

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	64
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	72
GIUSTIZIA (II)	»	94
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	106
DIFESA (IV)	»	114
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	115
FINANZE (VI)	»	119
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	122
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	131
AGRICOLTURA (XIII)	»	135
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	136
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	142
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	143

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 11 giugno 2013. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.55 alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Bragantini (*Esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 219 Bragantini.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, svoltasi la settimana scorsa – oggi i relatori illustreranno il provvedimento, ferma restando la valutazione da parte dei gruppi circa l'opportunità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del regolamento, a norma del quale, entro

sei mesi dall'inizio della legislatura, le Commissioni possono esaminare con un procedimento abbreviato i progetti di legge già approvati in sede referente nella precedente legislatura. In particolare, fa presente che le Commissioni possono limitarsi a un sommario esame preliminare, per poi direttamente deliberare di riferire all'Assemblea sul medesimo testo approvato nella precedente legislatura, senza quindi passare per la fase degli emendamenti e dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, in sostanza confermando l'istruttoria svolta nella passata legislatura.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore per la I Commissione*, ricorda che la proposta di legge in esame interviene in una materia delicata disciplinata dall'articolo 17 del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), quella della disciplina dei cosiddetti appalti segretati, e che il testo in esame riproduce letteralmente il testo di un provvedimento che le Commissioni I e VIII hanno definito in sede referente nella XVI legislatura e rimesso all'Assemblea, la quale però non ne ha iniziato la discussione, anche a causa della conclusione della legislatura. Si tratta, per la preci-

sione, della proposta di legge C. 4063-A (atti della XVI legislatura).

La norma è stata oggetto di più modifiche nel corso degli anni. Nel testo attualmente vigente – che è il frutto di una novella introdotta dal decreto legislativo n. 208 del 2011, con decorrenza dal 15 gennaio 2012 – l'articolo prevede, al comma 1, che le disposizioni del codice dei contratti pubblici relative alle procedure di affidamento possano essere derogate in due ipotesi: *a)* per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione sia attribuita una classifica di segretezza; e *b)* per i contratti la cui esecuzione debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione del codice del primo tipo di contratti – ossia dei contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione sia attribuita una classifica di segretezza – l'articolo 17, al comma 2, prevede che le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007 (ossia la legge in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e disciplina del segreto) ovvero di altre norme vigenti.

Ai fini invece dell'esclusione dall'ambito di applicazione del codice del secondo tipo di contratti – ossia i contratti la cui esecuzione debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative – l'articolo 17, sempre al comma 2, prevede che le amministrazioni e gli enti utenti dichiarino, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

Il comma 3 dell'articolo 17 chiarisce che i contratti segreti devono essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice dei contratti e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-*bis*, della legge n. 124 del 2007.

Il comma 1-*bis* citato prevede che per la trattazione di informazioni classificate « segretissimo », « segreto » e « riservatissimo » è necessario, tra l'altro, il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). La nuova disciplina relativa alle abilitazioni di sicurezza è contenuta nel d.P.C.M. 22 luglio 2011.

L'affidamento dei contratti di cui all'articolo 17 avviene, secondo quanto previsto dal suo comma 4, previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

I contratti così stipulati sono oggi sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei Conti, che è chiamata a pronunciarsi altresì sulla correttezza ed efficacia della gestione. Di tale attività la Corte deve dare conto, entro il 30 giugno di ogni anno, in una relazione al Parlamento.

In sostanza, la disciplina derogatoria di cui all'articolo 17 vigente riguarda più aspetti. Le deroghe infatti attengono alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara; al controllo della Corte dei conti, in quanto i contratti statali derogatori sono esclusi dal controllo preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

L'articolo 17, come si è detto, è stato modificato più volte: dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6; dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113; dalla legge 3 agosto 2007, n. 124; dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Il testo vigente, come anticipato, è quello stabilito dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, con decorrenza dal 15 gennaio 2012.

Quest'ultimo decreto legislativo ha modificato l'articolo 17 del codice dei contratti pubblici nel contesto di una disciplina generale in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture

nei settori della difesa e sicurezza, dettata in attuazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, la quale concerne il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori.

Per completezza va ricordato che il ricorso a procedimenti di stipula di contratti pubblici in deroga alla disciplina generale è in linea con gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/UE e dall'articolo 21 della direttiva 2004/17/UE del 31 marzo 2004, la prima relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, la seconda agli appalti pubblici nei settori speciali. Tali norme escludono dall'applicazione delle direttive stesse – senza fissare ulteriori requisiti – gli appalti pubblici dichiarati segreti quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando ciò sia necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato.

Nella relazione trasmessa al Parlamento il 22 novembre 2010, relativa agli anni 2005-2007, la Corte dei conti ha espresso – seppure con riguardo a una versione diversa dell'articolo 17 del codice dei contratti – forti rilievi critici con riguardo alla correttezza ed efficacia della gestione dei contratti «segretati», rilevando un eccessivo ricorso alla segretezza anche in assenza di valide motivazioni e una gestione poco efficiente, caratterizzata da ritardi, sprechi e continui innalzamenti dei costi degli appalti, con frequente ricorso alle cosiddette «perizie suppletive».

Tale relazione – discussa dalla Commissione affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del regolamento, a partire dal 16 dicembre 2010 – ha dato avvio al dibattito parlamentare della scorsa legislatura e in data 2 agosto 2011, le Commissioni riunite I e VIII hanno approvato una risoluzione (n. 8-00146, atti

della XVI legislatura) collegata proprio alle questioni evidenziate dalla relazione della Corte dei conti.

La risoluzione, traendo le conclusioni del dibattito svolto sulla relazione della Corte dei conti, ha innanzitutto evidenziato che la gestione amministrativa oggetto del controllo di cui la Corte dei conti riferiva era stata svolta sotto la vigenza di una disciplina successivamente modificata. Ciò premesso, la risoluzione rilevava, nelle premesse, che la Corte dei conti, nella quasi totalità degli atti relativi ai casi presi in considerazione, ha riscontrato che – e si riportano di seguito le parole della risoluzione approvata – «*a*) la dichiarazione di segretezza è stata espressa in termini generici e il ricorso alla segretezza è stato fatto in via generalizzata quando per legge avrebbe dovuto essere limitato ai presupposti dell'articolo 33 (della legge n. 109 del 1994); *b*) mancano riferimenti alla indifferibilità ed urgenza per opere che poi sono state assegnate in ritardo o portate a termine in anni; *c*) manca o è generica la motivazione del ricorso alla procedura stessa; *d*) sono stati riscontrati casi di irregolarità anche nella gestione degli appalti (mancata programmazione degli interventi, ritardi, varianti in prossimità della scadenza dei termini contrattuali, omissione di documentazione, omissioni dell'abilitazione di sicurezza); *e*) sono stati riscontrati casi di irregolarità contabili (esempio assunzione dell'impegno di spesa prima della stipula del contratto)».

La risoluzione, sempre nelle premesse, rilevava altresì che la Corte dei conti nella sua relazione ha posto il problema della lacuna della legge relativamente al soggetto legittimato a decidere la procedura di segretezza e ha sottolineato la sua propensione per la dottrina che attribuisce tale competenza al Ministro e non ai dirigenti generali. Riguardo a questo punto va detto che – come evidenziato anche dalla risoluzione approvata nella scorsa legislatura – in un momento successivo a quello della trasmissione della relazione sulla materia della competenza è intervenuto l'articolo 8 comma 10 del decreto-

legge n. 78 del 2010, il quale ha previsto che i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del codice dei contratti – ossia i provvedimenti che consentono l'applicazione delle disposizioni derogatorie – siano di competenza dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, e non siano quindi riservati all'autorità politica di vertice del Ministero di riferimento. Tale scelta – come ricordato nella risoluzione – è conforme alla prassi precedente, ma è stata oggetto di critica da parte della Corte dei conti, la quale nella relazione citata ha espresso l'avviso – sia pure in una fase in cui la legge non specificava nulla al riguardo – che la competenza su questo punto dovesse essere dell'autorità politica.

La risoluzione approvata il 2 agosto scorso ha impegnato il Governo a un controllo sugli appalti in corso per i quali era stata disposta la procedura di secretazione; a fornire le opportune informazioni al Parlamento; a circoscrivere il più possibile il ricorso alla secretazione anche dal punto di vista dei profili soggettivi, garantendone la trasparenza; a mettere a disposizione del Parlamento un elenco delle imprese aggiudicatarie degli appalti, promuovendo l'adozione di norme di immediata applicabilità e ipotizzando meccanismi di pubblicità relativamente al sistema degli incarichi dirigenziali.

Ciò premesso, la risoluzione approvata nella passata legislatura ha impegnato il Governo a fare in modo che i ministri competenti operino un controllo sugli appalti in corso soggetti alla procedura di secretazione e a trasmettere le opportune informazioni al Parlamento; ad assumere le più opportune ed efficaci iniziative urgenti al fine di circoscrivere il più possibile il ricorso alla secretazione e di controllare che tale procedura non sia utilizzata in mancanza dei presupposti di legge; a mettere a disposizione del Parlamento un elenco delle imprese aggiudicatarie degli appalti; a predisporre gli interventi necessari a definire i profili soggettivi connessi alla procedura di secretazione, anche in considerazione dell'orientamento della Corte dei conti in merito; e ad assumere tempestivamente inizia-

tive volte ad assicurare la piena trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche, promuovendo l'adozione di norme di immediata applicabilità in grado di rendere effettivo tale principio, nonché, ipotizzando meccanismi di pubblicità relativamente al sistema degli incarichi dirigenziali.

Il dibattito innescato dalla relazione della Corte dei conti ha portato le Commissioni riunite I e VIII nella precedente legislatura – oltre che all'approvazione della risoluzione citata – alla discussione di una proposta di legge di iniziativa dell'on. Bragantini (la n. 4063, atti della XVI legislatura) intesa a modificare la disciplina di cui all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici.

Per inciso, il dibattito delle Commissioni in sede referente – iniziato il 27 marzo 2012 – ha potuto tenere conto anche di una successiva relazione della Corte dei conti, trasmessa il 7 dicembre 2011 (annunciata all'Assemblea il 14 dicembre 2011).

La proposta di legge iniziale è stata modificata dalle Commissioni riunite, in fase di esame degli emendamenti, e sul testo delle Commissioni sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, erano previsti i pareri delle Commissioni II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze e XIV Politiche dell'Unione europea. I pareri espressi sono stati: parere favorevole quelli delle Commissioni Giustizia, Difesa e Politiche dell'Unione europea, mentre le Commissioni Bilancio e Finanze hanno espresso il parere di nulla osta.

Come anticipato, la proposta di legge oggi in esame riproduce il testo stabilito dalle Commissioni I e VIII nella XVI legislatura. Su di esso sono previsti, anche nella corrente legislatura, i pareri delle Commissioni II, IV, V, VI e XIV.

Nel frattempo è stata trasmessa alle Camere, il 26 ottobre 2012, una ulteriore relazione della Corte dei conti su questi temi. La Corte – in particolare – ha rilevato che le esigenze di segretezza o riservatezza, che legittimano l'adozione di procedure contrattuali derogatorie rispetto ai principi generali, devono essere sempre

riscontrabili, oltre che nei requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive dell'opera, in quanto opere, servizi e forniture « segretati » non sfuggono alle regole generali, specie in merito al corretto utilizzo delle risorse ad essi destinate ed alla copertura finanziaria dei relativi atti. Secondo la relazione 2012, l'attenzione da porre alle caratteristiche oggettive della realizzazione è maggiore dal momento che le modifiche legislative del 2011 hanno ampliato l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 17, estendendolo a tutte le pubbliche amministrazioni. La relazione evidenzia l'importanza del fatto che la segretezza avvenga con provvedimento motivato, sottolineando come questa fase del procedimento deve esplicitarsi non con una generica affermazione della sua necessità, ma attraverso un'adeguata ponderazione, con riferimento alle specifiche circostanze che ne rendono necessario il ricorso al procedimento derogatorio. Tale raccomandazione si basa sull'analisi della prassi per la quale in molti casi la dichiarazione di segretezza è espressa in termini generici, oppure è basata sul richiamo « seriale » a precedenti risalenti nel tempo. Ulteriori osservazioni e raccomandazioni rivolte alle amministrazioni da parte della Corte riguardano lo svolgimento di un'adeguata fase di programmazione e di controllo dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative.

Ermete REALACCI, *presidente*, informa che le relazioni della Corte dei conti alle quali ha fatto riferimento il relatore per la I Commissione sono state trasmesse alle Camere e sono a disposizione dei membri delle Commissioni.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che la proposta di legge in esame modifica – come già detto dal collega – il quadro normativo di riferimento per i contratti segretati o che richiedono particolari misure di sicurezza, contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 3, del decreto legi-

slativo 15 novembre 2011, n. 208, che, tra l'altro, ha esteso a tutte le amministrazioni dello Stato la possibilità di ricorrere alla segretezza.

Ricorda che il vigente articolo 17 stabilisce i casi e le condizioni in presenza dei quali è possibile derogare alle disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici; in particolare la deroga è possibile per: *a)* i contratti per i quali l'oggetto, gli atti o le modalità di esecuzione richiedono una classifica di segretezza; *b)* i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il carattere della segretezza necessita di un provvedimento formale e motivato che deve intervenire prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione. Infatti, il vigente comma 2 dell'articolo 17 dispone che le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) ovvero di altre norme vigenti. Con riferimento particolare ai contratti eseguibili con speciali misure di sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire con modalità individuate nel predetto provvedimento.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame – muovendosi in coerenza con le indicazioni della Corte dei conti – alla lettera *a)*, modifica il suddetto comma 2 dell'articolo 17, con l'introduzione, quale condizione ulteriore per l'esclusione delle procedure di affidamento ordinarie dei soli contratti di appalto di lavori pubblici, del requisito dell'eccezionalità espressamente motivata. Con tale novella – secondo quanto si legge nella relazione introduttiva – s'intende limitare il ricorso alle modalità derogatorie di affidamento « allo scopo di evitare il più possibile modifiche successive del progetto iniziale e perizie di varianti suppletive che alzano il costo degli appalti ». Proprio a tal fine, la

proposta di legge prevede infatti che le amministrazioni giustificino il ricorso alle modalità derogatorie per i contratti di appalto di lavori pubblici non solo in riferimento alla qualificazione di segretezza o alla individuazione di misure di sicurezza, ma anche all'eccezionalità del caso. Quanto alle procedure da seguire, il comma 4 del vigente articolo 17 prevede che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero i soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. Come specificato dal comma 3, gli operatori economici che eseguono i contratti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice e del nulla osta di sicurezza come previsto dal D.P.C.M. 22 luglio 2011. Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo prevede che i contratti di cui all'articolo 17 posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

Sul comma 5 dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici interviene la lettera b) dell'articolo 1 della proposta di legge in esame che, modificando tale comma, prevede che i contratti segretati posti in essere dalle amministrazioni statali ex articolo 17 del codice, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Inoltre, la novella introduce un'ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il sopraindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo.

La norma è, pertanto, volta a ricondurre i contratti segretati (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità. Al riguardo, fa presente che, secondo la disciplina di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 20/1994, tutti i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano efficacia decorso il termine di 30 giorni dal loro ricevimento.

Ciò premesso, auspica che il dibattito che seguirà possa arricchire la riflessione su un tema delicato quale quello della contrattazione pubblica oggetto di segretazione, consentendo comunque di pervenire in tempi brevi all'approvazione della proposta di legge sulla quale già nella precedente legislatura è stato possibile registrare una convergenza unanime.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che, dai contatti assunti per le vie brevi con i diversi rappresentanti dei gruppi, sembra delinearsi una larga convergenza sull'obiettivo di procedere a una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare della proposta di legge in esame e sull'opportunità di verificare la sussistenza delle condizioni procedurali per chiedere il trasferimento della medesima proposta di legge alle Commissioni riunite in sede legislativa. Precisa, anche a nome del presidente della I Commissione, che la questione sarà comunque attentamente valutata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che il ricorso alla discussione in sede legislativa sia senz'altro da prendere in considerazione, ma invita i relatori e le Commissioni a verificare che vi sia l'effettiva disponibilità del Governo a dare il proprio assenso. Ricorda infatti che nella precedente legislatura la richiesta di trasferimento alla sede legislativa ha incontrato il consenso di tutti i gruppi, ma il Governo non ha fatto pervenire il proprio assenso in tempo utile. Quanto al merito della

proposta di legge, sottolinea che il controllo successivo della Corte dei conti si è dimostrato insufficiente ad assicurare il pieno rispetto della legge da parte del Governo e che si rende quindi necessario prevedere anche sui contratti in questione il controllo preventivo di legittimità.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che sarà cura delle presidenze rappresentare al Governo l'esigenza di una

costante partecipazione ai lavori delle Commissioni, fin dalla prossima seduta, anche al fine di conoscere il suo orientamento in ordine all'ipotesi che le Commissioni possano chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica (<i>Deliberazione</i>)	11
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	12

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione, Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.

(*Deliberazione*).

Francesco BOCCIA, *presidente della V Commissione*, ricorda che, nella riunione del 5 giugno 2013, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e XII ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute

tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica (*vedi allegato*). Osserva che, poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Pierpaolo VARGIU, *presidente della XII Commissione*, nel ringraziare il presidente e tutti i componenti della V Commissione, sottolinea come le diverse sensibilità concernenti i profili finanziari e di merito presenti nelle due Commissioni rappresentino un valore aggiunto importante, ai fini dello svolgimento dell'indagine conoscitiva.

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica.

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

I sistemi sanitari del cosiddetto « Welfare europeo » attraversano una fase di profondi mutamenti determinati da numerosi fattori quali le dinamiche di invecchiamento della popolazione, i mutamenti del quadro epidemiologico, i costi crescenti legati all'evoluzione della medicina e delle tecnologie sanitarie, nonché la crisi economico-finanziaria e i vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti. Infatti, nei Paesi a economia avanzata, a partire dal 2000, si è assistito ad una crescita sostenuta della spesa sanitaria che, solo negli ultimi tre anni, ha subito un rallentamento legato alla crisi economico-finanziaria e alle conseguenti manovre di contenimento dei costi.

Nel nostro Paese si è quindi sviluppato un ampio confronto riguardo alla sostenibilità dei costi del Servizio sanitario nazionale – istituito nel 1978 e ormai patrimonio di tutti i cittadini – e alla necessità di riorganizzare l'offerta di servizi sanitari e sociosanitari alla luce dei vincoli di finanza pubblica e delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, il quale, da un lato, riconosce quale materia di competenza esclusiva dello Stato « la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e, dall'altro, contempla tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente delle regioni « la tutela della salute ».

Alla luce del nuovo quadro costituzionale, lo Stato definisce i livelli essenziali di assistenza (Lea) e garantisce le risorse necessarie in condizioni di efficienza e appropriatezza, mentre le regioni organizza-

no i propri servizi sanitari e garantiscono l'erogazione delle prestazioni. La concreta definizione dei rapporti tra Governo centrale e regioni è affidata ad apposite intese, che delineano, da oltre un decennio, un sistema non più fondato sull'aspettativa da parte delle regioni del ripiano dei loro disavanzi, ma sul principio della forte responsabilizzazione, sia delle regioni virtuose sia delle regioni con elevati disavanzi.

Inoltre, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni e al fine di garantire l'integrale copertura delle prestazioni che ricadono nei livelli essenziali di assistenza (Lea), è definito annualmente il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, il cui ammontare viene ripartito tra le diverse regioni secondo il principio della quota capitolaria ponderata, per età e per consumi sanitari della popolazione. Eventuali spese superiori al finanziamento concordato, conseguenti alle scelte di alcune regioni di erogare livelli di prestazioni superiori ai Lea (e quindi determinate in sede di predisposizione dei bilanci regionali) o a una dinamica dei costi non congruente con quella sottesa alla quantificazione del fabbisogno, sono coperte a carico delle singole regioni.

Nel corso del tempo, sono stati inoltre introdotti specifici correttivi all'andamento della spesa, quali, ad esempio, il meccanismo dell'incremento automatico delle aliquote fiscali in caso di mancata copertura dell'eventuale disavanzo e l'obbligo di introdurre, nell'accordo tra le regioni con

elevati disavanzi strutturali e lo Stato, un piano di rientro per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, assicurando alle stesse regioni impegnate nei piani di rientro un sostegno finanziario attraverso un fondo transitorio di accompagnamento.

In questo contesto, sono state altresì introdotte a livello nazionale misure di riequilibrio che hanno agito sia sul fronte della spesa, con interventi volti alla riorganizzazione della rete ospedaliera e al contenimento dei costi del personale e della spesa farmaceutica, sia su quello delle entrate, attraverso la rimodulazione della compartecipazione alla spesa degli utenti per prestazioni specialistiche e per la farmaceutica. Inoltre, a decorrere dal 2013, la ripartizione delle risorse avverrà sulla base del principio dei costi e fabbisogni standard previsto dalle norme di attuazione del federalismo regionale.

Le azioni messe in campo per il controllo della spesa sanitaria hanno quindi prodotto risultati significativi dal punto di vista economico-finanziario, tanto che nel 2012 tale spesa si è attestata a quota 110,8 miliardi di euro, facendo registrare, per il secondo anno consecutivo, una riduzione in termini nominali (pari allo 0,7 per cento contro lo 0,8 per cento dell'anno precedente). La spesa del comparto rappresenta comunque una quota significativa della spesa pubblica al netto degli interessi: circa il 15,5 per cento. Si tratta di un aggregato di spesa che, per altro, non trova separata evidenziazione nell'ambito della contabilità nazionale, ma è dato dalla somma delle diverse tipologie di spesa riconducibili al settore sanitario e, principalmente, ai costi del personale, facenti parte dell'aggregato redditi da lavoro dipendente, e alle spese per l'acquisto di beni e servizi, contabilizzati nei consumi intermedi.

Va per altro rilevato come della spesa sanitaria esistano due diverse definizioni: la spesa sanitaria corrente in termini di Pubblica amministrazione e la spesa sanitaria corrente in senso stretto. La prima definizione è quella impiegata nei documenti di finanza pubblica ed elabo-

rata dall'ISTAT secondo i principi del Sistema Europeo delle Statistiche Integrate della Protezione Sociale (SESPROS) in accordo ai criteri del Sistema Europeo di Contabilità (SEC 95). La seconda è rappresentata dall'aggregato sulla base del quale viene operata la valutazione dei risultati di esercizio delle regioni. I due aggregati di spesa non sono omogenei e si differenziano non solo per i valori considerati e per i criteri di registrazione della spesa stessa, ma anche per l'insieme degli enti di riferimento. La spesa sanitaria corrente in senso stretto, infatti, prende in considerazione soltanto la spesa degli enti che producono servizi sanitari controllati dalle regioni e ricompresi nei rispettivi Servizi Sanitari Regionali (ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Policlinici), mentre la spesa sanitaria corrente in termini di Pubblica amministrazione include la spesa effettuata in ambito sanitario da tutti gli enti erogatori facenti parte della stessa Pubblica amministrazione, ossia non solo gli enti dianzi citati, ma anche gli enti locali e altri enti, quali, ad esempio, la Croce Rossa Italiana e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Nonostante gli indiscutibili progressi compiuti per porre sotto controllo tale spesa, tuttavia, non mancano preoccupazioni per il futuro, posto che, da un lato, la caduta del prodotto interno lordo registratasi negli ultimi anni fa sì che l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto stesso risulti ancora superiore al 7 per cento; dall'altro, i sempre più stringenti vincoli finanziari per il superamento delle inefficienze, soprattutto per le regioni soggette a piani di rientro, lasciano trasparire segnali preoccupanti sul fronte della qualità dei servizi garantiti agli utenti. In particolare, desta preoccupazione anche il livello di finanziamento del fondo sanitario nazionale, che, nel periodo 2008-2012, ha subito sostanziali riduzioni rispetto al livello previamente concordato con le regioni, ancorché si tratti di riduzioni giustificate dall'introduzione di misure di ra-

zionalizzazione e di contenimento della sanità pubblica contestualmente approvate.

Per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa, si avverte invece l'esigenza di una maggiore equità sociale, posto che l'attuale sistema delle esenzioni per reddito non appare ancora in grado di tutelare numerose fasce di popolazione in condizioni di grave disagio economico, come ad esempio le persone che, pur percependo un salario, hanno a proprio carico una famiglia numerosa.

Per quanto concerne il contenimento della spesa, suscita dubbi l'effettivo funzionamento dei vincoli finanziari previsti a garanzia degli equilibri di bilancio, giacché il decreto-legge n. 35 del 2013 ha evidenziato la presenza di un debito sanitario pregresso di 14 miliardi di euro per far fronte al quale è stata prevista la possibilità per le regioni di accedere, presso la tesoreria dello Stato, ad un'anticipazione di liquidità entro un tetto massimo di pari importo. Al fine di evitare il ripetersi di tali fenomeni, sarà quindi necessario monitorare attentamente gli esiti del processo di adeguamento delle procedure amministrative, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, finalizzato alla corretta rilevazione dei fatti di gestione, attraverso l'adozione di nuovi modelli di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie, anche in vista della certificazione dei loro bilanci.

Profili problematici manifesta anche il finanziamento dell'edilizia sanitaria le cui risorse negli ultimi anni sono state interessate da significativi tagli lineari nel quadro delle manovre finanziarie adottate a partire dal 2008, che hanno inciso negativamente sui programmi di riorganizzazione dei servizi sanitari. Inoltre, con specifico riguardo alla riorganizzazione della rete ospedaliera, il percorso attivato non ha ottenuto in tutte le regioni risultati soddisfacenti e dovrebbe comunque essere ricollegato alla ridefinizione di standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Elementi di criticità presentano altresì le regole di gestione dei piani di rientro che rappresentano strumenti che incidono sostanzialmente sull'erogazione dei servizi, poiché impongono alle regioni interessate il blocco del *turn-over* del personale sanitario e prevedono la prevalenza, nelle procedure di verifica, degli obiettivi di carattere economico rispetto a quelli concernenti l'erogazione dei servizi, con il conseguente rischio del peggioramento della qualità dell'assistenza o addirittura della mancata erogazione dei Lea.

Dal rapporto del Ministero della salute «Adempimento "Mantenimento dell'erogazione dei Lea" attraverso gli indicatori della griglia Lea» per l'anno 2010 emerge, infatti, che risultano inadempienti nell'erogazione dei Lea ben sei regioni sottoposte a piani di rientro, tutte del centro-sud (Molise, Lazio, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia). La stessa Corte dei conti nella sua «relazione sulla gestione finanziaria delle regioni esercizi 2009-2010», se, da un lato, ha evidenziato come il problema del nostro Paese non sia tanto il volume complessivo della spesa sanitaria – di poco superiore alla media OCSE, pari a 6,5 per cento del PIL e inferiore rispetto a quella di altri Paesi industrializzati, quali Francia e Regno Unito – ma piuttosto quello di conseguire recuperi di efficienza e di qualità specialmente in determinate aree, dall'altro lato, ha sottolineato che «gli indicatori di inappropriatazza delle cure e di complessità dei ricoveri mostrano risultati generalmente migliori nelle regioni del Centro-Nord, dato confermato dalla percezione diffusa tra i residenti nelle regioni meridionali, di scarsa qualità dei servizi offerti dai rispettivi sistemi sanitari, e che alimenta il fenomeno della mobilità dei pazienti».

In questo quadro, considerata la complessità e la rilevanza della spesa sanitaria e dei diritti costituzionali ad essa sottesi, le Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione economica) e XII (Affari sociali) intendono svolgere un'indagine conoscitiva sulla tutela del diritto alla salute

e la garanzia dell'accesso alle cure nel quadro degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di:

effettuare una comparazione degli andamenti tendenziali della spesa sanitaria pubblica e privata tra i maggiori Paesi europei, sia in termini di spesa assoluta pro capite, che di incidenza percentuale sul PIL;

verificare le conseguenze della progressiva riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenuta dal 2008 al 2013 sul livello di appropriatezza del sistema, in particolare individuando e valutando l'entità e l'effettiva efficacia degli interventi di *spending review*;

valutare l'impatto atteso sulla complessiva erogazione delle prestazioni sanitarie in conseguenza del progressivo passaggio al sistema di finanziamento regionale attraverso « i costi standard »;

verificare gli effetti dell'introduzione dei *ticket* dal punto di vista economico-finanziario, dell'orientamento della domanda di prestazioni sanitarie e della coerenza e della congruità del sistema delle esenzioni con gli obiettivi di protezione delle fasce più deboli della popolazione;

verificare gli effetti dei piani di rientro sull'organizzazione sanitaria regionale, sull'accesso alle cure e sull'effettivo ripiano dei deficit sanitari;

valutare il livello di omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'accesso alle cure e del livello qualitativo delle prestazioni sanitarie erogate;

verificare l'incidenza e l'efficacia della spesa sociale e socio-sanitaria, anche alla luce del riparto delle risorse tra comuni e ASL;

verificare gli esiti del processo di adeguamento delle procedure amministrative, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, finalizzato alla corretta rilevazione dei fatti di gestione, attraverso l'adozione di nuovi modelli di rilevazione del conto

economico e dello stato patrimoniale delle aziende sanitarie, anche in vista della certificazione dei loro bilanci.

Al fine di realizzare i predetti obiettivi, le Commissioni riunite intendono audire i seguenti soggetti:

Ministro della salute;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Soggetti istituzionali: rappresentanti di regioni, ANCI, Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato; CONSIP;

Istituzioni sanitarie con funzioni di orientamento e controllo: Agenzia italiana del farmaco (AIFA), AGENAS;

Rappresentanti dei sindacati di categoria: CGIL, CISL, UIL, UGL, Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI), Associazione medici dirigenti (ANAO-ASSOMED), Coordinamento italiano dei medici ospedalieri-Associazione sindacale dei medici dirigenti (CIMO-ASMD), Federazione Italiana Medici di famiglia (FIMMG); Federazione italiana medici pediatri (FIMP), Associazione anestesisti e rianimatori (AAROI), Federazione Patologi clinici, Radiologi, Medici del Territorio e Dirigenti Specialisti (F.A.S.S.I.D), Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana (SUMAI), Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), Associazione italiana odontoiatri (AIO), eccetera;

Rappresentanti di professioni sanitarie: Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI);

Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO);

Associazione italiana ospedalità privata (AIOP);

Rappresentanti del Farmaco: SINAFI, Federfarma; Farindustria; Assogenerici;

Associazione di tutela dei malati: Cittadinanza attiva, Tribunale del Malato, Associazioni di tutela dei pazienti;

Istituzioni e Fondazioni di studio di settore: Cergas-Bocconi, LUISS, Il Sole 24 Ore, Scuola superiore Sant'Anna;

Rappresentanti dei Fondi integrativi e delle Assicurazioni private (ANIA).

Nel corso dell'indagine conoscitiva potrebbero inoltre essere effettuate alcune missioni per permettere alle Commissioni riunite di acquisire direttamente elementi informativi.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2013.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	17
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	27

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, anche a nome del Presidente della XI Commis-

sione, Damiano, avverte, ai fini dell'organizzazione dei lavori della Commissioni riunite, che nella seduta odierna, dopo la dichiarazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative presentate, si procederà alla discussione sul complesso degli emendamenti, che potrà eventualmente proseguire anche nella seduta di domani convocata alle ore 12.

Al termine di tale discussione i relatori ed i rappresentanti del Governo procederanno, nella seduta di domani alle ore 12, all'espressione dei pareri; successivamente si passerà alle votazioni sulle proposte emendative, a partire da quelle riferite agli articoli 1 e 2.

Le votazioni sulle proposte emendative riferite agli articoli 3 e 4 avverranno comunque non prima della seduta convocata per domani alle ore 15.

L'esame in sede referente si concluderà o nella seduta pomeridiana di domani, qualora fossero trasmessi tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ovvero, se necessario, nella seduta già convocata per la mattinata di giovedì.

Informa quindi che sono state presentate circa 160 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». « Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte,

che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali ».

Pertanto, le Presidenze delle Commissioni riunite sono chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, occorre innanzitutto rilevare come esso, per quanto riguarda gli aspetti tributari, recati dagli articoli 1 e 2, si limiti a disporre la sospensione dei versamenti relativi alla prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativamente ad alcune categorie di immobili, regolando conseguentemente i relativi profili di copertura finanziaria e contabili, nonché a dettare alcune linee guida della futura

riforma della fiscalità immobiliare, che, tuttavia, sarà realizzata con un successivo, autonomo intervento legislativo.

In tale contesto le Presidenze hanno giudicato inammissibili tutte quelle proposte emendative che intervengano direttamente sulla disciplina sostanziale dell'IMU, o di altre forme di imposizione immobiliare, con previsioni immediatamente precettive, nonché, evidentemente, le proposte emendative afferenti ad ulteriori ambiti materiali ancor più palesemente estranei al contenuto proprio del provvedimento.

Per quanto concerne invece gli articoli 3 e 4, relativi rispettivamente all'indennità dei componenti del Governo per la propria attività, al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, ai fondi per i contratti di solidarietà e alla proroga di taluni contratti a tempo determinato nel settore del pubblico impiego, le Presidenze, anche in questo caso nel rigoroso rispetto dei criteri di stretta attinenza al contenuto del decreto-legge stabiliti dal già citato articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, hanno ritenuto in particolare non ammissibili – oltre alle proposte emendative palesemente riferite ad argomenti estranei al provvedimento in esame – anche quegli interventi emendativi che propongono misure strutturali o settoriali relative allo *status* dei componenti di organismi elettivi o di organi di direzione politica, ovvero alla riforma degli strumenti di ammortizzazione sociale, differenti dalla cassa integrazione in deroga, ovvero ancora alla modifica della relativa disciplina a regime.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Gianluca Pini 1.23, il quale dispone direttamente l'esenzione dall'IMU degli immobili concessi in comodato d'uso ai familiari del proprietario fino al primo grado;

Paglia 1.27, limitatamente al capoverso comma 1-*ter*, il quale modifica direttamente l'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228 del 2012, al fine di escludere dalla riserva allo Stato il gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio;

Ragosta 1.28, il quale modifica l'articolo 13, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 201 del 2011, sopprimendo direttamente la previsione che eleva il moltiplicatore applicabile ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

gli identici Busin 1.32 e De Micheli 1.34, i quali intervengono sui criteri relativi alla qualificazione, ai fini dell'ICI, e quindi anche dell'IMU, delle unità immobiliari aventi caratteristiche di ruralità iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati;

Schullian 1.33, il quale proroga al 30 novembre 2013 il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali;

Ragosta 1.35, il quale dispone che devono essere in ogni caso censite nella categoria catastale E/1 le aree private possedute da aziende di trasporto di persone destinate a parcheggio, sosta e rimessaggio di autobus;

gli identici De Micheli 1.41 e Pagano 1.65, recanti una norma di interpretazione autentica concernente la disciplina del testo unico degli enti locali relativa all'affidamento dei servizi di tesoreria da parte degli enti locali;

Busin 1.46, il quale dispone direttamente la riduzione dell'aliquota di base dell'IMU per le persone non autosufficienti;

Lorenzo Guerini 1.50, il quale reca una norma interpretativa volta a stabilire che sulle regolazioni finanziarie tra lo Stato e i comuni, concernenti il gettito IMU, non incide l'intero gettito dell'IMU

stessa relativo agli immobili posseduti dai comuni medesimi e ubicati nei rispettivi territori;

Paglia 1.53, il quale modifica direttamente l'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge n. 228 del 2012, al fine di escludere dalla riserva allo Stato il gettito IMU relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio;

Busin 1.60, il quale interviene direttamente sull'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 al fine di estendere le esenzioni dall'ICI, e quindi dall'IMU, ivi previste, agli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica;

Busin 1.49, il quale interviene direttamente sulla disciplina IMU dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di stabilire l'esenzione dall'imposta, per il 2013, degli immobili inagibili ubicati nell'area del sisma del maggio-giugno 2012;

gli identici Busin 1.48 e Pizzolante 1.56, i quali intervengono direttamente sulla disciplina IMU dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di stabilire l'esenzione dall'imposta dei fabbricati di nuova costruzione rimasti invenduti, limitatamente ad un periodo di tre anni dall'ultimazione dei relativi lavori;

Pizzolante 1.55, il quale interviene direttamente sulla disciplina IMU dettata dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di stabilire l'esenzione dall'imposta dei fabbricati di nuova costruzione rimasti invenduti;

Mazzoli 1.57, il quale interviene sulla disciplina IMU dettata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di stabilire l'esenzione dal tributo anche degli immobili posseduti nel proprio territorio da associazioni ed enti gestori di demani civici collettivi;

gli identici Zanetti 1.52 e Lorenzo Guerini 1.59, i quali intervengono sulla disciplina relativa alle regolazioni finan-

ziarie tra i comuni e lo Stato attinenti all'IMU, con particolare riferimento alle rettifiche degli accertamenti concernenti l'annualità 2012;

Lorenzo Guerini 1.54, il quale prevede che il gettito IMU individuato per ciascun comune ai fini delle regolazioni finanziarie tra i comuni e lo Stato sia determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali, ovvero da ogni altra informazione disponibile; la proposta emendativa interviene inoltre sul trattamento contabile delle quote di gettito non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale;

Lorenzo Guerini 1.61, il quale interviene sulle integrazioni alla disciplina IMU di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, recate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, obbligando i comuni ad inserire nella sezione dedicata all'IMU del Portale internet del federalismo fiscale gli elementi risultanti dalle delibere comunali;

Villarosa 1.011, il quale esenta dall'IMU le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero;

Busin 1.04, il quale esenta dall'IMU gli immobili ad uso produttivo;

Giorgia Meloni 1.010, il quale disciplina in dettaglio le modalità di restituzione dell'IMU versata nel 2012, relativamente agli immobili di prima abitazione;

Schullian 1.02, il quale reca una norma di interpretazione autentica della disciplina concernente le domande di variazione della categoria catastale, volta a stabilire che la variazione produce effetti ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili a decorrere dal quinto anno precedente alla presentazione della domanda;

Schullian 1.06, il quale interviene sui criteri relativi alla qualificazione, ai fini dell'esenzione dall'ICI, e quindi anche dal-

l'IMU, delle unità immobiliari aventi caratteristiche di ruralità iscritti o iscrivibili nel catasto fabbricati;

Schullian 1.05, il quale proroga al 30 novembre 2013 il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali;

Schullian 1.01, il quale proroga fino al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti;

Giorgia Meloni 1.08, il quale interviene sulla disciplina delle procedure esecutive, stabilendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2013, delle procedure di sfratto degli immobili locati ad uso di prima abitazione, nonché dei pignoramenti e delle alienazioni immobiliari effettuate nell'ambito della riscossione coattiva dei tributi;

Giorgia Meloni 1.09, il quale interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, stabilendo l'impignorabilità, ai fini delle procedure di riscossione coattiva dei tributi, dell'abitazione non di lusso e degli immobili nei quali siano esercitate attività lavorative o professionali;

Ruocco 2.10, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio pubblici annualmente sul proprio sito internet i dati relativi al trattamento economico dei componenti del Governo, nonché dei componenti dei relativi uffici di diretta collaborazione e consulenti, stabilendo inoltre la pubblicazione dei dati concernenti lo stato patrimoniale dei componenti del Governo, nonché dell'elenco dei beni strumentali ad essi concessi in uso dall'amministrazione;

Giulietti 2.01, il quale interviene sulla disciplina che consente al comune di Marsciano di esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le opere di ricostruzione conseguenti al sisma del dicembre 2009, stabilendo che le

conseguenti, minori entrate per l'ente locale sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato;

Sottanelli 3.5, che reca una proroga del termine per la cessazione dell'attività da parte di società concessionarie della riscossione delle entrate degli enti territoriali;

Fedriga 3.6, che interviene in materia di pensioni e vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche;

Ruocco 3.12, che detta una soglia massima per il trattamento retributivo economico annuo di chiunque riceva retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni statali e interviene sulla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi di lavoro;

Ruocco 3.10 e 3.16, che prevedono, con norma di rango legislativo, riduzioni di spesa a carico di una serie di organi costituzionali, quali il Senato, la Camera, la Corte costituzionale e la Presidenza del Consiglio dei ministri, peraltro intervenendo su competenze riservate all'autonomia di tali organi costituzionali dalla stessa Costituzione;

Ruocco 3.14 e 3.13, che modificano il limite dell'indennità spettante ai membri del Parlamento come determinato dagli Uffici di presidenza delle due Camere;

Barbanti 3.15, che dispone l'abolizione del rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, nonché dei contributi loro riconosciuti a titolo di cofinanziamento;

Cancelleri 3.02, che prevede la possibilità, per i partiti e movimenti politici, di destinare una quota dei rimborsi elettorali o dei contributi ai gruppi al sostegno della microimprenditorialità;

Fragomeli 3.01, che interviene in materia di obblighi di pubblicazione di dati concernenti incarichi, *curriculum* e compensi dei componenti gli organi di indirizzo politico di livello statale regionale e locale;

Gianluca Pini 4.13, che interviene in materia di agevolazioni fiscali per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori in stato di disoccupazione;

gli identici De Micheli 4.24 e Fedriga 4.26, volti ad estendere alle cooperative e consorzi non operanti nelle zone svantaggiate o di montagna la disciplina vigente in materia di sgravi contributivi previdenziali ed assicurativi;

Airaudo 4.27, il quale mira a rifinanziare il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici;

Faenzi 4.36, che interviene in materia di procedure di riscossione coattiva nei confronti dei lavoratori agricoli stagionali;

Cimbro 4.41, che, novellando il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, interviene sui limiti di spesa degli enti locali stessi, nelle more dell'approvazione dei bilanci previsionali;

Burtone 4.38, volto inquadrare il personale in servizio, con rapporto di lavoro subordinato, nei ruoli dell'INMP (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà);

Lorenzo Guerini 4.48, che interviene in materia di estensione delle norme sul limite di assunzione presso gli enti territoriali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno;

Lorenzo Guerini 4.50, che prevede forme di compensazione tra le spese di personale e le possibilità assunzionali, in caso di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

Lorenzo Guerini 4.51, che interviene in materia di conferimento di incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, nonché di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nell'ambito degli enti locali;

Giorgia Meloni 4.52, volto a prorogare la durata del trattamento di indennità

in caso di collocamento in disponibilità per i lavoratori del pubblico impiego non ancora ricollocati al lavoro;

gli identici Fedriga 4.46 e Elvira Savino 4.49, che modificano l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile;

gli identici Madia 4.47 e Polverini 4.61, che differiscono il termine dal quale le risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono riversate all'INPS per prestazioni di assistenza e sostegno al reddito;

De Menech 4.54, che interviene in materia di limiti di spesa per il personale degli enti locali in relazione all'impiego di lavoratori disagiati per prestazioni occasionali.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel chiedere chiarimenti circa i termini previsti per la presentazione di possibili ricorsi sulle dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti, invita le Presidenze a riconsiderare la loro valutazione in ordine al contenuto di talune di queste proposte emendative, a fronte di un giudizio che ritiene sia stato formulato sulla base di una interpretazione del Regolamento eccessivamente restrittiva. Giudica infatti sostanzialmente lesivo delle prerogative parlamentari il voler negare *a priori* ai deputati la possibilità di incidere sul testo, anche laddove si tratti di intervenire con modifiche che – anziché sospendere l'applicazione di un'imposta – ne prospettano l'eliminazione, sottolineando come – a suo avviso – la necessità di conservare l'impostazione originaria del provvedimento del Governo, che sembrerebbe emergere con chiarezza dalle determinazioni assunte dalle presidenze, non possa precludere al singolo deputato la possibilità di approfondire le questioni oggetto del decreto, nella prospettiva di un miglioramento del testo. Ritiene, quindi, preferibile che i presidenti, avendo anche assunto l'incarico di relatori, tentino di precludere qualsiasi modifica del provvedimento adducendo motivazioni di merito, eventual-

mente connesse a ragioni di copertura finanziaria, piuttosto che impedire preventivamente – come avverrebbe qualora i criteri di ammissibilità fossero confermati nella loro attuale rigidità – un dibattito parlamentare sulla base di motivazioni discutibili, contro le quali il suo gruppo si riserva, in ogni caso, di presentare ricorso.

Titti DI SALVO (SEL), associandosi alla richiesta del deputato Fedriga, chiede di conoscere i termini per la presentazione dei ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità formulato nei confronti di taluni degli emendamenti presentati dal suo gruppo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, d'intesa con il Presidente della XI Commissione, il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità pronunciati dalle Presidenze è fissato alle ore 16 di oggi.

Marco CAUSI (PD), ribadendo quanto già sostenuto in occasione dell'esame preliminare sul provvedimento, sottolinea come, anche tenendo conto della natura di « provvedimento-ponte » del decreto-legge in esame, il Governo ed il Parlamento non possano esimersi da una discussione approfondita sui temi oggetto dell'intervento legislativo, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del ciclo di audizioni opportunamente svolto dalle Commissioni, sottolineando a tale proposito come proprio l'esigenza di valutare compiutamente i diversi aspetti della materia affrontata dal decreto-legge abbia indotto a chiedere alla Presidenza della Camera un adeguato spazio di esame. In tale contesto occorre dunque che le Commissioni utilizzino tutte le possibilità per discutere su alcuni temi di particolare rilevanza, auspicando che l'Esecutivo possa prestare la dovuta attenzione ad un dibattito relativo ad aspetti fondamentali della politica fiscale che l'Esecutivo si accinge a perseguire. Ritiene, infatti, che non sia possibile chiedere al Paese nel suo complesso, nonché alle singole forze politiche, di soffocare ogni riflessione sulle questioni della fiscalità im-

mobiliare fino al termine del 31 agosto prossimo, entro il quale, come indicato dall'articolo 2 del decreto-legge, dovrà essere attuata la complessiva riforma di tale comparto del sistema tributario prefigurata dall'articolo 1, comma 1, alinea, del provvedimento.

Appunto nella prospettiva di suscitare un'opportuna discussione su tali questioni, il gruppo del Partito Democratico ha presentato degli emendamenti aventi natura sostanzialmente programmatica in vista della citata riforma dell'imposizione fiscale immobiliare, mentre non ha ritenuto invece di presentare proposte emendative volte a proporre integrazioni o ampliamenti delle categorie di immobili cui si applica la sospensione della prima rata IMU, anche in considerazione del fatto che il relativo termine scadrà lunedì prossimo e che pertanto non sarebbe opportuno introdurre ulteriori elementi di incertezza a danno dei contribuenti e degli intermediari. Invita quindi il Governo a fornire già ora alcune risposte rispetto alle ipotesi ed agli indirizzi contenuti nei predetti emendamenti del PD, rilevando come, in caso contrario, il suo gruppo sarebbe costretto ad esprimere un giudizio pienamente positivo sull'intervento legislativo in esame.

In particolare, gli emendamenti si concentrano su alcune questioni di carattere prioritario. In primo luogo l'emendamento a sua prima firma 1.9 intende eliminare una contraddizione insita nel testo del provvedimento, il quale, sebbene faccia riferimento ad una prossima riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, si limiti, in realtà, a contemplare misure sull'IMU e sulla TARES, non considerando tutte le altre forme di imposizione sugli immobili, quali le imposte sui redditi, la cosiddetta « cedolare secca », le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta di registro. In tale contesto l'emendamento mira a specificare che la predetta riforma dovrà riguardare anche la fiscalità comunale.

A tale proposito considera particolarmente utile che il Governo tenga conto degli spunti emersi nel corso di un incontro, tenutosi il 6 giugno scorso presso la

Società italiana di economia pubblica, durante il quale Ruud De Mooij, esponente del Dipartimento affari fiscali del Fondo monetario internazionale, ha sottolineato l'esigenza di rivedere l'assetto della fiscalità immobiliare, rafforzando la componente relativa all'imposizione sul patrimonio e riducendo, invece, la componente relativa ai trasferimenti, con l'obiettivo di sostenere il mercato delle vendite di immobili, il quale sta attraversando una crisi molto profonda. Parimenti, in occasione del citato incontro, il professor Ruggero Paladini ha segnalato altresì la necessità di rivisitare l'imposizione sui redditi da locazione, sempre per favorire la ripresa di tale mercato, proponendo di ridurre l'IMU sugli immobili concessi in locazione con contratti a canale concordato, ovvero, addirittura, di esentare dalla «cedolare secca» i redditi derivanti da tale tipologia di contratti. A tale proposito lamenta come la formulazione del decreto-legge non indichi alcuna volontà del Governo di affrontare tali importanti problematiche, non ritenendo al riguardo sufficienti gli interventi concernenti l'IMU e la TARES, i quali non saranno certamente in grado di favorire una ripresa del mercato della compravendita degli immobili e del mercato delle locazioni, lasciando per l'ennesima volta i comuni in una situazione di incertezza che renderà necessari ulteriori interventi legislativi in merito.

Nella medesima prospettiva il suo emendamento 1.8 intende specificare che la futura riforma dovrà riguardare anche l'addizionale comunale IRPEF, mentre l'emendamento 2.8 intende specificare che la revisione della disciplina della TARES dovrà eliminare la maggiorazione per metro quadrato prevista per il finanziamento dei servizi indivisibili forniti dai comuni, al fine di collegare tale tributo esclusivamente al finanziamento dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti.

Rileva inoltre come diverse proposte emendative, presentate da diversi gruppi, propongano di stabilire la deducibilità dell'IMU, oltre che dal reddito imponibile ai

fini IRPEF ed IRES, anche dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Segnala quindi il suo emendamento 2.4, il quale affronta il tema della perequazione dei valori catastali degli immobili, proponendo, in attesa di una completa revisione degli estimi, la quale, necessariamente, non potrà essere realizzata prima di 5 anni, di superare gli effetti negativi derivanti dall'applicazione agli estimi vigenti dei moltiplicatori previsti dall'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, che aggravano ulteriormente le sperequazioni esistenti in tale settore. A questo fine l'emendamento prevede di applicare gli indici delle quotazioni di mercato degli immobili rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenda del territorio, basati sui valori effettivi basati a livello comunale o delle micro-zone, così da ridurre l'eccesso di carico tributario gravante sugli immobili di più recente costruzione, compensandolo con un più adeguato livello di prelievo sugli immobili di maggior pregio situati nelle aree storiche.

Auspica quindi che l'Esecutivo sappia prestare adeguata attenzione a tali questioni, superando le posizioni di bandiera e gli slogan lanciati in campagna elettorale su questa materia, nonché indicando in modo chiaro che l'intervento di riforma di prossima adozione dovrà avere un carattere di novità rispetto alle tesi contrapposte contenute nei programmi dei partiti che sostengono il Governo.

Titti DI SALVO (SEL), nel condividere talune delle considerazioni espresse dal deputato Causi sugli aspetti fiscali del provvedimento e dopo aver preannunciato un orientamento favorevole su alcuni degli emendamenti da questi illustrati, osserva come le proposte emendative presentate dal gruppo di SEL riguardino principalmente la norme dedicate alle tematiche del lavoro, fatta eccezione per taluni limitati interventi sull'IMU, tesi a far rientrare nella platea dei beneficiari della sospensione dell'imposta anche talune categorie di immobili che fanno riferimento

all'erogazione di importanti servizi di assistenza, tra cui le case di riposo: sulle parti di competenza della Commissione Finanze, infatti, si è ritenuto opportuno rinviare alla futura riforma della fiscalità immobiliare l'esame delle questioni strutturali più rilevanti, confidando nell'intenzione del Governo di portarla effettivamente a termine.

Fa notare, quindi, come la maggior parte delle proposte di modifica presentate mirino ad incidere sul tema della CIG in deroga e su quello della proroga dei contratti a tempo determinato del pubblico impiego, rilevando come tali emendamenti intendano evidenziare talune fondamentali questioni, fatte emergere anche da molti dei soggetti ascoltati in sede di audizione presso le Commissioni riunite e connesse alle modalità di copertura e alla quantificazione degli oneri finanziari. Si tratta, a suo avviso, di comprendere che la quantità delle risorse impiegate, che molti degli auditi hanno ritenuto ampiamente insufficienti, nonché la qualificazione delle risorse stesse, costituiscono un significativo nodo politico, che spetta al Governo e alla maggioranza sciogliere. Paventa, al riguardo, il rischio che le risorse al momento stanziare si rivelino inadeguate a coprire il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, invocando altresì una seria riflessione sugli attuali sistemi di copertura finanziaria, che, a suo avviso, rischiano di incidere negativamente su altri settori del mondo del lavoro, legati alla formazione professionale o alla contrattazione di secondo livello.

Quanto alla parte del decreto – legge relativa alla proroga dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, osserva come le proposte di modifica presentate dal suo gruppo mirino a delineare l'avvio di un progressivo processo di stabilizzazione di tali lavoratori, in armonia con un chiaro orientamento favorevole già espresso, in linea di principio, dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in sede di audizione presso le Commissioni riunite I e XI della Camera. A conferma, peraltro, del particolare interesse manifestato dal-

l'Esecutivo nei confronti di un progressivo sblocco della situazione contrattuale nel pubblico impiego, cita anche il differimento dell'espressione del parere parlamentare su due atti del Governo in materia di armonizzazione previdenziale e blocco degli automatismi stipendiali, sui quali si è ritenuto, d'accordo con l'Esecutivo e con i gruppi, di svolgere adeguati approfondimenti, anche al fine di coinvolgere adeguatamente le parti sociali. Fa altresì presente che le proposte emendative del suo gruppo sono volte anche al riconoscimento della specificità di talune particolari categorie di lavoratori precari del pubblico impiego, come quelli del comparto scuola, per i quali, per specifiche modalità organizzative connesse alla continuità di svolgimento dell'anno scolastico, si impone un trattamento diversificato di salvaguardia.

Raccomanda, in conclusione, un'attenta riflessione sulle proposte emendative presentate, facendo notare come esse intendano introdurre nella discussione prioritarie emergenze di natura politica, sulle quali auspica che il Governo compia le scelte più opportune.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottolinea come le esigenze sottese all'intervento legislativo in esame, risultino sostanzialmente condivise da tutti i gruppi politici, a prescindere dalla loro appartenenza alla maggioranza di Governo.

In tale contesto ritiene che l'azione delle Commissioni sui temi, fondamentali, della fiscalità immobiliare, debba essere primariamente finalizzata a rispondere alle necessità delle famiglie e del sistema produttivo, favorendo la ripresa del Paese nel suo complesso.

In tale prospettiva evidenzia come la presentazione della proposta di legge C. 1122, sottoscritta da quasi tutti i gruppi politici, volta a riprendere integralmente il contenuto della delega per la riforma del sistema fiscale approvata dalla sola Camera nella precedente Legislatura, costituisca uno strumento prioritario per dare risposta anche ad esigenze che non riguardano esclusivamente i proprietari di im-

mobili, ma l'intero sistema economico, ancor prima che il Governo adotti specifici interventi legislativi in questa materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio dell'audizione, da parte della Commissione Finanze, del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia

e delle finanze, avverte che gli ulteriori iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti potranno intervenire nella prossima seduta di esame del provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (C. 1012 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Nelle more di una complessiva riforma *fino a:* utilizzati per attività produttive.

- 1. 5.** Giorgis, Cicu, Businarolo, Balduzzi, Fabbri, Tagliatalata, Turco.

Al comma 1, dopo le parole: patrimonio immobiliare, *aggiungere le seguenti:* e di quella relativa alla fiscalità comunale.

- 1. 9.** Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaldo, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo le parole: tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, *aggiungere le seguenti:* e dell'addizionale comunale all'IRPEF.

- 1. 8.** Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaldo, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo le parole: volta, in particolare, *aggiungere le seguenti:* ad escludere dall'applicazione dell'imposta

municipale propria gli immobili, per un valore di acquisto inferiore a 300.000 euro, gravati da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale contratto da soggetti con meno di 50 anni di età.

- 1. 1.** Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo le parole: volta, in particolare, *aggiungere le seguenti:* ad escludere dall'applicazione dell'imposta municipale propria gli immobili gravati da mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale contratto da soggetti con meno di 50 anni di età.

- 1. 2.** Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, *aggiungere le seguenti:* a escludere dall'applicazione di imposta municipale propria l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

- 1. 3.** Caparini, Busin, Fedriga.

Al comma 1 dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, *aggiungere le seguenti:* ad escludere dall'imposizione dell'imposta municipale propria le unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito a fa-

miliari del soggetto stesso fino al primo grado di parentela.

1. 4. Gianluca Pini, Busin, Fedriga.

Al comma 1, dopo le parole: potestà impositiva a livello statale e locale, aggiungere le seguenti: a escludere dall'applicazione di imposte sul possesso di immobili i fabbricati ad uso produttivo.

1. 25. Busin, Fedriga.

Al comma 1, dopo le parole: determinazione del reddito d'impresa aggiungere le seguenti: e del valore della produzione netta.

* **1. 7.** Elvira Savino.

Al comma 1, dopo le parole: determinazione del reddito d'impresa aggiungere le seguenti: e del valore della produzione netta.

* **1. 10.** Colaninno, Petrini, Giampaolo Galli.

Al comma 1, dopo le parole: ai fini della determinazione del reddito di impresa aggiungere le seguenti: sia ai fini IRAP sia ai fini IRES.

1. 11. Busin, Fedriga.

Al comma 1, dopo le parole: per attività produttive, aggiungere le seguenti: ovvero misure alternative per la riduzione del carico fiscale gravante sui beni strumentali all'attività produttiva.

1. 67. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribauda, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo le parole: per attività produttive aggiungere le seguenti: e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. 6. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: A/9 aggiungere le seguenti: l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto nel comune di iscrizione AIRE è considerata adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata o appartenga alle categorie specificate nel paragrafo precedente.

1. 12. Picchi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

1. 16. Paglia, Lavagno, Ragosta, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) unità immobiliari appartenenti alle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

1. 13. Mattiello.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari fuori sede, si intende rispettato il requisito della abitazione principale ove l'unità abitativa e relative pertinenze siano adibite a dimora abituale, ancorché non sussista il requisito della residenza anagrafica.

1. 14. Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; tra più unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dal medesimo soggetto è sospeso il versamento della prima rata per la sola unità immobiliare indicata dal medesimo contribuente.

1. 15. Stumpo, Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Zoggia.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) a decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per l'unità

immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla lettera *c-bis)* del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 23. Gianluca Pini, Busin, Fedriga.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le unità immobiliari, ancorché non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, se concesse dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere di cui al comma *c-bis)* dell'articolo 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 24. Gianluca Pini, Busin, Fedriga.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera *c-bis*), opera fino al limite massimo di 250 milioni di euro per il 2013. Al minor gettito derivante dalla stessa, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 18. Busin, Fedriga.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In relazione alla sospensione del pagamento della rata IMU riservata allo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare prelevamenti per anticipazioni a carico delle risorse esistenti presso la contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio » per un importo non superiore a 2.500 milioni di euro. Entro il 15 ottobre 2013, con successivi decreti del Ministro dell'economia e finanze, sono riversate le somme prelevate nella suddetta contabilità speciale a carico delle entrate del maggior gettito conseguente dalla complessiva riforma di cui al comma 1.

1. 63. Pisano, Barbanti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Chimienti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) immobili strumentali all'attività d'impresa classificati nella categoria D, esclusi quelli classificati nella categoria D/5.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 con le seguenti: 35, e sostituire le parole: 12,5 con le seguenti: 29,1.

1. 17. Giorgia Meloni, Maietta.

Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) è inoltre sospesa con le modalità di cui al presente comma la modifica del moltiplicatore di cui all'ultimo periodo della lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere di cui al comma *c-bis*) dell'articolo 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 20. Busin, Fedriga.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) fabbricati ad uso produttivo.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere di cui ai comma *c-bis*) dell'articolo 1, pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 21. Busin, Fedriga.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) immobili a uso produttivo che sono classificati (C3).

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2013 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg ».

1. 64. Pesco, Pisano, Barbanti, Chimienti, Cancelleri.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le unità immobiliari di proprietà di appartenenti alle Forze armate e di polizia non adibite ad abitazione principale a causa di esigenze di servizio.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 con le seguenti: 18,7, e sostituire le parole: 12,5 con le seguenti: 13.

1. 22. Giorgia Meloni, Maietta.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) unità immobiliari appartenenti ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, ricadenti nei comuni che non abbiano riconosciuto tali immobili come abitazione principale.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 milioni con le seguenti:

20,4 milioni e sostituire le parole: 5,1 milioni con le seguenti: 7,3 milioni.

1. 19. Bueno, Merlo, Borghese, Ottobre.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il versamento della maggiorazione dell'aliquota standard di cui all'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 milioni e 5,1 milioni rispettivamente con le seguenti: 19,2 milioni e 6,1 milioni.

1. 62. Pisano, Barbanti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Chimienti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al precedente comma 1, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre, n. 214, è sospeso anche per gli immobili posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio appartenenti al gruppo catastale D.

1-ter. All'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte in fine, le parole: « , ad eccezione di quello derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale « D » posseduti dai comuni e siti nel proprio territorio ».

1. 27. Paglia, Ragosta, Lavagno, Di Salvo, Airaudo, Placido, Boccadutri.

(Inammissibile limitatamente al capoverso comma 1-ter)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 13, comma 4, lettera d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; » sono abrogate.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso le maggiori entrate determinate dall'attuazione del comma 4-ter.

4-ter. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

1. 28. Ragosta, Lavagno, Paglia, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito della riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, il trattamento fiscale stabilito per le seguenti categorie di immobili deve essere equiparato a quello previsto per le categorie di immobili di cui alla lettera a) del comma 1:

a) unità immobiliari, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

b) unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari fuori sede, per le quali si intende rispettato il requisito della abitazione principale ove l'unità abitativa e relative pertinenze siano adibite a dimora abituale, ancorché non sussista il requisito della residenza anagrafica;

d) unità immobiliari presso cui dimorano abitualmente i soggetti passivi le cui abitazioni principali risultino ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del

6 aprile 2009, del 15 dicembre 2009 e del 29-31 maggio 2012, purché distrutte od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;

e) unità immobiliari a destinazione abitativa, nel limite massimo di una per ciascun soggetto passivo, possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

f) unità immobiliari locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008;

g) le unità immobiliari possedute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, acquistato ai sensi dell'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in caso di trasferimento ad altra sede di servizio e a condizione che le stesse non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

1. 37. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro, Rossi, Nissoli, Caruso, Andrea Romano, Fauttilli, De Mita, Marazziti, Galgano, Capua, Causin, Oliaro, Vecchio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), sono considerate abitazioni principali anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e l'unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta, che la occupano a titolo di abitazione principale.

1. 29. Lavagno, Ragosta, Paglia, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1. 30. Ragosta, Paglia, Lavagno, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche alle categorie di immobili di cui alle lettere a) e b) concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterali entro il primo grado di parentela.

Conseguentemente, al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* 18,2 milioni di euro *con le seguenti:* 22,2 milioni di euro;

b) *sostituire le parole da:* 5,1 milioni di euro *fino alla fine del comma con le seguenti:* 9,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7,1 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. 36. Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare, e relative perti-

nenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta che la occupano a titolo di abitazione principale.

1. 31. Lavagno, Ragosta, Paglia, Airaudo, Di Salvo, Placido, Boccadutri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del presente decreto si intendono parificate alle abitazioni principali le unità immobiliari di proprietà di appartenenti alle Forze armate e di polizia che risiedono fuori sede per esigenze di servizio.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: 18,2 *con le seguenti:* 18,7, *e sostituire le parole:* 12,5 *con le seguenti:* 13.

1. 26. Giorgia Meloni, Maietta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000; n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993».

* **1. 32.** Busin, Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000; n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993 ».

* 1. 34. De Micheli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le categorie di immobili di cui alla lettera c) del comma 1, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 novembre 2013.

1. 33. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Sono in ogni caso censite nella categoria catastale E/1 le aree private possedute dalle aziende

di trasporto di persone destinate a parcheggio, sosta e rimessaggio di autobus ».

1. 35. Ragosta.

(Inammissibile)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per l'anno medesimo aggiungere le seguenti: oppure del gettito previsto dai Comuni per il 2013 in forza di modifica delle aliquote da applicare.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole da: pari a fino alla parola: provvede, e sostituire le parole: quanto a 5,1 milioni di euro con le seguenti: importo rimanente.

1. 38. Giorgia Meloni, Maietta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 222 del medesimo decreto legislativo, non si applica nel caso di cui al precedente comma 2.

1. 39. Giorgia Meloni, Maietta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, per l'anno 2013 non si applica il limite all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1. 42. Guerra, Lorenzo Guerini, De Melech, Fragomeli, Lodolini, Ribauda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rileva l'ammontare del-

l'anticipazione corrispondente all'incremento del limite massimo disposto dal comma 2 e dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

1. 40. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-*bis* nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267.

1. 43. Lorenzo Guerini, Marchi, De Melech, Fragomeli, Guerra, Lodolini, Ribauda, Rossomando.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente controllata dal tesoriere stesso. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

* **1. 41.** De Micheli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente controllata dal tesoriere stesso. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.

* **1. 65.** Pagano.

(Inammissibile)

Al comma 3, dopo le parole: anticipazioni di tesoreria aggiungere le seguenti: fino alla misura di cui al comma 2.

1. 45. Guerra, Lorenzo Guerini.

Al comma 3, dopo le parole: sono rimborsati aggiungere le seguenti: entro il 31 dicembre 2013 e dopo le parole: con modalità sopprimere le seguenti: e termini.

1. 44. Busin, Fedriga.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre, n. 214, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che appartenga al medesimo nucleo familiare e con esso convivente.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 46. Busin, Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 sono estese anche alle Unioni di Comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun Comune componente dell'Unione ai sensi del comma 2.

1. 47. Guerra, Lorenzo Guerini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le somme derivanti dall'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2 sono computate, ai fini del Patto di Stabilità, al pari delle entrate tributarie.

1. 68. Busin, Fedriga.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso in cui le richieste dei Comuni per l'anticipazione di tesoreria siano maggiori di quanto stimato dall'Allegato A al presente decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad aumentare l'onere di cui al comma 3 ed effettuare le relative compensazioni finanziarie.

1. 51. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora le richieste dei comuni per l'anticipazione di tesoreria siano superiori a quanto stimato dall'Allegato A al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad effettuare le relative compensazioni finanziarie.

1. 58. Lorenzo Guerini, De Menech, Frangomeli, Lodolini, Guerra, Ribauda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

1. 50. Lorenzo Guerini, De Menech, Frangomeli, Lodolini, Guerra, Ribauda, Rubinato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere in fine le parole: « ad eccezione di quello derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai comuni e siti sul proprio territorio; »

1. 53. Paglia, Ragosta, Lavagno, Di Salvo, Airaudo, Placido, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « di attività », sono aggiunte le seguenti: « di ricerca scientifica ».

1. 60. Busin, Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto infine, il seguente periodo:

« L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Al minor gettito derivante dalla disposizione di cui al precedente periodo, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero ».

1. 49. Busin, Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

« 9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per i fabbricati di cui ai periodo precedente, già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esclusione dall'imposta opera fintanto che permanga la destinazione alla vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione ».

*** 1. 48.** Busin, Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

« 9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. Per i fabbricati di cui al periodo precedente, già ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esclusione dall'imposta opera fintanto che permanga la destinazione alla vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente disposizione ».

*** 1. 56.** Pizzolante, Polverini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

« 9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ».

1. 55. Pizzolante, Polverini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: « dalle comunità montane » sono inserite le seguenti: « dalle associazioni e dagli enti comunque denominati gestori di demani civici collettivi ».

1. 57. Mazzoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

* 1. 52. Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'an-

nualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

* 1. 59. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Guerra, Ribaldo, Rubinato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali.

1. 54. Lorenzo Guerini, De Menech, Fragomeli, Lodolini, Guerra, Ribaldo, Rubinato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere, il seguente:

4-bis. All'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, le parole: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani » sono soppresse.

1. 61. Lorenzo Guerini, De Menech, Frangomeli, Lodolini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti di spesa 35 milioni di euro per l'anno 2013 e di 73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 è esclusa dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: « 4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati ».

3. Le modalità attuative del comma 2, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 2, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 35 milioni di euro per l'anno 2013 e a decorrere dall'anno 2014 non inferiori a 73 milioni di euro, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-

legge, senza conseguenze discriminatorie o distorsive in relazione alle caratteristiche dei diversi prodotti, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dei 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.

4. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « commi 1, 2 e 4 » sono sostituite dalle seguenti « commi 1, 2, 4 e 4-bis » e al comma 1, dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « tabacchi lavorati » sono aggiunte le seguenti: « e dei prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis ».

5. All'onere derivante al comma 1, pari a 35 milioni per l'anno 2013 e 73 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4.

1. 011. Villarosa, Cancellieri, Barbanti, Ruocco, Pesco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis

1. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli immobili ad uso produttivo.

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis: All'onere di cui all'articolo 1-bis, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal

2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

1. 04. Busin, Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Restituzione IMU versata nell'anno 2012 sulla prima casa).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati le modalità e i tempi per la restituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versata con riferimento all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992, e successive modificazioni.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla remunerazione degli strumenti finanziari emessi in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'articolo 23-sexies del decreto legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. La restituzione delle somme avviene in un arco di tempo pluriennale che rispetta il piano di rientro delle entrate di cui al comma 3.

1. 010. Giorgia Meloni, Maietta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Interpretazione autentica per il riconoscimento della retroattività del requisito della ruralità ai fini dell'imposta comunale sugli immobili).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 14-bis dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.»

1. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Oliverio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Esenzione fabbricati rurali).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993 ».

1. **06.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Proroga iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano).

1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 30 novembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2013 ».

1. **05.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Sanatoria effetti domande di variazione della categoria catastale).

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « 30 settembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 ».

1. **01.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di procedure esecutive).

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità degli immobili locati ad uso di prima abitazione sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013.

2. I pignoramenti e le alienazioni di immobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013.

1. **08.** Giorgia Meloni, Maietta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Impignorabilità della prima casa).

1. Dopo l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

ART. 76-bis.

(Limiti all'espropriazione immobiliare).

1. La casa di abitazione non di lusso e i locali o immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale, è impignorabile per debiti verso le Pubbliche

Amministrazioni. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai mutui e/o fidejussioni volontarie. Le disposizioni del comma 1 non si applicano, altresì, nei casi di sequestro e confisca posti in essere in applicazione delle norme contro criminalità organizzata.

1. 09. Giorgia Meloni, Maietta.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: dovrà essere attuata, *inserire le seguenti:* tenendo conto dell'equiparazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare che non risulta locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero e.

2. 1. Stumpo, Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Zoggia.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: contenuti nelle Conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013.

2. 3. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaldo, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì tenere conto della necessità di superare il meccanismo dei moltiplicatori automatici di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, adottando, in attesa della riforma del catasto dei fabbricati, gli indici delle

quotazioni di mercato rilevati dall'Agenzia del territorio – OMI su base comunale, e di micro-zona per i comuni di maggiori dimensioni.

2. 4. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaldo, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì tenere conto della necessità di ridurre l'imposizione fiscale sui fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, a condizione che l'intervento edilizio riguardi ristrutturazioni e riqualificazioni del patrimonio già esistente.

2. 9. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaldo, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì definire le agevolazioni in favore dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, anche mediante l'inserimento in una apposita categoria catastale, ferme restando l'autonomia regolamentare dei comuni e le agevolazioni previste per quelli ad uso abitativo.

2. 6. Causi, Fregolent, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaldo, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì prevedere agevolazioni per le unità

immobiliari residenziali locate a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. 5. Causi, Misiani, Fregolent, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga, Valiante.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma dovrà altresì tenere conto, per ciò che concerne il nuovo assetto dei tributi propri comunali, della necessità di ripristinare l'autonomia regolamentare dei comuni in materia di esenzioni, detrazioni e assimilazioni.

2. 7. Causi, Fregolent, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La riforma, nel disciplinare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovrà tenere conto della natura propria di prestazione patrimoniale imposta per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, eliminando la maggiorazione di importo fisso per metro quadrato di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. 8. Causi, Fregolent, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudò, Rostan, Sanga.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ogni anno, entro il 30 settembre, a pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi al trattamento economico del Presidente del Consiglio, dei Ministri e dei Sottosegretari, dei componenti degli uffici di diretta collaborazione e dei consulenti da essi nominati. Cura inoltre, entro il termine di 3 mesi dal suo ingresso in carica, la pubblicazione dei dati relativi allo stato patrimoniale dettagliato dei membri del Governo e l'elencazione dei beni strumentali di valore superiore a 500 euro concessi in uso dall'amministrazione per l'esercizio del mandato.

2. 10. Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa, Cancellieri, Chimienti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al comma 3.3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Le mancate entrate per i comuni sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Giulietti, Sereni, Verini, Ascani.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali », dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dal primo e dal secondo periodo del presente articolo, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

3. 1. Cicu, Giorgis, Businarolo, Balduzzi, Fabbri, Tagliatela, Turco.

Al comma 1, sostituire le parole: assumono le funzioni con le seguenti: ricoprono le cariche.

3. 8. Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, dopo la parola: Ministro inserire le seguenti: , Viceministro.

* **3. 2.** Giorgia Meloni, Maietta.

Al comma 1, dopo la parola: Ministro inserire le seguenti: , Viceministro.

* **3. 3.** Fedriga, Busin.

Al comma 1, dopo la parola: Ministro inserire le seguenti: , Viceministro.

* **3. 11.** Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le parole « 30 giugno 2013 » sono sostituite con le parole « 31 dicembre 2013 ».

1-ter. Il comma 2-ter dell'articolo 10, del decreto-legge n. 35 del 2013 è abrogato.

3. 5. Sottanelli, Causi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le pensioni, ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

3. 6. Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione del protrarsi della grave crisi economica finanziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, il trattamento retributivo economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compresi eventuali trattamenti di quiescenza, inden-

nità e voci accessorie nonché eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, non può superare l'importo di 200.000 euro. Qualora superiore, si riduce al predetto limite.

1-ter. La pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9 e la pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 non sono cumulabili in alcun modo con redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di riduzione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui ai commi 1-bis, 1-ter dell'articolo 3, sono assegnate all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per essere destinate alla micro imprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. 12. Ruocco, Cancelleri, Chimienti, Pesco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione del protrarsi della grave crisi economica finanziaria,

per l'anno 2013 il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale deliberano autonomamente riduzioni di spesa per il personale e di natura amministrativa con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per un importo non inferiore a euro 20.000.000 per ciascuna amministrazione.

1-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

2) alla lettera b) sostituire le parole: « 40 milioni con le seguenti: « 60 milioni ».

1-quater. Le risorse rivenienti dai risparmi derivanti dalle norme di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono versate al Bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

3. 10. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Chimienti, Villarosa, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione del protrarsi della grave crisi economica finanziaria, per l'anno 2013 il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Corte Costituzionale deliberano autonomamente riduzioni di spesa per il personale e di natura amministrativa con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti per un importo non inferiore a euro 20.000.000 per ciascuna amministrazione.

1-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: « 10 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

2) alla lettera *b*) sostituire le parole: « 40 milioni » con le seguenti: « 60 milioni ».

1-quater. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* dell'articolo 3, sono assegnate all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per essere destinate alla micro imprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma *7-bis* del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. 16. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in misura tale che, a decorrere dal termine sopra indicato e fino al 31 dicembre 2015, esse non superino il ventiquattresimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

3. 14. Ruocco, Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012,

n. 96, sono aboliti. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al presente comma, sono assegnate all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per essere destinate alla micro imprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma *7-bis* del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. 15. Barbanti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Chimienti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, la parola « dodicesimo » è sostituita dalla seguente: « ventiquattresimo ».

3. 13. Ruocco, Cancelleri, Pesco, Villarosa, Barbanti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I ministri, viceministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418, né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47 della legge n. 146 del 1980. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dell'interessato agli uffici dei dicasteri

competenti entro il settimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 9. Dadone, Cozzolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.

3. 4. Fedriga, Busin.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2.

3. 02. Cancelleri, Pesco, Villarosa, Pisano, Barbanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico).

1. All'articolo 14, comma 1, lettera f), e comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le parole: « secondo grado », sono sostituite con le seguenti: « primo grado ».

3. 01. Fragomeli, Guerini, De Menech, Petrini, Carbone, Ginato, Sanga, Tentori.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista della attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo

18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante « Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita », sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per lo stesso fine.

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 800.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,80 per cento.

1-*ter*. Entro il 31 luglio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1-*bis* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 31 luglio di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 2. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, le risorse finanziarie nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante « Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita », sono incrementate per l'anno 2013 di una somma pari alle maggiori entrate fiscali derivanti dalle

disposizioni di cui ai successivi commi da 1-*bis* a 1-*octies*. Eventuali risorse non utilizzate nel corso del 2013 potranno essere utilizzate a decorrere dal 2014 per lo stesso fine.

1-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 23 per cento ».

1-*ter*. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n.201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.

1-*quater*. Nell'ambito della Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, sono soppressi i contributi autorizzati, qualora non corrispondano ad impegni già assunti, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 552, Tabella E, per la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché i contributi autorizzati, di cui alla medesima Tabella E, per interventi a favore del settore aeronautico. Sono altresì soppressi i contributi autorizzati, sotto forma di spesa per investimenti, per la prosecuzione del citato programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM previsti dalla Tabella 11 del Ministero della difesa allegata al disegno di legge di bilancio 2013.

1-*quinqüies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti

percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

1-*sexies*. Per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n.7, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per un importo di 150 milioni di euro.

1-*septies*. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

1-*octies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*septies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 3. Placido, Di Salvo, Airaudo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 1, sopprimere l'alinea.

4. 1. Cicu, Giorgis, Businarolo, Balduzzi, Fabbri, Taglialatela, Turco.

Al comma 1, alinea, dopo le parole lavoratori aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori dipendenti degli studi professionali.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012, dopo le parole: « settori produttivi » sono aggiunte le seguenti: « compreso il settore delle libere professioni ».

* **4. 7.** Fedriga, Busin, Molteni.

Al comma 1, alinea, dopo le parole lavoratori aggiungere le seguenti: compresi i lavoratori dipendenti degli studi professionali.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012, dopo le parole: « settori produttivi » sono aggiunte le seguenti: « compreso il settore delle libere professioni ».

* **4. 8.** Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tinagli, Antimo Cesaro.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga,

con corrispondente riduzione di 250 milioni di euro per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi, nonché di 350 milioni di euro derivanti da quanto previsto dal successivo comma 1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 23 per cento ».

1-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-quater. L'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.

4. 4. Airaudò, Di Salvo, Placido, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di euro 500 milioni per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del-

l'indennità ai sensi della legge n. 418 del 1999 e fissazione del tetto a 5.000 euro netti mensili delle pensioni ovvero dei vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo.

4. 6. Fedriga, Busin.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 21 dicembre 1978, n. 845 aggiungere le seguenti: che non sono destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua,.

4. 9. Airaudo, Placido, Di Salvo, Ragosta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: versate dall'INPS, aggiungere le seguenti: utilizzando prioritariamente le somme non destinate ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

4. 10. Bernardo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, inserire le seguenti: e di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

4. 5. Luciano Agostini, Oliverio, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 219 milioni di euro, con le seguenti: 719 milioni di euro.

Conseguentemente alla medesima lettera c), dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:

4) Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge

n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: « In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui;

5) Le pensioni, ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni

previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

6) La legge 9 novembre 1999, n. 418, è abrogata.

4. 11. Fedriga, Busin.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) quanto a 500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

4. 12. Fedriga, Busin.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Ai datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di qualunque età inoccupati ovvero soggetti di età superiore a quaranta anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita di occupazione ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n.223, l'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevato di duemila euro per ogni assunzione effettuata.

1-ter. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma *1-bis* del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ridotte:

a) di 17 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;

b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;

c) di 13 punti percentuali, nel terzo anno di assunzione;

d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;

e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

1-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione dei commi *1-bis* ed *1-ter* sono destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, in aggiunta a quanto previsto dal comma 65 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. 13. Gianluca Pini, Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *inserire le seguenti:* nonché delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 21. Cinzia Maria Fontana, Gnechi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

Al comma 2, sostituire le parole: acquisito il parere della Conferenza permanente con *le seguenti:* d'intesa con la Conferenza permanente.

4. 16. Di Salvo, Placido, Airaudo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 2, dopo le parole: parti sociali, *aggiungere le seguenti:* compresi i rappresentanti sindacali delle libere professioni.

* **4. 18.** Fedriga, Busin, Molteni.

Al comma 2, dopo le parole: parti sociali, *aggiungere le seguenti:* compresi i rappresentanti sindacali delle libere professioni.

* **4. 19.** Zanetti, Sottanelli, Sberna, Tina-
gli, Antimo Cesaro.

*Al comma 2, apportare le seguenti mo-
dificazioni:*

a) dopo le parole: criteri di concessione *aggiungere la seguente:* uniformi;

b) sopprimere le parole: , nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati,;

c) sopprimere le parole: , con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari;

d) aggiungere in fine, il seguente periodo: Qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca immediatamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e

dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi.

4. 15. Placido, Di Salvo, Airaudo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

*Al comma 2 apportare le seguenti mo-
dificazioni:*

a) dopo le parole: criteri di concessione *aggiungere la seguente:* uniformi;

b) sopprimere le parole: , nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati,;

c) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza occupazione, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino o rendano difficoltoso l'accesso ai benefici previsti.

4. 14. Airaudo, Placido, Di Salvo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 2, dopo le parole: criteri di concessione *aggiungere la seguente:* uniformi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere le seguenti parole: , con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari.

4. 17. Placido, Airaudo, Di Salvo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 2, dopo le parole: alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari *inserire le seguenti:* , tenendo altresì conto della particolare situazione in

cui si trovano i lavoratori delle aziende partecipate dei Comuni in dissesto finanziario.

4. 20. Fregolent, Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Mada, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza occupazione, i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga non devono determinare restrizioni e vincoli che di fatto limitino, impediscano o rendano difficoltoso l'accesso ai benefici previsti.

4. 23. Placido, Airaudo, Di Salvo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. 59. I relatori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora dal monitoraggio dell'andamento degli ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerga non sufficiente la provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca immediatamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi.

4. 22. Di Salvo, Placido, Airaudo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura

ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

*** 4. 24.** De Micheli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

*** 4. 26.** Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono estesi alle società partecipate delle pubbliche amministrazioni.

4. 25. Bargerò.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di

indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. 60. I relatori.

Al comma 4, dopo le parole: 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere le seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: « In considerazione della specificità del comparto e per assicurare la continuità didattica, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, i contratti di cui al periodo precedente possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014 », e.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

4. 28. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costan-
tino, Fratoianni, Boccadutri.

Al comma 4, dopo le parole: 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere le seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: « In considerazione della specificità del com-

parto e per assicurare la continuità didattica, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, i contratti di cui al periodo precedente possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014 », e.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

4. 30. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costan-
tino, Fratoianni, Boccadutri.

Al comma 4, dopo le parole: 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere le seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: « In considerazione della specificità del comparto e per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di cui al periodo precedente possono essere prorogati fino al 31 agosto 2014 », e.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

4. 29. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costan-
tino, Fratoianni, Boccadutri.

Al comma 4, sostituire le parole: le parole « 31 luglio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 » con le seguenti:

1) le parole: « fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, »;

2) le parole: « il 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2014 »;

3) le parole: « i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto » sono sostituite dalle seguenti: « i contratti di lavoro non a tempo indeterminato »;

4) le parole: « previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente

già sottoscritti, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013. Dal 2014 è abrogata la norma di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 ».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

4. 32. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costan-
tino, Fratoianni, Boccadutri.

Al comma 4, sostituire le parole: « 31 luglio 2013 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2013 » con le seguenti: « fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, » e le parole: « il 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 luglio 2014 ».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

4. 31. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costan-
tino, Fratoianni, Boccadutri.

Al comma 4, sostituire le parole: il 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* il 31 dicembre 2014 *e aggiungere, in fine, le seguenti:* e « i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato » *con le seguenti:* « i contratti di lavoro non a tempo indeterminato ».

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

4. 35. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costan-
tino, Fratoianni, Boccadutri.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* 31 dicembre 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

4. 34. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costan-
tino, Fratoianni, Boccadutri.

Al comma 4, sostituire le parole: il 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* il 31 luglio 2014.

4. 33. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Giordano, Costan-
tino, Fratoianni, Boccadutri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione avvia un confronto con le Organizzazioni sindacali e le Regioni al fine di individuare regole uniformi per la progressiva stabilizzazione del personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni.

4. 39. Airaudo, Di Salvo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 inserire il seguente comma:

« 3-*quater*. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, è rifinanziato il "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 31 dicembre 2013, sono fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione, fatto salvo che i predetti soggetti devono essere stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 20 maggio 2013 e siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Al personale che, pur presentando gli altri requisiti richiesti, sia stato assunto a tempo determinato con procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive. È fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell'autore della violazione. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 secondo quanto previsto dal successivo comma 4-*bis* ».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale ».

4. 27. Airaudo, Di Salvo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di prevenire situazioni di grave disagio sociale e per evitare disparità di trattamento fiscale, con altri contribuenti oggetto di transazione fiscale le procedure di riscossione coattiva nel caso di lavoratori agricoli stagionali, non sono gravate da alcun onere né interessi.

4. 36. Faenzi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 163, comma 1, della legge 18 agosto del 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli Enti

locali, nelle more di approvazione del bilancio di previsione, qualora norme statali ne abbiano differito il termine, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore a quanto definitivamente accertato nell'ultimo bilancio approvato».

4. 41. Cimbro, Bargerò, Laforgia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale in servizio presso l'istituto con rapporto di lavoro subordinato, compreso quello dirigenziale, che, nella fase di sperimentazione gestionale, è stato reclutato dall'ente con concorso pubblico, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere inquadrato, previa procedura selettiva, nei ruoli dell'istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Istituto può provvedere, altresì, all'attivazione delle procedure di mobilità per la copertura degli altri posti vacanti in pianta organica ».

4-ter. All'attuazione del comma *4-bis* si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente per il finanziamento dell'istituto. A tal fine con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono accertate le disponibilità finanziarie di cui al periodo precedente aventi natura permanente e da destinare agli interventi di cui al comma *4-bis*; tali disponibilità costituiscono limite di spesa per procedere alla stabilizzazione del personale individuato a norma del comma *4-bis*.

4. 38. Burtone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adot-

tare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, può essere disposta l'ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2014, del termine di cui al comma 4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse in entrata al bilancio dello Stato nell'anno 2014.

4. 40. Gregori.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal primo luglio 2013. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla disposizione di cui ai commi *5-bis* e *5-ter*.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extra Unione europea in possesso di titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1° aprile 2011 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2013, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1° aprile 2011, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo *1-ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: “adibendoli” fino alla fine del comma medesimo sono soppresse;

2) al comma 4, è soppressa la lettera d);

3) al comma 4, lettera f) le parole da: “e che, in caso” fino alla fine della medesima lettera sono soppresse;

4) il comma 6 è soppresso;

5) al comma 7, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

5-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 130 milioni per l'anno 2013 e 321 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS, fino alla concorrenza di 110 milioni per il 2013 e 300 milioni a decorrere dal 2014, a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni del comma medesimo.

4. 43. Airaudo, Placido, Di Salvo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'O.P.C.M. 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal primo luglio 2013. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

4. 42. Placido, Di Salvo, Airaudo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

5. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2013 ».

4. 44. Giorgis, Cicu, Businarolo, Bal-
duzzi, Fabbri, Tagliatela, Turco.

*Al comma 5, sostituire le parole: pro-
rogato al 31 dicembre 2013 con le seguenti:
prorogato al 31 luglio 2014.*

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del medesimo comma con il seguente: A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita ».

4. 45. Placido, Di Salvo, Airaudo, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno procedendo ad una riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

4. 57. Cozzolino, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno procedendo ad una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. 58. Cozzolino, Barbanti, Cancelleri, Villarosa.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « , i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le Unioni di comuni »;

b) le parole: « dell'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2004 ».

4. 48. Lorenzo Guerini, De Menech, Frangomeli, Lodolini, Ribaudò.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge

7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni ».

4. 50. Lorenzo Guerini, De Menech, Frangomeli, Lodolini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi copribile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico”.

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti

delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio”.

5-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 6-quater è soppresso.

4. 51. Lorenzo Guerini, De Menech, Frangomeli, Lodolini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: “prorogabile, per il solo anno 2013, fino al 31 dicembre 2013, per i lavoratori non ancora ricollocati al lavoro”. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 253.000 euro, è effettuata a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito degli stanziamenti del Ministero dell'interno.

4. 52. Giorgia Meloni, Maietta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.

*** 4. 46.** Fedriga, Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli

operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.

*** 4. 49.** Elvira Savino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47 le parole: “1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2019”;

b) al comma 48, lettera a), le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

**** 4. 47.** Madia, Gnechchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47 le parole: “1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2019”;

b) al comma 48, lettera a), le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

**** 4. 61.** Polverini, Pizzolante, Baldelli, Bosco, Giammanco, Mottola.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:

ART. 4-bis.

1. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

4. 53. Di Salvo, Airaudo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Boccadutri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Gli enti locali che usufruiscono dei buoni lavoro (cosiddetto "voucher") per la retribuzione di prestazioni di natura occasionale accessoria effettuate da persone in disagio sociale, prive di ammortizzatori o di prestazioni sostitutive del

reddito, entro i limiti fissati dalla normativa vigente, possono considerare tale spesa tra le componenti da sottrarre alla spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

4. 54. De Menech, Rubinato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di poter assicurare al settore della pesca l'attuazione della cassa integrazione guadagni in deroga, le somme di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementate di ulteriori 15 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie individuate dal precedente comma 1.

4. 56. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (*Esame e rinvio*) 64

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1139 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sulla nomina del relatore per la X Commissione che ha appreso solo dalle convocazioni delle Commissioni, non essendo stata preannunciata durante lo svolgimento dell'ufficio di presidenza riunite. Pur nella consapevolezza che la nomina dei relatori è prerogativa dei presidenti delle Commissioni che, a termini di regolamento, non sono tenuti a sottoporla alla

valutazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avanza perplessità sulla scelta del deputato Fitto quale relatore del provvedimento in esame. Ricorda infatti che il collega Fitto è stato Presidente della regione Puglia e che ha subito recenti condanne penali.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, sottolinea che la scelta dei relatori da parte dei presidenti delle Commissioni riunite ha tenuto conto di un criterio di alternanza tra i gruppi di maggioranza particolarmente necessario nell'esame di un provvedimento di iniziativa governativa. Lascia alle considerazioni personali dei presenti e all'eventuale replica dell'interessato la valutazione sulle vicende giudiziarie dell'onorevole Fitto.

Raffaele FITTO (PdL), *relatore per la X Commissione*, dichiara preliminarmente di avere accettato con piacere l'invito della presidenza delle Commissioni a svolgere la funzione di relatore del provvedimento in esame. Con riferimento alle questioni sollevate dal deputato Crippa, sottolinea che la conoscenza diretta delle vicende dell'acciaieria di Taranto può rappresentare un valore aggiunto per le Commissioni nel-

l'approfondimento dei contenuti del decreto-legge. In secondo luogo, giudica pregiudiziali i rilievi formulati dal collega Crippa che tuttavia non ritiene opportuno approfondire in questa sede. Intende solo aggiungere che il diritto di un deputato a sedere in Parlamento e svolgere appieno la propria funzione deriva unicamente dalle leggi vigenti e dai voti ottenuti.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per l'VIII Commissione*, osserva preliminarmente che si tratta di un provvedimento molto delicato con il quale il Governo intende adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente dei contesti nei quali si sviluppa l'attività produttiva di imprese definite strategiche ai sensi del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, «nella piena consapevolezza che un'interruzione della produzione potrebbe arrecare gravi danni all'economia nazionale, oltre che all'ambiente e alla salute degli abitanti delle comunità circostanti».

Il provvedimento si fonda, quindi, sulla doppia consapevolezza che la sopravvivenza di questo tipo di imprese è legata alla capacità di mettere in atto gli investimenti necessari a rendere compatibile sul piano ambientale gli impianti e che la condizione preliminare per assicurare l'effettiva realizzazione di tali investimenti risieda nella prosecuzione dell'attività industriale.

Per assicurare tali obiettivi, il decreto-legge in esame interviene con la nomina di una struttura commissariale straordinaria e la temporanea sospensione dei poteri degli organi societari delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato pericoli gravi per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'inosservanza, rilevata dalle autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute.

Rinviando per l'illustrazione dettagliata delle disposizioni del provvedimento al collega Fitto, si sofferma sulla vicenda dell'ILVA alla quale fa espressamente riferimento il decreto-legge (arti-

colo 2) in considerazione – come recita il preambolo – delle «risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA Spa, che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata». A tale proposito, ricorda che – secondo quanto riportato dal Ministro dell'ambiente *pro tempore* nell'informativa resa alla Camera il 28 novembre 2012 – nel mese di marzo 2012 il Ministero dell'ambiente aveva deciso di procedere alla revisione dell'AIA per lo stabilimento ILVA di Taranto, rilasciata il 4 agosto 2011, in seguito alla pubblicazione (in data 8 marzo 2012) sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* della decisione della Commissione europea 2012/135/UE, che ha indicato le migliori tecnologie disponibili da impiegare (a decorrere dal 2016) nel settore della siderurgia a livello europeo per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute; alla lettera della procura della Repubblica di Taranto, pervenuta al Ministero nel febbraio 2012, contenente le perizie epidemiologica e chimico-fisica ordinate dalla procura sullo stabilimento di Taranto; alla lettera della regione Puglia contenente gli ultimi dati sulle concentrazioni in atmosfera di benzo(a)pirene, sostanza chimica pericolosa cancerogena sicuramente prodotta dalle attività dello stabilimento ILVA. Il 26 luglio 2012, dopo l'avvio della procedura di riesame dell'AIA, con ordinanza del GIP di Taranto, su proposta della procura, era stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento, che era oggetto del riesame dell'AIA, che è nel frattempo proseguito, concludendosi con il provvedimento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 ottobre 2012 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte. In seguito, l'ILVA ha presentato il piano degli interventi, che in data 15 novembre 2012, dopo i miglioramenti richiesti dal Ministero dell'ambiente, è

stato considerato adeguato alle prescrizioni dal medesimo Ministero, congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e anche alla regione Puglia, alla provincia e al comune di Taranto. In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto il 26 novembre 2012, con cui era stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e del rigetto, in data 30 novembre 2012, da parte del medesimo GIP, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, il Governo aveva adottato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, che ha dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale, ha dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto e ha previsto la nomina di un Garante (avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge.

Ricorda che, adeguandosi al contenuto del decreto-legge n. 207, la procura di Taranto, il 5 dicembre 2012, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo e ha dato, invece, parere negativo al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. Nel successivo mese di gennaio 2013, il tribunale di Taranto ed il GIP del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato quindi disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. Successivamente, in data 24 maggio l'autorità giudiziaria di Taranto ha disposto, ai fini della confisca, il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1

miliardi di euro, a seguito del quale – come è a tutti noto – il Consiglio di amministrazione ha rassegnato le dimissioni.

Aggiunge che, dinanzi a tale situazione, il Garante ha quindi emesso una nota, datata 30 maggio e indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui è stato proposto – ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 207/2012 che prevede la possibilità per il Garante di segnalare eventuali criticità nell'attuazione dell'AIA, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria – il commissariamento dei vertici dell'azienda « a condizione che esso sia rigorosamente temporaneo e legato all'attuazione dell'AIA riesaminata ».

Raffaele FITTO (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra il contenuto del decreto-legge in oggetto. Ricorda che il decreto-legge in titolo è il terzo provvedimento d'urgenza adottato negli ultimi dieci mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto. Sottolinea altresì che il decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 231 del 2012 sul quale incide l'articolo 2 del provvedimento in titolo, ha disciplinato – in via generale – l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in crisi consentendo, alle condizioni ivi indicate, la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti. Il decreto ha inoltre dettato specifiche disposizioni destinate all'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto, che – ai sensi del medesimo decreto – costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale. Il decreto legge n. 129 del 2012, convertito dalla legge n. 171 del 2012, invece, è stato emanato al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto e faceva seguito al protocollo d'intesa stipulato il 26 luglio 2012, che prevede interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto per un ammontare di 336,7 milioni di euro.

Il decreto-legge in titolo si compone di tre articoli volti a disciplinare – in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.

In particolare, l'articolo 1 si compone di 13 commi.

Il comma 1 detta una norma di carattere generale, precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.

La portata applicativa della disposizione sembrerebbe risultare circoscritta, in forza del richiamo a tutto l'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207 del 2012, alle sole società che gestiscono almeno uno stabilimento:

per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale con apposito DPCM;

che occupi almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno;

per il quale vi sia una assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

Occorre, inoltre, che l'intervento segua un provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'ambiente, che pone la condizione dell'adempimento delle prescrizioni dell'AIA riesaminata, con il rispetto delle procedure e dei termini ivi indicati; sia esplicitamente finalizzato ad «assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili». A tali condizioni previste dalla disposizione richiamata nel testo, si aggiunge l'ulteriore contingenza – prevista

direttamente dal decreto-legge in esame – che l'attività produttiva dello stabilimento «abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale».

Il comma 1 secondo periodo, definisce la procedura di nomina ed eventuale sostituzione o revoca del commissario, per la quale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sette giorni dalla delibera di commissariamento. Alla nomina del subcommissario provvede invece il Ministro dell'ambiente.

Il comma 2 stabilisce la durata del commissariamento fissandola in 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. È inoltre specificato che la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi volti all'ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA.

Il comma 3 attribuisce al commissario i poteri ordinariamente di competenza degli organi di amministrazione dell'impresa, sospendendo i poteri di disposizione e gestione dei titolari nonché per l'intera durata del commissariamento, quelli dell'assemblea dell'impresa se costituita in società.

È, infatti, previsto il trasferimento in capo al commissario di tutti i crediti e i debiti della società, compresi quelli relativi a società facenti parte del gruppo. Il comma precisa che il trasferimento dei citati rapporti avviene ai sensi degli articoli 1339 (inserzione automatica di clausole) e 2558 (successione nei contratti) del codice civile.

Sostanzialmente, il Commissario succede nei contratti stipulati dall'azienda al pari dell'acquirente della stessa. L'articolo 2558 c.c., infatti, riguarda, in caso di cessione di azienda, il subentro dell'acqui-

rente in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

Il comma 4 interviene in merito alle garanzie dell'impresa nei confronti della quale è disposto il commissariamento. Tale garanzia si sostanzia nell'obbligo di informazione sull'andamento della gestione dell'impresa stessa al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci.

Una ulteriore garanzia per la proprietà dell'impresa consiste nell'obbligo di comunicazione al rappresentante dell'impresa da parte del commissario sia del piano di risanamento ambientale, sia del piano industriale (commi 6 e 7) preliminarmente alla rispettiva adozione. Su entrambi i piani il rappresentante può proporre osservazioni.

Per quanto riguarda gli organi di controllo, si prevede la possibilità che il Consiglio dei Ministri li sostituisca per la durata del commissariamento.

Il comma 5 prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle norme vigenti, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati (eventuali osservazioni devo essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione e valutate dal Comitato entro 90 giorni dal commissariamento).

Il comma 6 ha per oggetto la predisposizione del piano industriale da parte del commissario straordinario. Il piano, predisposto entro trenta giorni dal decreto di approvazione del piano ambientale (di cui al comma 5), deve contenere le misure per la conformazione delle attività industriali alle prescrizioni di tutela ambientale, di sicurezza e salute di cui al piano ambientale stesso. Nel procedimento di adozione del piano è previsto l'obbligo di acquisizione e valutazione delle eventuali osservazioni del rappresentante di impresa cui il piano deve essere comunicato.

Il comma 7 specifica la procedura di adozione del piano ambientale e del piano industriale prevedendo l'adozione rispettivamente con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 8 reca una norma transitoria volta a disciplinare l'attività del commissario nelle more dell'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, prevedendo che egli garantisca comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa.

Il comma 9 prevede, in forza del richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche), il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'AIA e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale – la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 citato prevede, infatti, che se un

reato è stato commesso da soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Le sanzioni pecuniarie (per quote) per la commissione di reati ambientali sono stabilite, in relazione alla singola fattispecie, dall'articolo 25-*undecies* dello stesso decreto legislativo n. 231.

Il comma 10 qualifica come attività di pubblica utilità l'attività di gestione dell'impresa eseguita dal commissario al fine di garantire l'adozione delle misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni in corso di prosecuzione dell'attività d'impresa, fino all'approvazione del piano industriale (ai sensi del comma 8). La norma limita inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali disconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. L'attribuzione del rilievo pubblicistico all'attività del commissario in ragione del rapporto di servizio, esclude dunque che la stessa sia valutata con i criteri ordinari di cui all'articolo 2932 c.c.

Il comma 11 prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) in danno dei soggetti obbligati dall'autorità amministrativa all'esecuzione delle prescrizioni dell'AIA e delle misure di risanamento ambientale in relazione ai reati commessi all'attività imprenditoriale. Le somme svincolate sono messe a disposizione del commissario e destinate esclusivamente alle misure connesse alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e al risanamento ambientale.

Secondo il comma 12, i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'AIA e alla gestione dell'impresa.

Il comma 13 regola i compensi spettanti al commissario straordinario e al subcommissario. Più specificamente, si stabilisce che la determinazione del compenso omnicomprensivo del commissario straordinario sia demandata ad un apposito DPCM nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011 o, se dipendenti pubblici, dal successivo articolo 23-*ter*, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011.

Il compenso del subcommissario è invece determinato nella misura del 50 per cento di quello fissato per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il subcommissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Infine, il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Infine si prevede che tutti i trattamenti economici siano per intero a carico dell'impresa.

L'articolo 2, comma 1, individua direttamente la sussistenza dei presupposti del commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame per l'ILVA Spa, avente sede a Milano. Si tratta di disposizione di legge in luogo di provvedimento, in quanto sostituisce il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, al fine di qualificare come « stabilimenti di interesse strategico nazionale » tutti gli impianti siderurgici della società ILVA Spa, e non solo quello di Taranto.

Il comma 3 reca alcune novelle al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012.

Una prima novella specifica in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma per

l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA. Rispetto al testo previgente, che prevedeva unicamente un ammontare massimo (pari al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, esclusa l'oblazione, l'importo minimo della sanzione sia di 50.000 euro. Dopo l'ultimo periodo del citato comma 3, che prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio, viene aggiunta una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA.

Ricorda, in proposito, che l'ISPRA è il soggetto cui compete, ai sensi dell'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'AIA.

Viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e finalizzati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 3 del provvedimento in esame reca infine la clausola di entrata in vigore.

Auspica quindi che il decreto-legge possa essere esaminato in una logica di dialogo e di confronto tra le diverse forze politiche, tenendo conto delle esigenze di compatibilità ambientale e di salvaguardia occupazionale. Rileva altresì che la vicenda dell'Ilva di Taranto supera i limiti territoriali per interessare un comparto produttivo strategico per la crescita del Paese. Sottolinea quindi l'esigenza di individuare, nel rispetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, un percorso che consenta di tenere insieme le citate esigenze di compatibilità ambientale e di salvaguardia dei livelli occupazionali che sono alla base dei tre recenti provvedimenti adottati dal Governo sull'Ilva di Taranto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, preannuncia la convocazione di un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite nella giornata di domani e dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI auspica preliminarmente un rapporto di feconda collaborazione tra le Commissioni e il Governo, nella consapevolezza comune della sussistenza di una situazione emergenziale sul versante ambientale e della tutela della salute e su quello industriale e occupazionale. Rilevato il ruolo chiave svolto dall'Ilva all'interno del sistema industriale siderurgico italiano, ritiene possa essere esplorata con la dovuta attenzione la possibilità di migliorare il provvedimento. Segnala quindi i punti chiave del provvedimento che il Governo ritiene particolarmente qualificanti. In primo luogo, esprime la convinzione che in situazioni come quella di Taranto è necessaria la gestione integrata del processo produttivo e del risanamento ambientale: la continuità produttiva è condizione essa stessa del risanamento ambientale. La soluzione offerta dal provvedimento di una gestione commissariale straordinaria è ispirata alla medesima logica di una gestione integrata tra le esigenze ambientali e quelle occupazionali. Sottolinea che le prescrizioni di modifica dell'AIA sono state pensate in raccordo con la revisione delle tecnologie adottate dagli impianti.

In secondo luogo, le risorse generate dall'attività dell'impresa, in questa fase di emergenza, devono avere come destinazione prioritaria fondamentale la realizzazione degli interventi necessari ad attuare le prescrizioni dell'AIA e il risanamento ambientale. Il provvedimento apre alla prospettiva di rendere gli stabilimenti Ilva un punto di riferimento in Europa, anticipando di tre anni le migliori tecnologie disponibili (*Best Available Technologies, BAT*) che saranno applicate in ambito europeo a partire dal 2016. Nella consapevolezza di una situazione di assoluta emergenza, il Governo intende tuttavia

giungere alla realizzazione dello stabilimento più avanzato in Europa in termini di compatibilità ambientale. Ritiene, infine, molto importante il ruolo del piano industriale e degli investimenti per realizzare gli obiettivi precedentemente richiamati.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00010 Pili: Iniziative relative alla situazione dei vigili del fuoco della regione Sardegna .	72
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	84
5-00075 Ghizzoni: Sede distaccata dei Vigili del fuoco di Vignola (Modena)	73
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	86
5-00099 Fiano: Liste presentate per le elezioni amministrative nel comune di Alagna (Pavia) ..	73
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	87
5-00100 Fiano: Su una manifestazione di militanti dell'estrema destra svoltasi a Milano ..	73
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	89

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta e altri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	74
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti)</i>	92

SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
AVVERTENZA	83

INTERROGAZIONI

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 12.10.

5-00010 Pili: Iniziative relative alla situazione dei vigili del fuoco della regione Sardegna.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), replicando, si riserva di confrontare i dati forniti dal Governo

sulla carenza di personale con quelli che risultano alle organizzazioni sindacali e di verificare i parametri utilizzati dal Governo per valutare la conformazione morfologica e orografica del territorio sardo. Ricorda che gli incendi boschivi interessano in modo significativo il territorio dell'isola e che si tratta di un problema grave. Valuta positivamente il fatto che nel corso dell'ultima mobilità non ci siano state, da parte dei capisquadra sardi, richieste di rientrare in Sardegna. Auspica la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del quale ricorda la professionalità e l'importanza.

5-00075 Ghizzoni: Sede distaccata dei Vigili del fuoco di Vignola (Modena).

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, della quale peraltro conosceva già il contenuto, anticipato qualche giorno fa al Senato. Sottolinea la grande capacità operativa del distaccamento di Vignola, dimostrata anche di recente, oltre che in occasione del sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna lo scorso anno, anche in occasione delle frane che hanno riguardato il territorio pedemontano della provincia modenese.

5-00099 Fiano: Liste presentate per le elezioni amministrative nel comune di Alagna (Pavia).

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara non compiutamente soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Premesso che la sentenza del Consiglio di Stato citata confligge con altre sentenze dello stesso Consiglio di Stato, rileva che

con l'interrogazione si chiedeva al Governo se intendesse prendere iniziative normative volte ad evitare il ripetersi per il futuro di fatti come quelli ricordati nell'interrogazione, mentre la risposta del Governo si è limitata a svolgere un ragionamento basato sul quadro normativo vigente, il quale è però lacunoso, in quanto consente a commissioni autonome dal Governo stesso di valutare il possesso dei requisiti costituzionali e di legge nei partiti e movimenti politici che chiedono di partecipare alle competizioni elettorali. Sottolinea che movimenti politici che nel nome si richiamano al fascismo o al binomio di nazionalismo e socialismo non possono essere movimenti di ispirazione costituzionale e devono pertanto essere esclusi dalla competizione elettorale. Conclude dichiarando che, se il Governo non intende prendere iniziative normative su questa materia, dovrà provvedervi il Parlamento.

5-00100 Fiano: Su una manifestazione di militanti dell'estrema destra svoltasi a Milano.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto tanto della risposta fornita dal Governo quanto dell'attività investigativa svolta sulla vicenda dagli organi inquirenti. Desidera però far presente che la manifestazione di cui si parla nell'interrogazione si ripete ogni anno, con un crescendo di fenomeni riconducibili a una matrice ideologica che si richiama apertamente al fascismo.

La seduta termina alle 12.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.

C. 997 Meta e altri.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, illustra il testo della proposta di legge, ricordando preliminarmente che la stessa riproduce il contenuto dell'articolo 4 della proposta di legge C. 5361 della XVI Legislatura, il cui esame era stato avviato, ma non concluso, dalla IX Commissione Trasporti della Camera. Il provvedimento dispone una riduzione del 20 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada nei casi in cui il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Consente inoltre il pagamento delle suddette sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronico, anche all'atto della contestazione, nelle mani dell'agente accertatore.

Rileva, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 202 del Codice della strada, il quale, nel testo attuale, consente il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni dello stesso Codice in misura pari al minimo fissato dalle singole norme qualora il pagamento stesso sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Il comma 1, alla lettera *a*), aggiunge un periodo alla fine del comma 1 del citato articolo 202, prevedendo una riduzione del 20 per cento rispetto al minimo fissato dalle singole norme, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

In proposito, evidenzia come appaia opportuno sottoporre alla Commissione di merito la possibilità di sopprimere le parole: «dalla contestazione o» al fine di evitare il rischio di un trattamento diffe-

renziato tra il contravventore al quale la violazione viene immediatamente e personalmente contestata – e per il quale il termine di cinque giorni decorrerebbe dal momento della contestazione – rispetto al contravventore per il quale il termine di cinque giorni decorre dal momento della notificazione. Rileva che in tale modo resterebbe comunque ferma la previsione della lettera *c*), capoverso 2.1, in base alla quale qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico nella misura ridotta prevista dal secondo periodo del comma 1.

Rileva infatti che, se la possibilità di far decorrere il termine dal momento della contestazione o da quello della notificazione, è attualmente prevista dall'articolo 202 del Codice della strada quando il pagamento sia effettuato entro sessanta giorni, nel caso in esame il termine di cinque giorni costituisce un lasso di tempo molto breve, con la conseguenza che può dare luogo ad una discriminazione di trattamento l'ipotesi in cui questo decorra dal momento della contestazione anziché da quello della notificazione.

Ricorda che al medesimo articolo 1, al comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2), si prevede una novella al comma 2 del citato articolo 202, il quale elenca le modalità attraverso le quali può essere effettuata la corresponsione delle somme dovute dal trasgressore e prevede che nel verbale siano indicate le suddette modalità di pagamento, con richiamo della relativa normativa. Le modalità di pagamento previste dal testo vigente sono: presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; a mezzo di versamento in conto corrente postale; a mezzo di conto corrente bancario, se l'amministrazione lo prevede. A queste viene ora aggiunta la possibilità di corrispondere le somme mediante strumenti di pagamento elettronico.

La lettera *c*) del comma 1 introduce un nuovo comma 2.1 al citato articolo 202. Tale nuovo comma, come già evidenziato,

consente al trasgressore di effettuare il versamento della sanzione, nella misura dell'ottanta per cento del minimo, come previsto dal precedente numero 1), al momento della contestazione nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, se questi è munito di idonea apparecchiatura. L'agente rilascia al trasgressore ricevuta della somma riscossa e trasmette il verbale al proprio comando. Deve inoltre fare menzione del pagamento nella copia del verbale che rilascia al trasgressore.

Evidenzia che la lettera *d*), numeri 1) e 2) del comma 1 novella il comma 2-*bis* del citato articolo 202, il quale nel testo attuale ammette il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore per determinate violazioni commesse da soggetti in possesso di alcune categorie di patente. Per queste fattispecie si prevede ora che l'importo da versare sia ridotto del venti per cento rispetto al minimo (mediante richiamo al comma 1, come sopra novellato, numero 1) e che il pagamento possa essere effettuato mediante strumenti di pagamento elettronico, quando l'agente sia munito della necessaria apparecchiatura (numero 2).

Le violazioni alle quali fa riferimento il comma 2-*bis* sono quelle previste dai seguenti articoli del Codice della strada: articolo 142, commi 9 e 9-*bis* (superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri orari); articolo 148 (violazione dei divieti di sorpasso); articolo 167 (circolazione con eccedenza del carico superiore al 10 per cento rispetto alla massa complessiva a pieno carico del veicolo, indicata nella carta di circolazione); articolo 174, commi 5, 6 e 7, e articolo 178, commi 5, 6 e 7 (mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo prescritti ai conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, se la violazione ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite). I commi 3 e 4 dell'articolo 202 prevedono, infine, alcuni casi di esclusione della possibilità del pagamento ridotto.

Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che il Ministro del-

l'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, debba promuovere convenzioni con banche e intermediari finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che, in proposito, andrebbe valutata l'opportunità di estendere tale previsione in modo da ricomprendere tutti i soggetti e gli enti titolati a ricevere, per conto proprio o per conto dello Stato, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, la disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo di tale sistema. La notifica tramite posta elettronica esclude l'addebito delle spese di notificazione a carico dei trasgressori. Il decreto dovrà essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che, com'è noto, infatti, il decreto-legge n. 185 del 2008 ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di istituire una casella di posta elettronica certificata.

Inoltre, in base al decreto legislativo n. 235 del 2010, le pubbliche amministrazioni sono tenute a utilizzare la PEC ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna a soggetti che abbiano preventivamente dichiarato il proprio indirizzo; la trasmissione del documento informatico tramite PEC equivale, altresì, alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.

Per quanto attiene al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, ricorda che, in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale

(sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), la materia della sicurezza stradale è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione (sentenza n. 428 del 2004).

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Danilo TONINELLI (M5S), nel preannunciare una valutazione favorevole del suo gruppo sul testo in esame, prospetta l'opportunità di evidenziare, con un'osservazione contenuta nel parere da esprimere alla Commissione di merito, l'esigenza di non consentire il pagamento in misura ridotta del venti per cento nel caso di alcune violazioni, in cui è più marcato l'elemento della volontarietà. Richiama, ad esempio, l'articolo 174 del codice della strada, che disciplina la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, ricordando che molto spesso tale durata viene prolungata, in violazione alla legge, per ottenere un maggiore vantaggio economico. Di tali elementi dovrebbe dunque tenere conto il legislatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva come la *ratio* del provvedimento in esame vada ricercata, in particolare, nel fatto che il pagamento immediato consente di avere, nel complesso, entrate più certe e, sotto alcuni profili, più elevate. La possibilità di ottenere un'entrata immediata, seppure decurtata di una quota percentuale, è infatti un elemento che rende vantaggioso per le amministrazioni seguire tale strada. Questa è, a suo avviso, l'ottica in cui deve essere visto il provvedimento in esame.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, richiama l'attenzione del Comitato sull'esigenza che le osservazioni e le condizioni contenute nelle proposte di parere, pur comprensibili nel merito, investano gli ambiti di competenza della I Commissione.

Giuseppe LAURICELLA (PD), facendo seguito a quanto testé evidenziato dal presidente, ritiene che le osservazioni formulate dalla relatrice, nella proposta di parere, riguardino il rispetto del principio di parità di trattamento, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, visto che il testo sembra disciplinare situazioni uguali con meccanismi differenti; il rilievo svolto dal collega Toninelli sembra invece forse investire più specificamente il merito delle questioni.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, concorda sull'opportunità di limitare le osservazioni alle questioni che investono direttamente profili connessi alle prescrizioni costituzionali ed agli ambiti di competenza della I Commissione, ferma restando la possibilità di porre ulteriori rilievi direttamente presso la Commissione di merito con la presentazione di specifici emendamenti.

Rileva inoltre, riguardo alla questione posta dal collega Toninelli, che affronta una tema sicuramente importante, come – a suo avviso – tutti i comportamenti sanzionati dal Codice della strada abbiano, in qualche misura, un carattere di volontarietà, derivando da comportamenti non corretti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito ritiene quindi che la questione evidenziata dal collega Toninelli potrà essere affrontata direttamente presso la IX Commissione con la presentazione di un emendamento da parte dei deputati interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 11 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 giugno scorso la Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato proposto dal relatore e che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 12 di lunedì 10 giugno. Comunica che sono stati presentati dieci emendamenti, dei quali uno da parte del relatore (*vedi allegato 6*).

L'emendamento Faraone 2.2 stabilisce che « non sono compatibili con la carica di componente della Commissione coloro i quali risultano indagati o condannati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del Codice di procedura penale o gravati, anche come « intervenienti », da misure di prevenzione di cui al codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora una

siffatta situazione di incompatibilità dovesse sopravvenire alla nomina, il componente divenuto incompatibile avrà l'obbligo di informare immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca della nomina ».

L'emendamento Garavini 2.3 prevede che in caso di comunicazione da parte dell'interessato di sopravvenienza nei suoi confronti di una delle situazioni indicate nella proposta avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare antimafia della XVI legislatura, i Presidenti delle Camere chiedano al gruppo parlamentare di appartenenza di provvedere alla sostituzione del componente la Commissione.

L'emendamento Faraone 2.2, delineando uno speciale regime di incompatibilità riferito ai deputati che si trovino in una delle condizioni indicate, limita la loro capacità di far parte di organi parlamentari (ossia uno dei modi in cui si declina l'esercizio del mandato), incidendo pertanto sulla stessa pienezza del loro *status* di parlamentare.

L'emendamento Garavini 2.3, pur non prevedendo espressamente un regime di incompatibilità per i deputati che si trovino in una delle situazioni indicate nella citata proposta di autoregolamentazione, oltre a prevedere un coinvolgimento dei gruppi parlamentari che appare incongruo rispetto al procedimento di nomina disciplinato dal testo, prevede una ipotesi di « sostituzione » del componente che si trovi in una delle indicate situazioni, che incide negativamente sul suo *status* di parlamentare.

Entrambi gli emendamenti si pongono, pertanto, in evidente contrasto con i principi generali dell'ordinamento parlamentare ed in particolare con gli articoli 1 e 67 della Costituzione: lo *status* del parlamentare, avendo il proprio fondamento nel principio di sovranità popolare, non può infatti essere limitato per disposizione di legge ordinaria, dal momento che il suo

regime trova fondamento nella investitura popolare che ciascun parlamentare riceve attraverso le elezioni politiche.

Tali emendamenti, dunque, alla luce dell'articolo 89 del regolamento e di quanto precisato nella Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, sono inammissibili, in quanto « in manifesto ed evidente contrasto con singole disposizioni costituzionali ».

Chiede se vi sono interventi sul complesso degli emendamenti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) richiama l'attenzione della Commissione sul proprio emendamento 2.1, che aumenta il numero dei componenti della Commissione d'inchiesta, portandolo da quaranta a cinquanta, allo scopo di assicurare una maggiore rappresentatività ai gruppi numericamente minori. Sottolinea come la proposta, senza comportare maggiori oneri finanziari, favorisca una partecipazione più ampia e un lavoro più costruttivo in seno alla istituenda Commissione antimafia.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 1.1, in quanto l'indagine sul rapporto tra mafie, massoneria deviata e servizi segreti deviati è un compito già riconducibile alle competenze generali della Commissione, senza che occorra quindi una specificazione su questo punto: al riguardo fa presente che elevare il grado di dettaglio nella elencazione dei compiti della Commissione implica il rischio di portare all'esclusione dei compiti non espressamente indicati.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Faraone 1.2, perché spetta alla giurisprudenza – non ad una Commissione di inchiesta – stabilire quali condotte configurino il reato di voto di scambio. Esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 1.3, perché parlare di confisca delle attività imprenditoriali appare improprio, anche in considerazione del fatto che, secondo l'ordinamento, l'imprenditore risponde con i beni personali e aziendali. Esprime parere con-

trario sull'emendamento Faraone 1.4, in quanto la verifica dell'adeguatezza del compito di supervisione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è un compito già riconducibile alle competenze generali della Commissione di inchiesta.

Sull'emendamento Bragantini 2.1, si rimette alla Commissione, chiarendo che la proposta da lui avanzata con il testo unificato per una composizione di quaranta membri nasceva da una mediazione tra le proposte di legge abbinata, che prevedevano alternativamente composizioni più ristrette o più numerose, e che, come relatore, non è contrario ad una Commissione di cinquanta membri.

Si rimette alla Commissione anche sull'emendamento Dadone 7.1, raccomandando nel contempo l'approvazione del suo emendamento 7.2. Reputa infatti opportuno stabilire un limite al numero delle consulenze di cui si avvale la Commissione antimafia, anche per evitare consulenze utili più all'arricchimento del curriculum dei consulenti che al lavoro dell'organo parlamentare. Ritiene tuttavia che questo punto debba essere demandato all'autonomia organizzativa della Commissione antimafia e quindi al suo regolamento interno.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Faraone Tit.1.

Il sottosegretario Sesa AMICI dichiara che, trattandosi di un provvedimento che incide su una materia tipicamente parlamentare, quale appunto la costituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, il Governo si rimette interamente alla Commissione sugli emendamenti presentati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Faraone 1.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Faraone 1.2, esprime l'avviso che non sarebbe sbagliato richia-

mare tra le competenze della Commissione antimafia anche quella di riflettere su possibili soluzioni normative per combattere il voto di scambio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, osserva che le proposte normative per il contrasto del voto di scambio competono alle Commissioni permanenti competenti su questa materia, vale a dire alle Commissioni giustizia di Camera e Senato, e ricorda che la materia è tra l'altro oggetto delle proposte di legge C. 251 e abbinate, che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea della Camera per il trimestre in corso.

Matteo RICHETTI (PD) ritiene che il voto di scambio sia un problema grave, ma che d'altra parte la formulazione di proposte normative su questo punto non possa essere una specifica competenza della Commissione antimafia, essendo in potere di ogni parlamentare presentare proposte di legge su questa materia.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, preso atto dell'orientamento del deputato Fiano, esprime l'avviso che la proposta di estendere l'ambito delle competenze della Commissione di inchiesta in modo da richiamare le problematiche del voto di scambio potrebbe essere approfondita in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Faraone 1.2 e 1.3, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo RICHETTI (PD), intervenendo sull'emendamento Faraone 1.4, esprime un giudizio positivo sulla proposta di attribuire alla Commissione antimafia il compito di riflettere sull'operato dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Non volendo tuttavia porsi in contrasto con il relatore, che ha una migliore visione

d'insieme provvedimento, chiede a quest'ultimo una ulteriore riflessione su questo punto.

Renato BALDUZZI (SCpI), *relatore*, osserva che, mentre non pone problemi la prima parte dell'emendamento Faraone 1.4 – che prevede l'attribuzione alla Commissione antimafia del compito di verificare l'adeguatezza del compito di supervisione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – qualche problema si pone, a suo avviso, con la seconda parte dell'emendamento, dove si parla di una riorganizzazione dell'Agenzia su base regionale e di un potenziamento del suo organico. Conferma pertanto il suo parere contrario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rileva che la proposta dell'emendamento Faraone 1.4 appare in parte già compresa nel dettato della lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, che si riferisce, in generale, alla verifica dell'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni. In ogni caso, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Faraone 1.4, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) caldeggia l'approvazione dell'emendamento 2.1, di cui è primo firmatario. Sottolinea come l'intento dell'emendamento non sia quello di favorire questo o quel parlamentare, in quanto lo *status* di componente la Commissione antimafia comporta per il titolare solo un aggravio di lavoro e nessun vantaggio personale, e ribadisce che il numero complessivo di cinquanta componenti permetterebbe a più parlamentari di dare il proprio contributo ai lavori della Commissione antimafia su questioni di così grande rilevanza.

La Commissione approva l'emendamento Matteo Bragantini 2.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Faraone 2.2 e

Garavini 2.3 sono stati dichiarati inammissibili.

Fabiana DADONE (M5S), intervenendo sul suo emendamento 7.1, ne raccomanda l'approvazione. Nel ricordare come nella XVI legislatura la Commissione antimafia si sia avvalsa nominalmente di ben cinquantotto consulenti, sottolinea che la finalità dell'emendamento è quella di limitare l'onere della Commissione stessa sul bilancio della Camera e quindi sulle finanze pubbliche. A tal fine l'emendamento propone di razionalizzare il ricorso alle consulenze esterne, stabilendo un limite al loro numero e prevedendone la gratuità; conseguentemente, viene ridotta la dotazione finanziaria per la Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dadone 7.1 e approva l'emendamento 7.2 del relatore.

Marilena FABBRI (PD) e Luigi FAMILIETTI (PD) sottoscrivono l'emendamento Faraone Tit. 1.

La Commissione approva l'emendamento Faraone Tit. 1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 54 del 2013 reca disposizioni riconducibili a tre distinti ambiti: tributario (articoli 1 e 2, in materia di imposta municipale propria); di contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica (articolo 3, in materia di trattamento stipendiale dei membri del Governo che siano parlamentari); lavoristico (articolo 4, che concerne tre diversi temi: ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà; contratti di lavoro subordinato a tempo determinato).

In particolare, l'articolo 1, dispone la sospensione — per l'anno 2013 — del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno, per determinate categorie di immobili (abitazioni principali e assimilati, terreni agricoli e fabbricati rurali).

Rileva che, com'è noto, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014. Successivamente, in relazione ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, è stata anticipata al 2012.

Le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione sono le seguenti: a)

abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 4,5, e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 1 specifica che tale sospensione opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi esplicitati nella norma: la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Il comma 2 introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno.

Ricorda, infatti, che in base alla disciplina vigente, viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria viene ampliato — rispetto al tetto definito dall'articolo 222 del TUEL —

di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito complessivo dell'IMU relativo all'anno 2012.

Il comma 3 dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria — che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni — vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Per le modalità ed i termini del rimborso, il comma prevede il rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 4 dispone, infine, in ordine alla copertura finanziaria di tali oneri complessivi.

L'articolo 2 stabilisce che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto « degli obiettivi programmatici primari » indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro il 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente in materia di imposizione fiscale del patrimonio immobiliare e, a tal fine, il termine di versamento della prima rata dell'IMU viene fissato al 16 settembre 2013.

In proposito, sembrerebbe a suo avviso utile che fosse ulteriormente specificato se con la locuzione « rispetto degli obiettivi programmatici primari », si intenda fare riferimento all'Obiettivo di bilancio di Medio Termine, rilevante ai fini della nuova disciplina del patto di stabilità e crescita, che per l'Italia è rappresentato dal pareggio di bilancio in termini strutturali nel periodo previsionale 2013-2015.

Fa presente che l'articolo 3 stabilisce — per i membri del Governo che sono anche parlamentari — il divieto di cumulo del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'Esecutivo con l'indennità parlamentare o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici. La relazione tecnica evidenzia che l'intervento riguarda, con riferimento

al Governo attualmente in carica, il Presidente del Consiglio, 13 ministri e 20 sottosegretari, per complessive 34 unità.

Rileva che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, i risparmi risultanti dal divieto concorrono per quota parte alla copertura degli oneri, in termini di interessi, derivanti dall'incremento del ricorso alle anticipazioni di tesoreria consentito ai comuni – ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge – per compensare il mancato gettito dovuto alla sospensione della prima rata dell'IMU 2013.

In proposito, rileva come la disposizione faccia riferimento ai soli membri del Governo che sono anche parlamentari mentre non si applica nel caso in cui gli stessi non siano parlamentari, nonostante questi ultimi percepiscano – in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 418 del 1999 – un trattamento economico che cumula allo stipendio da ministro o da sottosegretario una speciale indennità, pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

Evidenzia inoltre che tale disposizione non fa riferimento esplicito ai viceministri, categoria che dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del divieto, in quanto equiparata a quella dei sottosegretari. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come modificato dalla legge n. 81 del 2001, il titolo di vice ministro può essere attribuito a non più di dieci sottosegretari, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali.

Fa presente che l'articolo 4 detta, ai commi 1 e 2, norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e per la ridefinizione, con decreto interministeriale da adottare entro 30 giorni, dei criteri per la loro concessione; reca, altresì, al comma 3, norme per il rifinanziamento dei contratti di solidarietà e, al comma 4, disposizioni per la proroga dei contratti a termine nella pubblica ammi-

nistrazione nonché, al comma 5, del personale degli sportelli unici per l'immigrazione.

In particolare, il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

Il comma 5, a sua volta, proroga al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure. La norma è finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa – a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze connesse al rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina.

L'articolo 5 reca le disposizioni sull'entrata in vigore, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, per quanto attiene al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, rileva che il provvedimento è, in parte, riconducibile alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. Rileva come allo Stato sia altresì assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie. Le regioni – ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 – hanno potestà legislativa concorrente in

materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; hanno inoltre potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento (articolo 119).

Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Per quanto concerne poi il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà, fa presente che viene in evidenza la materia di potestà esclusiva statale « previdenza sociale », di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione, nonché la materia di potestà concorrente Stato-regioni « tutela e sicurezza del lavoro », ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Al riguardo, giova ricordare che la Corte costituzionale (sentenze n. 50 e 219 del 2005) ha ritenuto che l'intreccio di competenze tra Stato e regioni in tale materia va letto alla luce del principio di « leale collaborazione », che impone alla legge statale l'obbligo di « predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze ».

Rileva infine come la norma per la proroga dei contratti di lavoro a termine nella pubblica amministrazione sia invece

riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, così come il divieto di cumulo tra stipendio dei membri di Governo e indennità parlamentare di cui all'articolo 3 del decreto-legge.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

Emendamenti C. 875-A Governo ed abb.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

Emendamenti C. 841 Governo.

ALLEGATO 1

5-00010 Pili: Iniziative relative alla situazione dei vigili del fuoco della regione Sardegna.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Colleghi, l'organizzazione del soccorso tecnico urgente nella Regione Sardegna è affidata ai quattro Comandi dei Vigili del Fuoco di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, coordinati dalla Direzione Regionale.

Da queste strutture dipendono, oltre ad alcuni distaccamenti con competenze specifiche di intervento in ambito portuale o aeroportuale, anche 17 sedi territoriali distaccate permanenti, di cui 2 del tipo misto con presenza di personale volontario.

Sono attivi, inoltre, anche i distaccamenti permanenti di Porto Torres, Arzachena, La Maddalena, Tortoli, Ghirlarza.

Per quanto riguarda le risorse umane si registra – a livello regionale una modesta carenza di personale operativo non specialista – Caposquadra e Caporeparto – (pari al 3,27 per cento), rispetto all'organico previsto. Tale situazione, tuttavia, è in linea con la media nazionale.

Al riguardo, ricordo che nel corso dell'ultima mobilità non è stata presentata alcuna istanza di trasferimento, per i Comandi della Regione Sardegna, da parte di personale con la qualifica di Capo Reparto. Soltanto 13 Capi Squadra di origine sarda, invece, hanno presentato domanda per essere assegnati alle sedi di Oristano e Sassari, mentre nessuna istanza è pervenuta per i Comandi di Cagliari e Nuoro.

Il dispositivo di soccorso viene potenziato, durante il periodo estivo, grazie agli accordi di collaborazione con gli Enti locali, nel rispetto della normativa in materia di protezione civile e lotta agli incendi boschivi.

Nel 2010 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra la Regione Sardegna e il Ministero dell'Interno per rafforzare e rendere sempre più efficiente il sistema operativo.

Sulla base di tale accordo è stata stipulata una specifica convenzione che ha definito l'impiego del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella Campagna Estiva Antincendio, in concorso con il dispositivo di lotta Antincendi Boschivi regionale.

In particolare, sulla base della convenzione relativa all'anno 2012 è stato destinato personale dei Vigili del Fuoco alla Sala Operativa Unificata Permanente e ai Centri Operativi provinciali.

È stato, inoltre, potenziato il dispositivo di soccorso, sia con l'incremento del personale in servizio presso le sedi istituzionali dei Vigili del Fuoco a carattere permanente, sia con l'attivazione di presidi stagionali a protezione di aree costiere ed interne particolarmente sensibili.

Inoltre, grazie al contributo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, si è provveduto al richiamo di Vigili Volontari a servizio discontinuo per l'attuazione del piano tecnico di potenziamento.

È stata anche disposta la presenza di una squadra per l'Antincendio Boschivo.

Tutte le attività operative si sono svolte regolarmente e, lo scorso aprile, il personale ha percepito – in alcuni casi, invero, solo in parte – le indennità per il lavoro straordinario prestato.

Ricordo anche che la liquidazione dei compensi ai Vigili del Fuoco avviene secondo quanto stabilito dalla Convenzione, sulla base delle previsioni del Contratto

Nazionale di categoria e che il blocco dei rinnovi contrattuali è stato prorogato sino a tutto il 2014.

Informo, in conclusione, che anche per la prossima estate potrà essere attivato il servizio di sicurezza antincendio, con finalità e contenuti analoghi ai precedenti.

È stata autorizzata, infatti, la stipula della Convenzione con la Regione Sardegna che consentirà di programmare il contributo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva agli incendi boschivi nel territorio dell'isola, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto di quest'anno.

ALLEGATO 2

5-00075 Ghizzoni: Sede distaccata dei Vigili del fuoco di Vignola (Modena).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Ghizzoni ed altri chiedono chiarimenti in ordine a notizie, circolate a livello locale, sulla possibile chiusura del Distaccamento dei vigili del fuoco di Vignola, del quale viene evidenziata l'importanza strategica per vastità del territorio di competenza e numero degli interventi effettuati.

La sede operativa di Vignola figura tra i Distaccamenti di tipo « misto » previsti dal progetto « Soccorso Italia in 20 minuti ». Tale progetto costituisce il quadro di riferimento per l'organizzazione, secondo *standard* europei, del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'organico – di 12 vigili del fuoco e di 4 capi squadra – previsto dall'Accordo siglato

con le Organizzazioni Sindacali nel 2008, è stato confermato nella più recente ipotesi di revisione della pianta organica di tutti gli insediamenti territoriali, resa nota ai sindacati di categoria nell'ottobre del 2012.

Voglio sottolineare che sin dalla sua attivazione, il Distaccamento di Vignola ha garantito una buona operatività, con una media, nell'ultimo quinquennio, di oltre 730 interventi l'anno.

Non sussistono, pertanto, ragioni che inducano a prendere in esame, per tale sede, ipotesi di chiusura o trasformazione in Distaccamento Volontario.

Le preoccupazioni espresse in tal senso anche delle organizzazioni sindacali non trovano alcun fondamento neanche con riferimento ad ipotesi di ridimensionamento delle altre sedi organizzative di tipo misto presenti nella regione.

ALLEGATO 3

5-00099 Fiano: Liste presentate per le elezioni amministrative nel comune di Alagna (Pavia).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno l'onorevole Fiano ed altri chiedono di conoscere le iniziative che il Governo intende assumere in merito all'ammissione di liste legate a movimenti di presunta ispirazione fascista e nazionalsocialista che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio indette per il rinnovo del Consiglio comunale di Alagna Lomellina, in provincia di Pavia.

Oltre a candidati riconducibili all'attuale maggioranza e minoranza consiliare, sono state presentate, tra le altre, due liste riconducibili a movimenti di estrema destra, che sono state ammesse alla consultazione elettorale e che — a seguito del voto — non hanno espresso propri rappresentanti nell'Assemblea comunale.

Premetto che la valutazione dei requisiti per l'ammissibilità delle liste elettorali per le elezioni comunali è attribuita alle Commissioni elettorali circondariali, nominate dal Presidente della Corte d'Appello.

Com'è noto, si tratta di organismi sui quali il Ministero dell'interno non dispone di poteri di intervento circa le decisioni assunte in merito all'ammissibilità delle liste e delle candidature.

Ciò discende dall'intuibile necessità che tali Commissioni operino in completa autonomia, senza vincolo di rapporto gerarchico con gli organi di governo.

Venendo ora al caso concreto sollevato dagli onorevoli interroganti, preciso che le liste richiamate nell'atto di sindacato

ispettivo sono già state presentate ed ammesse in altri comuni in occasione di precedenti elezioni amministrative.

Il Consiglio di Stato, infatti, in un parere del 1994, concernente la presentazione di contrassegni recanti il simbolo del fascio romano, ha ritenuto legittimo lo stesso emblema, purché nel simbolo non sia riportata la parola « fascismo », come nel caso di specie.

È anche vero tuttavia che nei contenziosi amministrativi promossi in occasione della presentazione delle liste per la tornata elettorale appena svolta e che hanno riguardato liste analoghe, i giudici, sia in primo che in secondo grado, hanno ritenuto che l'emblema del fascio e l'acronimo MFL (Movimento Fascismo e Libertà), presenti nei contrassegni, « costituiscono un esplicito richiamo all'ideologia fascista e al disciolto partito fascista ».

Occorre, tuttavia, qui ricordare che si tratta di statuizioni la cui natura decisoria esplica i propri effetti esclusivamente nell'ambito delle parti in contraddittorio.

Naturalmente i contenuti di questi recenti pronunciamenti potranno essere evidenziati nell'ambito delle istruzioni che solitamente vengono fornite alle Commissioni elettorali circondariali, perché ne tengano conto in sede di autonoma valutazione dei requisiti di ammissibilità delle liste.

Ricordo, infine, che nei confronti delle associazioni alle quali si ispirano le due liste sono stati avviati diversi procedimenti penali, mai conclusi con sentenze di condanna.

Voglio assicurare, peraltro, che anche sotto il profilo della tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione delle condotte illegali, continua ad essere massima l'attenzione delle Autorità di pubblica sicurezza,

le quali, anche grazie al monitoraggio della rete *internet*, seguono le iniziative riconducibili ai gruppi e movimenti dell'estremismo politico, per garantire la legalità e contrastare ogni forma di intolleranza.

ALLEGATO 4

5-00100 Fiano: Su una manifestazione di militanti dell'estrema destra svoltasi a Milano.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano chiede al Governo se siano state avviate indagini in merito alla manifestazione di militanti dell'estrema destra milanese svoltasi per commemorare l'omicidio di Sergio Ramelli.

Nella serata dello scorso 29 aprile, in occasione della commemorazione della morte dell'esponente del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, del consigliere comunale del movimento sociale italiano, Enrico Pedenovi e del militante Carlo Borsani, si sono ritrovati a Milano, in Piazzale Susa, all'incirca 600 militanti appartenenti a vari sodalizi riconducibili all'area dell'estrema destra.

I manifestanti hanno dato luogo ad un corteo che ha transitato per i luoghi dove furono uccisi Ramelli e Pedenovi, effettuando il rituale commemorativo del « presente ».

All'inizio del corteo è stato esposto uno striscione con al centro la scritta « onore ai camerati caduti », recante agli estremi due croci celtiche, simbolo che appariva

anche in una trentina di bandiere che, al contempo, venivano sventolate.

A seguito della visione delle immagini della manifestazione – svoltasi senza turbativa alcuna per l'ordine e la sicurezza pubblica – la Digos di Milano ha proceduto alla identificazione di una ventina di militanti che sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria, per le competenti valutazioni in ordine alla sussistenza di reati circa lo svolgimento di manifestazioni che istigano all'odio razziale, ovvero per l'esposizione di simboli o emblemi propri di organizzazioni o movimenti che richiamano l'odio razziale, etnico o religioso.

Voglio anche assicurare che verrà posta la massima attenzione nel prevenire e contrastare tutte quelle iniziative che possano sfociare in episodi di violenza e che le Autorità di pubblica sicurezza continueranno a svolgere un costante monitoraggio sulle attività dei gruppi e movimenti politici estremisti, finalizzato alla prevenzione e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ALLEGATO 5

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni (C. 997 Meta e altri).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 997 Meta e altri recante « Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni »;

considerato che il testo in esame reca disposizioni in materia di sicurezza stradale, la quale, in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009), è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

ricordato altresì che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza esclusiva dello Stato nelle materie della giurisdizione e della giustizia amministrativa, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione (sentenza n. 428 del 2004);

rilevato che, al comma 1, lettera *a*), appare opportuno valutare l'esigenza di sopprimere le parole: « dalla contestazione o » al fine di evitare il rischio di un trattamento differenziato tra il contravventore al quale la violazione viene immediatamente e personalmente contestata – e per il quale il termine di cinque giorni decorrerebbe dal momento della contestazione – rispetto al contravventore per il quale il termine di cinque giorni decorre

dal momento della notificazione. In tale modo resterebbe comunque ferma la previsione della lettera *c*), capoverso 2.1, in base alla quale qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico nella misura ridotta prevista dal secondo periodo del comma 1;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, debba promuovere convenzioni con banche e intermediari finanziari per favorire la diffusione dei pagamenti delle sanzioni mediante strumenti di pagamento elettronici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

segnalata, in proposito, l'opportunità di valutare l'esigenza che le suddette convenzioni siano usufruibili anche da tutti i soggetti e gli enti titolati a ricevere, per conto proprio o per conto dello Stato, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), si valuti l'opportunità di sopprimere le parole: « dalla contestazione o » al fine di evitare il rischio

di un trattamento differenziato tra il contravventore al quale la violazione viene immediatamente e personalmente contestata – e per il quale il termine di cinque giorni decorrerebbe dal momento della contestazione – rispetto al contravventore per il quale il termine di cinque giorni decorre dal momento della notificazione;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità che le convenzioni di cui al comma 2 siano usufruibili anche da tutti i soggetti e gli enti titolati a ricevere, per conto proprio o per conto dello Stato, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada.

ALLEGATO 6

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) indagare sul rapporto tra mafie, massoneria deviata e servizi segreti devianti, con particolare riferimento all'evoluzione di tale rapporto e all'incidenza dello stesso nelle stragi e negli episodi omicidiari ancora irrisolti;

1.1. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) analisi, valutazione e proposte di correzione dell'articolo 416-ter del codice penale e di allargamento della definizione del reato di voto di scambio non limitandolo alla fattispecie di scambio di denaro, ma ampliandolo anche alle pratiche di promessa di impiego o di vantaggi personali;

1. 2. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: dei beni aggiungere le seguenti: e delle attività imprenditoriali.

1. 3. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) verificare l'adeguatezza del compito di supervisione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e proporre una sua riorganizzazione, anche su base regionale, nonché un potenziamento dell'organico;

1. 4. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da venti senatori e venti deputati con le seguenti: da venticinque senatori e venticinque deputati.

2. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Non sono compatibili con la carica di componente della Commissione coloro i quali risultano indagati o condannati per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del Codice di procedura penale o gravati, anche come « intervenienti », da misure di prevenzione di cui al codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora una siffatta situazione di incompatibilità dovesse sopravvenire alla nomina, il

componente divenuto incompatibile avrà l'obbligo di informare immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca della nomina.

2. 2. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

(Inammissibile)

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che chiede al Gruppo di appartenenza di provvedere alla sostituzione del parlamentare oggetto di procedimenti giudiziari.

2. 3. Garavini.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La Commissione può avvalersi, a tempo parziale e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate e documentate, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò

deputati e dai Ministeri competenti. Tali collaborazioni non possono eccedere il numero massimo di quindici.

Conseguentemente, al medesimo articolo 7, comma 5, sostituire le parole: nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi con le seguenti: nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2013 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi.

7. 1. Dadone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

7. 2. Il Relatore.

(Approvato)

TITOLO

Al titolo, sostituire le parole: della mafia con le seguenti: delle mafie.

Tit. 1. Faraone, Piccoli Nardelli, Parrini, Ermini.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	99

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio. - Abbinamento della proposta di legge C. 204 Burtone</i>)	101
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne. Audizione del generale Enrico Cataldi, Comandante del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (RaCIS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	105
AVVERTENZA	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 12.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 482 ed abb.
 (Parere alla I Commissione).
 (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, osserva come il testo unificato delle proposte di legge C. 442, 887 e 1001 sia diretto a prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Si tratta di un organo istituito anche nelle scorse legislature a partire dal 1962 con ampio consenso parlamentare

Quanto ai contenuti, il testo presenta una formulazione pressoché simile a quella dell'ultima legge istitutiva della Commissione antimafia (n. 132 del 2008), discostandosene per alcuni profili.

L'articolo 1 disciplina i compiti della Commissione, che dovranno concretarsi nelle seguenti attività: verifica di attuazione della normativa di contrasto alla criminalità organizzata e alla mafia e di promozione delle iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia; accertamento della congruità della legislazione vigente, anche riguardante il riciclaggio, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinate e incisive le iniziative contro la mafia; l'accertamento e la valutazione delle tendenze e dei mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso anche con riferimento a processi di internazionalizzazione e di cooperazione con altre organizzazioni criminali in attività illecite rivolte contro la proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo, sotto quest'ultimo profilo, al ruolo della criminalità nella promozione e nello sfruttamento dei flussi migratori illegali; indagine sul rapporto tra mafia e politica sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; l'accertamento di modalità di difesa del sistema degli appalti e delle

opere pubbliche dai condizionamenti di tipo mafioso; esame dell'impatto sul sistema produttivo delle attività delle associazioni mafiose, in particolare per l'alterazione della libera concorrenza, per l'accesso ai sistemi bancario e finanziario, per la trasparenza della gestione delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo imprenditoriale; verifica dell'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci, nonché dell'adeguatezza delle strutture preposte al contrasto e alla prevenzione della criminalità e al controllo del territorio.

Alla Commissione è altresì attribuito il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione da parte della criminalità di tipo mafioso negli enti locali e il compito di proporre misure per prevenire e contrastare tali tentativi, anche verificando l'efficacia delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali e di rimozione degli amministratori di tali enti. Alla Commissione spetta inoltre riferire alle Camere al termine dei lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

I compiti sono svolti dall'organo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche con riferimento ad altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere, alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 146 del 2006, ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, nonché a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla li-

bertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

La ragione per la quale si prevede, sin dalla XV legislatura, una riduzione dei poteri della Commissione d'inchiesta rispetto all'autorità giudiziaria in materia di provvedimenti sulla libertà e sulla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione (in sostanza la possibilità di disporre l'arresto ovvero intercettazioni telefoniche), è giustificata dalla circostanza che l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti nel caso delle Commissioni di inchiesta non è assistita dalle medesime garanzie previste nel caso in cui tale adozione sia fatta dall'autorità giudiziaria, nel qual caso vi è la richiesta del pubblico ministero vagliata dal giudice.

La Commissione è composta da venti (anziché venticinque) senatori e venti (anziché venticinque) deputati, scelti (anziché nominati) rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione inoltre dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010.

Si ricorda che la proposta di autoregolamentazione in ogni caso riguarda i criteri, ad adesione volontaria, che impegnano formazioni politiche e liste civiche a non presentare o appoggiare candidati alle elezioni regionali e amministrative che si trovino in specifiche condizioni. Tali condizioni riguardano il candidato nei cui confronti sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata o che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, per una serie di

delitti. L'impegno riguarda anche la pubblicità delle motivazioni dell'eventuale scelta di non rispettare tali criteri. A differenza delle precedenti leggi, le proposte in esame dettano una disciplina per il caso di sopravvenienza di una delle condizioni illustrate, prevedendo che in tale fattispecie l'interessato deve informarne immediatamente il Presidente della Camera di appartenenza.

La Commissione procede ad audizioni a testimonianza ai sensi dell'articolo 4, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La relativa disciplina è analoga a quanto stabilito nella XVI legislatura, con applicazione degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, nonché dell'articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Resta ferma inoltre la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Ai sensi dell'articolo 5, la Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Si prevede che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

Si prevede che l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto

ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Presso la Commissione Affari costituzionali si è discusso se prevedere, al contrario delle ultime leggi istitutive della Commissione antimafia, se prevedere il divieto di apposizione del segreto di Stato all'Antimafia. Si è stabilito di non inserire tale divieto in quanto la normativa vigente già vieta tale segreto sui fatti di terrorismo e di mafia.

L'articolo 7 ha per oggetto l'organizzazione interna. Si prevede tra l'altro che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che presso la Commissione di merito è in corso l'esame in sede referente del provvedimento in titolo, nel corso del

quale potrebbero essere approvati emendamenti il cui oggetto rientra negli ambiti di competenza della Commissione giustizia. Al fine di esprimere il parere sul testo, come risultante dagli emendamenti approvati, rinvia quindi l'esame del provvedimento in sede consultiva, nella seduta che si svolgerà al termine delle audizioni relative all'indagine conoscitiva prevista per oggi. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1139 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge in titolo si compone di tre articoli volti a disciplinare, in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2), il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnalano l'articolo 1, commi 9, 10 e 11, e l'articolo 2, comma 3.

Il comma 9 interviene in materia di responsabilità del commissario e prevede, in forza del richiamo all'articolo 6 del D.Lgs. 231 del 2001 (Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche), il possibile esonero della responsabilità del commissario e del sub-commissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria.

Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale – la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.

Ricorda, infatti, che l'articolo 6 del D.Lgs. 231 prevede che, se un reato è stato commesso da soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il comma 10 limita inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. L'attribuzione del rilievo pubblicistico all'attività del commissario in ragione del rapporto di servizio, esclude dunque che la stessa sia valutata con i criteri ordinari di cui all'articolo 2932 c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società).

Il comma 11 prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato D.Lgs. 231 del 2001 in danno dei soggetti obbligati dall'autorità amministrativa all'esecuzione delle prescrizioni dell'A.I.A. e delle misure di risanamento ambientale in relazione ai reati connessi all'attività imprenditoriale. Le somme svincolate sono messe a disposizione del commissario e destinate esclusivamente alle misure connesse alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e al risanamento ambientale.

Sempre con riferimento all'articolo 1, rileva come il comma 3, ultimo periodo, contenga un riferimento del tutto erroneo all'articolo 1339 del codice civile.

L'articolo 2, comma 3, reca alcune novelle all'articolo 1 del decreto-legge 207/2012.

Una prima novella specifica in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'A.I.A. Rispetto al testo previgente, che prevedeva unicamente un ammontare massimo (pari al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, « esclusa l'oblazione », l'importo minimo della sanzione sia di 50.000 euro.

Osserva che l'uso del termine oblazione appare in questa sede improprio in quanto nell'ordinamento nazionale l'oblazione è un istituto che consente l'estinzione di un reato a fronte del pagamento di una somma di denaro (artt. 162 e 162-bis del codice penale). In considerazione del fatto che la disposizione specifica i criteri della sanzione amministrativa, è presumibile che il legislatore intenda escludere il pagamento in misura ridotta (istituto disciplinato dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981), talvolta definito anche « oblazione amministrativa ».

Dopo l'ultimo periodo del citato comma 3, che prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio, viene aggiunta una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale: soggetto cui compete, ai sensi dell'articolo 29-decies del D.Lgs. 152/2006, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'A.I.A.).

Viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e fina-

lizzati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.

Ai fini dell'efficacia ed efficienza del sistema sanzionatorio, esprime perplessità sulla previsione secondo la quale l'ISPRA svolge le attività di accertamento, contestazione e notificazione relative a sanzioni amministrative anche molto afflittive (che possono giungere sino al 10 per cento del fatturato della società), senza l'adeguamento del numero degli ispettori dell'ISPRA, la formalizzazione delle relative competenze né l'esplicita attribuzione agli stessi di poteri, garanzie e tutele analoghe a quelle attribuite agli ufficiali di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto 285, in materia di pagamento delle sanzioni.

C. 997 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo BIFFONI (PD), relatore, osserva come una delle accuse che più spesso alcuni dei nostri concittadini rivolgono alle Istituzioni sia quella di essere distanti, talvolta indifferenti, alle istanze che arrivano e, in alcuni casi, ed in particolare nel caso dell'irrogazione di sanzioni, di essere spietate quando il cittadino non adempie tassativamente, senza invece riconoscere il merito di chi si comporta virtuosamente, adeguandosi in maniera diligente alla sanzione ricevuta: è ovvio infatti che il problema di ricevere una multa è collegato non tanto al fatto di aver infranto il codice della strada, quanto al pagamento e alla somma da esborsare per poter sistemare la propria situazione di infrazione.

Ecco dunque la *ratio* di questa proposta di legge.

La proposta di cui si discute fa riferimento all'introduzione di una serie di modifiche all'articolo 202 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 285/1992 e seguenti modifiche, ossia del pagamento in misura ridotta. Se finora il succitato articolo prevedeva (e continua a prevedere) il pagamento del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria elevata, in caso di saldo entro sessanta giorni, si propone adesso l'introduzione di una riduzione del 20 per cento di tale somma, qualora il cittadino sanzionato effettui il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione (articolo 200 CdS) o dalla notificazione (articolo 201 CdS), in un'ottica premiante un comportamento virtuoso, quale è il pagamento della sanzione in tempi rapidissimi. Questo rappresenta per il cittadino, colpito dalla sanzione, una modalità che permette un diverso e più «sereno» atteggiamento verso la dovuta punizione, sancendo una ipotesi di ammorbidimento della gravità delle sanzioni inasprite nel corso degli ultimi anni.

Ed è ovvio che una tale previsione, incentivando un immediato riscontro alla violazione effettuata, comporta un effetto positivo rispetto anche alla certezza della sanzione, vero cardine – e certo non solo nel campo della sicurezza stradale – del sistema giustizia. Anche nel caso di specie è esperienza comune quanto spesso gli enti locali non riescano a riscuotere l'intero ammontare delle sanzioni elevate.

Non solo: in quest'ottica, ma anche con l'idea di deburocratizzare e snellire l'attività amministrativa di notifica, nel presente Progetto di Legge si demanda a un apposito decreto del ministero dell'interno, di concerto con quello della Giustizia, infrastrutture, economia e finanze, pubblica amministrazione, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della proposta in discussione, la regolamentazione della notifica dei verbali di accertamento tramite posta elettronica certificata, senza spese di no-

tificazione, nei confronti di quei soggetti abilitati all'utilizzo di quel tipo di modalità di posta.

Nella prospettiva di rendere più immediato, e quindi più certo, il pagamento delle sanzioni, andando incontro alle esigenze del cittadino di una più capillare ed agevole possibilità di saldare il dovuto, il presente progetto individua innanzitutto la opportunità, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di fornire l'agente accertatore di strumenti di pagamento elettronico per permettere l'immediato pagamento da parte del soggetto sanzionato nelle mani dell'agente stesso, che ne rilascerà debita ricevuta, segnalando l'avvenuto pagamento nella copia del verbale rilasciata al trasgressore. Per favorire la modalità di pagamento tramite strumenti di pagamento elettronici, il ministro dell'Interno, sentito il ministero dell'economia, promuoverà la stipulazione di convenzioni con banche, Poste Italiane e altri intermediari finanziari, ovviamente senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, come stabilito nel presente progetto di legge.

Passando all'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento, osserva come questo si componga di un unico articolo, contenente numerose disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Il comma 1, segnatamente, novella l'articolo 202 del Codice della strada, il quale, nel testo attuale, consente il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni dello stesso Codice in misura pari al minimo fissato dalle singole norme qualora il pagamento stesso sia effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Alla lettera *a*), che costituisce il fulcro del provvedimento, si aggiunge un periodo che prevede una riduzione del 20 per cento rispetto al minimo fissato dalle singole norme, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

La lettera *b*), numeri 1) e 2), novella il comma 2 del citato articolo 202, il quale

elenca le modalità attraverso le quali può essere effettuata la corresponsione delle somme dovute dal trasgressore. Rispetto alle modalità di pagamento previste dal testo vigente (presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore; a mezzo di versamento in conto corrente postale; a mezzo di conto corrente bancario, se l'amministrazione lo prevede) viene ora aggiunta la possibilità di corrispondere le somme mediante strumenti di pagamento elettronico.

La lettera *c*) consente al trasgressore di effettuare il versamento della sanzione, nella misura dell'ottanta per cento del minimo, al momento della contestazione nelle mani dell'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, se questi è munito di idonea apparecchiatura.

La lettera *d*), numeri 1) e 2) del comma 1 novella il comma 2-*bis* del citato articolo 202, il quale, nel testo attuale, ammette il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore per determinate violazioni commesse da soggetti in possesso di alcune categorie di patente. Si prevede ora che, anche in questi casi, il pagamento possa essere effettuato nella misura e con le modalità sopra descritte.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, la disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo di tale sistema. La notifica tramite posta elettronica esclude l'addebito delle spese di notificazione a carico dei trasgressori. Il decreto dovrà essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame e non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Franco VAZIO (PD) ritiene che il provvedimento nel suo complesso sia ragionevole. Si chiede, tuttavia, se il versamento della sanzione al momento della contestazione nelle mani dell'agente accertatore, mediante strumenti di pagamento elettronico, rappresenti effettivamente una semplificazione e se sia possibile realizzarla senza aggravio di costi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come provvedimento introduce delle effettive semplificazioni a vantaggio del cittadino.

Matteo BIFFONI (PD), *relatore*, ritiene che la clausola di invarianza finanziaria possa essere rispettata.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime perplessità sulla tecnica legislativa utilizzata, ritenendo inopportuno ricorrere ad un articolo unico, composto da più commi. Ritiene che difficilmente il provvedimento possa essere attuato senza un aggravio di costi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene opportuno chiarire che gli aspetti del provvedimento relativi alla copertura finanziaria saranno oggetto dei dovuti approfondimenti presso la V Commissione, competente per materia.

Il Sottosegretario Cosimo FERRI dichiara di condividere il testo in esame e la sua impostazione. Osserva, infatti, come il provvedimento, andando incontro alle esigenze del cittadino, consentirebbe non solo di ridurre il contenzioso in materia di circolazione stradale ma permetterebbe anche allo Stato di realizzare un risparmio di spesa, correlato al minor numero di sentenze emesse dai giudici di pace. Il provvedimento, inoltre, favorisce anche quei comuni che hanno difficoltà nel recupero di queste somme di denaro e che quindi trarrebbero un vantaggio dalla definizione del procedimento con le modalità di pagamento in esame. Ricorda, infine, come molte sanzioni non

vengano rimosse in quanto i relativi crediti sono prescritti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede se il relatore intenda presentare una proposta di parere.

Matteo BIFFONI (PD), *relatore*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, formula, per gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione giustizia, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 204 Burtone).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna e C. 923 Micillo, è stata abbinata la proposta di legge C. 204 Burtone.

Ricorda come i provvedimenti in titolo siano stati inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

Avverte quindi che i relatori, onorevole Dambruoso e Mattiello, hanno concordato di formulare un testo unificato delle proposte di legge in esame e di proporlo alla Commissione nella seduta che sarà convocata per martedì 18 giugno 2013, affinché questa lo adotti come testo base.

Le sedute previste per questa settimana e la seduta di martedì prossimo, fino all'adozione del testo base, saranno dedicate al completamento dell'esame preliminare e, quindi, agli interventi dei colleghi che vi abbiano interesse e all'eventuale integrazione della relazione con riferimento alla proposta di legge oggi abbinata. Chiede quindi se vi siano iscritti a parlare.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene necessario comprendere come il lavoro della Commissione giustizia si intersechi con il lavoro del Governo posto che, da notizie di stampa, si apprende della costituzione di una commissione di giuristi voluta dal Presidente del Consiglio, con il compito di elaborare proposte in materia di contrasto della criminalità organizzata, intervenendo anche in materia di voto di scambio. Sarebbe quindi utile una interlocuzione con il Governo per evitare inutili sovrapposizioni e lo svolgimento di un lavoro disorganico.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara di condividere i rilievi dell'onorevole Costa e ritiene opportuno acquisire quanto prima elementi di valutazione per di evitare che Parlamento e Governo si muovano in modo disorganico. Ribadisce, in ogni caso, che i provvedimenti in titolo sono inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio e che, pertanto, la Commissione proseguirà i propri lavori come stabilito nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il Sottosegretario Cosimo FERRI si riserva di fornire le indicazioni richieste.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono in corso di assegnazione delle proposte di legge che verranno abbinare in quanto vertenti su materia identica a quella oggetto della proposta di legge C. 925 Costa. Ricorda che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, ritiene che possa essere utile svolgere un ciclo di audizioni. Evidenzia altresì l'opportunità di valutare la sussistenza dei presupposti per un trasferimento dell'esame in sede legislativa e quindi per lo svolgimento di un iter accelerato, pur tenendo conto dell'inserimento del provvedimento nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che le questioni poste dall'onorevole Costa potranno essere approfondite nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Walter VERINI (PD), *relatore*, ritiene che l'ipotesi del trasferimento dell'esame in sede legislativa possa essere presa seriamente in considerazione, per il provvedimento in titolo, così come per altri provvedimenti all'esame della Commissione, sui quali sia possibile raggiungere un elevato grado di condivisione.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene ragionevole ipotizzare un trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Preannuncia la presentazione di una proposta di legge del suo gruppo in materia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne.

Audizione del generale Enrico Cataldi, Comandante del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (RaCIS).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Generale Enrico CATALDI, *Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche*, e il Colonnello Arturo GUARINO, *Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Salvatore MICILLO (M5S), Alessia MORANI (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S), Fabrizia GIULIANI (PD) e Ivan SCALFAROTTO (PD).

Il Generale Enrico CATALDI, *Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche*, e il Colonnello Arturo GUARINO, *Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*, rispondono ai quesiti posti.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i deputati Ivan SCALFAROTTO (PD), Davide MATIELLO (PD), David ERMINI (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Il Generale Enrico CATALDI, *Comandante del Raggruppamento Carabinieri investigazioni scientifiche*, e il Colonnello Arturo GUARINO, *Capo ufficio legislazione del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri*, rispondono ai quesiti posti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 482 ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nell'odierna seduta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le modifiche apportate dalla Commissione di merito al provvedimento non riguardano disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, nella quale si invita la Commissione di merito a inserire all'articolo 1, comma 1, lett. A) il riferimento al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
C. 482 ed abb.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che tra i compiti attribuiti alla Commissione Antimafia è prevista tra l'altro la verifica dell'attuazione di una serie di atti normativi specificamente individuati, senza tuttavia fare riferimento anche al Codice Antimafia, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che è comunque riconducibile alla nozione di « altre leggi dello Stato » prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. *a*);

ritenuto che sarebbe comunque opportuno iniziare l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il riferimento al predetto decreto-legislativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire all'articolo 1, comma 1, lett. A) il riferimento al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00211 Quartapelle Procopio: Sulle relazioni con la Somalia	106
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013) 4 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	107
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Bruno Archi.

La seduta comincia alle 14.

5-00211 Quartapelle Procopio: Sulle relazioni con la Somalia.

Il sottosegretario Bruno ARCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per le esaurienti risposte rese dal Governo.

Giudica positiva l'intenzione manifestata, sul piano dei rapporti bilaterali, di favorire ogni sforzo internazionale finalizzato a convocare a fine settembre, a mar-

gine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, una riunione ministeriale dell'IGAD *Partners Forum*.

Ritiene, altresì, importante l'interesse dimostrato dall'Egitto alla realizzazione di azioni comuni per sostenere la stabilizzazione ed il consolidamento delle istituzioni somale.

Auspica che il Governo possa fare chiarezza sulle risorse che saranno stanziare a favore della Somalia, anche al fine di verificare se quel Paese continuerà a costituire nel futuro una priorità tra gli obiettivi delle politiche di cooperazione.

Valuta con favore, infine, la volontà dichiarata dal Governo di riaprire una sede diplomatica a Mogadiscio. Fa presente, infatti, che si tratterebbe di un segnale importante di rinnovato impegno dell'Italia nel sostegno alle istituzioni democratiche somale.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Bruno Archi.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013) 4 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala l'interesse di tale atto in quanto la Politica europea di vicinato riguarda sia il Partenariato orientale che il Mediterraneo meridionale, vale a dire due delle aree geografiche di maggiore interesse per il nostro Paese.

Ricorda che, a conclusione dell'esame del suddetto atto, la Commissione potrà adottare un documento finale, a norma dell'articolo 127 del Regolamento.

Pia Elda LOCATELLI (Misto), *relatore*, osserva che la Comunicazione « politica europea di vicinato: contribuire ad un partenariato più forte », presentata il 20 marzo 2013 dall'Alto rappresentante e dalla Commissione europea, è un'ottima occasione per avviare un bilancio di questo strumento a dieci anni dalla sua istituzione.

Ricorda che la PEV venne adottata dal Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003, originata dalla consapevolezza della necessità di una politica *ad hoc* nei confronti dei nuovi vicini, dopo l'allargamento a nuovi dieci paesi. Per il vicinato meridionale, si tratta di Algeria,

Autorità palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco e Tunisia. Per il vicinato orientale, sono: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova e Ucraina.

Sottolinea che la PEV riassume quindi da un lato il Partenariato euro-mediterraneo e dall'altro il Partenariato orientale. Questa opzione globale costituisce una sfida perché punta a tenere insieme tutto il cosiddetto « vicinato » senza fare venire meno l'attenzione sia al contesto regionale che al livello del singolo *partner*.

Evidenzia che l'obiettivo della PEV è duplice: costruire una democrazia solida e assicurare una crescita economica inclusiva e sostenibile. La revisione intercorsa due anni fa, sulla scia delle rivoluzioni arabe, ha introdotto il principio del « more for more », in base al quale gli aiuti sono incrementati sulla base dei progressi compiuti sulla strada delle riforme.

Gli elementi portanti della nuova PEV sono quindi l'associazione politica e l'integrazione economica per un partenariato rafforzato con la società civile fondato su interessi e valori comuni: democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e coesione sociale.

Osserva che la Comunicazione riconosce la carenza delle politiche messe in atto ed i limitati risultati ottenuti in entrambi i contesti geografici di riferimento, anche se l'evoluzione di ciascun paese si rivela particolarmente differenziata. Ritiene che non sia questa la sede per un'analisi specifica delle singole realtà, ma che possa essere utile richiamare alcuni elementi di valutazione generale contenuti nella comunicazione stessa.

Con riferimento al vicinato orientale, la Comunicazione richiama in particolare l'attenzione critica sull'Azerbaigian e sull'Ucraina, oltre che sulla Bielorussia, riscontrando qualche progresso in più negli altri tre paesi (Armenia, Georgia, Moldova).

Con riferimento al vicinato meridionale, si apprezzano i risultati conseguiti soprattutto in Marocco ed in Giordania. Sottolinea che la complessità della transizione democratica nei Paesi del Nord

Africa si riflette comunque nella lentezza e nell'andamento non sempre lineare di tale processo; basti pensare alla Libia, alla Tunisia ed all'Egitto. Restano, peraltro, in attesa di riscontro la maggior parte delle raccomandazioni principali rivolte sia agli israeliani che ai palestinesi.

Segnala che in ogni Paese le scadenze elettorali hanno registrato miglioramenti in termini di regolarità formale, ma che sussistono ancora molte preoccupazioni sulla libertà di riunione e di associazione, nonché sull'indipendenza della magistratura e dei mezzi di comunicazione.

Volendo segnalare temi specifici che presentano criticità, evidenzia che la discriminazione culturale e sociale delle donne continua ad essere un grave problema soprattutto nel vicinato meridionale, benché esse abbiano partecipato attivamente ai movimenti di protesta della cosiddetta « Primavera araba ». La situazione è resa ancor più preoccupante dall'elevato tasso della disoccupazione giovanile.

Per quanto riguarda lo sviluppo economico e sociale sostenibile, con eccezione di Georgia e Azerbaigian, rileva che la ripresa economica è rallentata, sia per i rischi esterni legati alla situazione economica mondiale, sia per i conflitti che influenzano negativamente le prospettive di ripresa. Osserva che le mancate riforme ed il mancato rafforzamento dello Stato di diritto costituiscono un ulteriore ostacolo alla crescita economica. Continuano, inoltre, ad essere presenti squilibri macroeconomici notevoli, accompagnati da tassi di disoccupazione crescenti.

Rammenta che l'Unione europea resta il *partner* commerciale più importante per quasi tutti i Paesi del vicinato. Con riferimento alla politica delle imprese, obiettivo principale è l'attuazione dello *Small Business Act*, un quadro normativo di politica imprenditoriale favorevole alle PMI.

Segnala che un dato positivo è rappresentato dalla circolazione delle persone che è continuata a migliorare tra l'UE ed i Paesi *partner*, con particolare riferimento

ai programmi volti a promuovere la mobilità di studenti, ricercatori e giovani.

Osserva che lo strumento finanziario per il vicinato e partenariato ENPI è stato incrementato di 1 miliardo di euro per il periodo 2011-2013 raggiungendo un totale di 6,5 miliardi di euro. Sottolinea che nelle proposte di bilancio per il periodo 2014-2020, la Commissione aveva raccomandato di allocare 18,1 miliardi di euro con un incremento significativo pari a quasi il 40 per cento ma che l'accordo raggiunto in sede di Consiglio europeo, nello scorso mese di febbraio, ha drasticamente tagliato gli stanziamenti per la politica estera per cui è presumibile un sostanziale ridimensionamento di tale importo.

Richiama l'attenzione sul contributo della Banca europea per gli investimenti che ha portato da 4 a 5 miliardi di euro i contributi per la regione mediterranea e sull'operato della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che si è mossa estendendo al vicinato meridionale la sua copertura geografica nonché destinando annualmente l'importo di 2,5 miliardi di euro.

Ricorda che un'altra novità è rappresentata dall'istituzione di un Fondo società civile con un *budget* di 22 milioni di euro anni rivolto ad attori non statali. A breve dovrebbe diventare pienamente operativo anche il Fondo europeo per la democrazia che permetterà di finanziare l'attività di giornalisti, ONG, movimenti politici, *bloggers* anche in esilio.

Segnala che la dimensione regionale del Partenariato orientale avrà un importante appuntamento nel prossimo mese di novembre con il vertice previsto a Vilnius. La componente politica è stata comunque rafforzata dall'introduzione dei cosiddetti dialoghi informali, in cui l'Alto rappresentante ed il Commissario responsabile di politica di vicinato incontrano i ministri degli esteri dei sei Paesi *partner*. Dal vertice di Vilnius dovrebbe venire un impulso alla stipula degli accordi di associazione.

Osserva che il dialogo politico con i Paesi del Mediterraneo meridionale si è intensificato grazie all'azione del Rappre-

sentante speciale dell'Unione europea (lo spagnolo Bernardino Leon) ed alla creazione delle *task force* per la Tunisia, la Giordania e l'Egitto.

Ritiene che un discorso a parte meritino gli sforzi dell'Unione europea per affrontare i conflitti che persistono nel vicinato. La missione di vigilanza in Georgia sta contribuendo a stabilizzare la situazione sulla linea del confine amministrativo con le regioni indipendentiste. Nel Nagorno-Karabakh l'UE finanzia un programma per la società civile che integra, sotto il profilo del partenariato per la risoluzione pacifica, il negoziato guidato dal gruppo di Minsk. Alcuni risultati sono stati raggiunti anche grazie all'approccio « a piccoli passi » adottato per la risoluzione del conflitto della Transnistria.

Sottolinea come l'evoluzione nel mondo arabo abbia ancora una volta sottolineato l'urgente bisogno di riprendere i negoziati israelo-palestinese. L'Unione europea continua ad assistere l'Autorità palestinese nel consolidamento istituzionale e nella conciliazione intrapalestinese. Per quanto concerne la crisi siriana, rammenta che l'UE partecipa al gruppo « Amici della Siria » e ha prestato significativi aiuti umanitari che nel 2012 per 150 milioni di euro per far fronte alle esigenze della popolazione siriana e per aiutare i paesi vicini a sostenere l'afflusso dei rifugiati.

Osserva che la PEV è un esempio fondamentale di approccio alla politica estera che si avvale di tutti gli strumenti e di tutte le politiche comunitarie, combinando l'associazione politica a lungo termine con la cooperazione finanziaria e commerciale, ma anche con strategie e misure a breve termine rappresentate dagli strumenti della PESC-PSDC.

Fa presente, tuttavia, che le prospettive della PEV devono fare i conti con il crescente coinvolgimento di altri attori regionali. Nel Mediterraneo meridionale, assumono un ruolo sempre maggiore la Turchia, i Paesi del Golfo e organizzazioni come la Lega araba. Schemi alternativi di integrazione regionale emergono con il

vicinato orientale, come la recente Unione euroasiatica, tra Federazione russa, Bielorussia e Kazakistan.

Sostiene che è ormai acclarato che la PEV funzioni soltanto in presenza di una volontà di riforma e laddove la società svolga un ruolo attivo, in quanto valori, modelli di Governo o riforme non possono essere imposti dall'esterno ma attecchiscono solo se fatti propri dai cittadini. In tale ottica, appare opportuno rafforzare il ruolo dei Parlamenti e promuovere, quindi, la cooperazione interparlamentare e soprattutto il ruolo della società civile, per il cui sostegno la via è più incerta.

Desidera a tal fine richiamare l'attenzione del Governo su alcuni obiettivi da conseguire nel prossimo futuro nei rapporti di vicinato quali: la garanzia del quadro finanziario da assicurarsi nonostante i tagli di bilancio concordati a febbraio; il potenziamento del sostegno diretto alla società civile, con attenzione al tema delle discriminazioni – in particolare quelle di genere – e alle azioni per la promozione del ruolo attivo delle donne in termini di partecipazione politica e promozione professionale; l'impulso alla conclusione ovvero all'attuazione degli Accordi di associazione; il passaggio dalle riforme legislative a quelle amministrative ed anti-corrruzione; la rivitalizzazione dell'Unione per il Mediterraneo; la verifica dell'efficacia e della validità di alcuni strumenti di intervento.

Il sottosegretario Bruno ARCHI fa presente che l'Italia ha sempre contribuito in maniera concreta e propositiva, in sede comunitaria, alla definizione dei principi ispiratori e delle linee d'azione della nuova Politica europea di vicinato, collaborando con l'Unione europea nel rinnovamento del quadro complessivo delle relazioni con i Paesi *partner* e sostenendone, in modo efficace, il processo di transizione e di consolidamento democratico.

Osserva che il provvedimento oggi in discussione prende le mosse dalla considerazione secondo cui la complessità e la lentezza dimostrate dai predetti processi di transizione e di consolidamento demo-

cratico, specie nei Paesi dove si sono verificati i movimenti di protesta collegati alla cosiddetta «Primavera araba», non devono indurre l'Unione europea ad una politica di disimpegno ma, al contrario, ad una maggiore attenzione ai rapporti con i Paesi vicini.

Ricorda che, secondo la Comunicazione in esame, gran parte dei *partner* del vicinato hanno manifestato l'intenzione di approfondire le relazioni con l'Unione europea, tuttavia resta ancora molto da fare al fine di dare un seguito concreto all'azione comunitaria.

Segnala, al riguardo, la necessità di differenziare sempre più la stessa azione comunitaria con l'intento di renderla più rispondente ai diversi processi di riforma in atto nei singoli Paesi.

Nel fare presente che la base dell'impianto strutturale dell'approccio della PEV deve essere costituita dal metodo «*more for more*» – ossia dalla differenziazione secondo i meriti –, osserva che tale approccio andrebbe tuttavia temperato da una adeguata valutazione delle condizioni di partenza dei Paesi che hanno bisogno di interventi.

Su questo tema precisa che l'Unione europea, oltre agli aiuti economici e finanziari, dovrebbe garantire interventi finalizzati ad offrire competenze e *know how* ai Paesi interessati da processi di riforma istituzionali e politici.

Con riferimento al partenariato orientale, ricorda che il Governo, nel condividere l'affermazione della Comunicazione sull'importanza del vertice di Vilnius, quale incentivo alla finalizzazione di alcune priorità nei rapporti di vicinato,

ritiene invece premature le prospettive di adesione all'Unione europea di alcuni *partner* orientali.

Riguardo agli aspetti finanziari contenuti nella Comunicazione in discussione, osserva che il nuovo strumento finanziario ENI (*European Neighborhood Instrument*), relativo al periodo 2014-2020, sarà improntato al principio di condizionalità.

Fa presente che il Governo si sta adoperando, finora con successo, affinché sia mantenuta l'attuale ripartizione delle risorse che attribuisce un terzo dei fondi ai *partner* orientali e due terzi a quelli meridionali evitando, in tal modo, che si sviluppi una competizione sulle allocazioni dei fondi.

Ritiene che il documento in esame costituisca un'esaustiva rappresentazione dello stato dell'arte delle iniziative dell'Unione europea nel vicinato nonché un'utile indicazione sistemica per sviluppare ulteriormente le attività a sostegno delle transizioni democratiche in atto nei Paesi *partner*.

Relativamente alla questione della tutela dei diritti umani, segnala che il Governo mantiene un fermo impegno per favorire politiche che ne garantiscano la effettiva protezione nei Paesi del vicinato.

Rileva, a tal proposito, infine, che, di recente, il Governo ha firmato un trattato internazionale sulle armi, favorendo la predisposizione di un capitolo dedicato alla tutela dei diritti umani dei bambini e delle donne che vivono in Paesi colpiti da conflitti armati.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

5-00211 Quartapelle Procopio: Sulle relazioni con la Somalia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Consentitemi di ringraziare anzitutto l'onorevole Quartapelle per l'opportunità che ci offre di fare il punto sulla situazione in Somalia. Come ha opportunamente ricordato nella sua interrogazione, l'Italia si è da sempre adoperata con determinazione affinché la tragica vicenda dello stato somalo restasse sempre viva sull'agenda internazionale. La partecipazione del Ministro Bonino alla Conferenza di Londra sulla Somalia il 7 maggio scorso ha quindi permesso di ribadire l'interesse italiano a svolgere un ruolo da protagonista nel *dossier* somalo.

L'obiettivo della Conferenza, pienamente condiviso dal Governo italiano, era quello di manifestare sostegno politico e coordinare il sostegno tecnico e finanziario della Comunità internazionale a favore dei piani di riforma elaborati da parte del Governo somalo. Negli ultimi anni il nostro Paese ha accompagnato in maniera attiva il passaggio dalle Istituzioni transitorie all'attuale Governo federale, insistendo perché esso dialoghi con le realtà regionali e locali con approccio pragmatico per individuare le giuste formule di divisione di poteri tra centro e periferia.

La Ministro Bonino, cui è stato attribuito il compito di pronunciare l'intervento di apertura della sessione dedicata al tema della giustizia, ha riassunto i termini della politica italiana verso il Paese specificato che l'Italia intende contribuire attivamente al processo di consolidamento del Governo federale somalo continuando a sostenere, tra gli altri, il settore portante della Giustizia. Ha inoltre ribadito come il processo di riconci-

liazione nazionale debba esser condotto in maniera flessibile ed inclusiva dal Governo somalo, consentendo l'adesione di quanti rifiutano il ricorso alla violenza. Infine, il Ministro Bonino ha confermato che l'Italia intende continuare a sostenere AMISOM (Missione dell'Unione Africana in Somalia) ed ha reso omaggio ai Paesi confinanti e all'IGAD (Intergovernmental Authority on Development) per il positivo ruolo svolto.

La Conferenza, grazie anche all'attivo contributo italiano, è stata senza alcun dubbio un importante passo avanti. I meccanismi di coordinamento e controllo internazionale per i fondi destinati alla Somalia lanciati a Londra rappresentano infatti un elemento di possibile trasparenza e possono quindi rendere più efficaci gli sforzi della Comunità internazionale.

A margine della Conferenza di Londra, il Ministro Bonino, in un ampio giro d'orizzonte che l'ha portata ad incontrare il Presidente somalo, il Primo Ministro etiope, il Presidente ugandese, il Vice-Ministro degli Esteri egiziano, nonché il Ministro Hague, ha avuto modo di verificare la sostanziale convergenza della Comunità internazionale sulla necessità di continuare a sostenere la stabilizzazione e il consolidamento delle istituzioni somale.

Nel corso dell'incontro con il Presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, cui era presente anche la Ministro degli Esteri somala Fawzia Yusuf Adam, il Ministro Bonino ha potuto ribadire l'impegno politico e materiale dell'Italia a favore della stabilizzazione in Somalia. Con il

Primo Ministro etiopico Hailemariam Desalegn si è invece registrata un'ampia convergenza di vedute, soprattutto circa la necessità che siano i somali stessi stabilire intese durevoli e superare i numerosi punti di attrito che ancora caratterizzano i loro rapporti interni. Anche con il Presidente ugandese Museveni, il Ministro Bonino ha potuto approfondire la necessità di sostenere il dialogo politico inter-somalo, nonché le tematiche del sostegno ad AMISOM. Con il Vice Ministro degli Esteri egiziano Aly El Hefny, è stata invece discussa la possibilità di lanciare eventuali iniziative comuni, mentre con Wiliam Hague, il Ministro Bonino ha convenuto l'impegno a mantenere la questione somala tra le priorità dell'agenda internazionale e di proseguire le consultazioni tra i due Paesi sulla Somalia.

Il prossimo appuntamento sarà quindi rappresentato dalla Conferenza che l'Unione Europea ospiterà a Bruxelles il 16 settembre prossimo. L'Italia auspica – e in tal senso ci siamo espressi in più occasioni a Bruxelles – che vi sia continuità e un chiaro collegamento tra le Conferenze di Londra e quella di Bruxelles, evitando che la UE sia relegata ad un ruolo di mero donatore (« payer e non player »). A nostro parere, a settembre si dovrà fare il punto sui risultati ottenuti dalla Conferenza di Londra, verificare gli sviluppi politici e di sicurezza nel frattempo occorsi in Somalia ed elaborare un aggiornamento delle priorità. Sarà anche l'occasione perché l'UE, ed il SEAE in particolare, ripropongano il tema del coordinamento delle attività a sostegno della Somalia da parte delle strutture europee: utile garanzia questa per tutti i Paesi membri, a fronte di un impegno che supera le possibilità di intervento di ogni singolo Paese europeo.

Sul piano bilaterale l'Italia intende inoltre contribuire allo sforzo internazionale in atto convocando a fine settembre, a margine della settimana ministeriale dell'Assemblea Generale dell'ONU, una riunione ministeriale dell'IGAD Partners Forum, di cui detiene la co-presidenza assieme all'Etiopia. Potrà quella essere

l'occasione per continuare ad incoraggiare il ruolo positivo finora tenuto dall'organizzazione regionale di riferimento del Corno d'Africa e dai suoi Stati membri.

Compatibilmente con le risorse disponibili, soprattutto tramite i canali della cooperazione allo sviluppo, del Decreto Missioni e dell'Italian Africa Peace Facility, il Governo cercherà quindi di continuare a portare avanti un pacchetto di interventi coerente a favore della Somalia. Inizialmente il nostro intervento è stato fortemente, ma non esclusivamente, concentrato nel settore della sicurezza, quale prerequisito essenziale per l'esistenza stessa dello Stato e lo sviluppo di qualsiasi dialettica politica. Siamo quindi intervenuti a sostegno di AMISOM, delle Forze di sicurezza somale e, da ultimo, fornendo tramite l'arma dei Carabinieri un corso di formazione per 200 operatori di polizia somala. Anche alla luce dei progressi nel frattempo realizzati sul piano della stabilizzazione, il nostro intervento è andato a ricalibrarsi progressivamente verso il settore del *capacity building*. Ci siamo quindi concentrati sul rafforzamento delle strutture chiave dell'Amministrazione centrale a Mogadiscio, nonché nella regione semi-autonoma del Puntland, in considerazione del valore di quella regione nel contesto del processo di stabilizzazione somalo e della sua disponibilità al dialogo con Mogadiscio. Abbiamo anche sostenuto l'avvio di attività di cooperazione dell'Unione Europea in Somaliland (le cui pretese ad una piena indipendenza ci vedono ancora oggi del tutto contrari) dove, successivamente, abbiamo anche effettuato alcuni piccoli ma significativi interventi bilaterali tutt'ora in corso, soprattutto nel settore della sanità. Sono inoltre in cantiere ulteriori progetti di sostegno alla Somalia nel settore della giustizia, dello sviluppo economico e in campo culturale.

Nel graduale processo di normalizzazione della Somalia, s'inserisce anche la questione della nostra presenza diplomatica a Mogadiscio. Come noto, al momento abbiamo un funzionario diplomatico inca-

ricato di curare i rapporti con il Governo Somalo che è basato a Nairobi, e può contare su un punto di appoggio logistico presso l'aeroporto di Mogadiscio che gli consente, se necessario di effettuare missioni anche della durata di qualche giorno.

Con le risorse disponibili e nei limiti imposti dal quadro di sicurezza, posso confermare l'intenzione del Governo italiano di riaprire una Sede diplomatica a Mogadiscio per rafforzare la nostra presenza.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 giugno 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	115
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	116
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	117
Sui lavori della Commissione	117

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività » (COM(2013)165 final) e « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste » (COM(2013)166 final) (<i>Deliberazione</i>)	118
--	-----

AVVERTENZA	118
------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione il deputato Giancarlo Giorgetti — che ringrazia per il lavoro e per il ruolo svolto nella Commissione in qualità di Presidente — e che entra a farne parte il deputato

Guido Guidesi, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.

C. 875-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio LEONE (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione nella seduta del 5 giugno 2013. Rammenta che in tale occasione, la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al fine di aggiornare il riferimento alle proiezioni previsto dalla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1. Fa presente che in pari data la Commissione affari esteri ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la citata condizione. Ritiene quindi che il provvedimento all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario. Ricorda, infine, che non sono state presentate proposte emendative in Assemblea. In conclusione, propone, pertanto, di formulare parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.

Atto n. 11.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2013.

Giuseppe GALATI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (atto n. 11),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

i risparmi annuali derivanti dallo schema di regolamento sono quelli indicati

nell'ultima colonna della tabella relativa al complesso degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica e saranno computati nei tendenziali di finanza pubblica in seguito all'approvazione definitiva del medesimo schema di regolamento;

i risparmi indicati con riferimento agli articoli da 2 a 5, concernenti l'armonizzazione del sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, tengono conto dell'incremento di oneri derivante dal maggiore importo di pensione maturato, a seguito del ritardato accesso al pensionamento, dai soggetti interessati dalle disposizioni in esame;

la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'estensione agli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali del regime di totalizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, tiene conto sia del fatto che tale regime si riferisce esclusivamente ai soggetti che non sono già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2006, sia del fatto che la citata estensione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013;

le valutazioni contenute nella relazione tecnica con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 11, 12 e 15 sono state elaborate sulla base dei dati amministrativi delle diverse gestioni previdenziali interessate;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Atto n. 13.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2013.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel segnalare che la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha ancora fornito i chiarimenti richiesti dal relatore, si impegna ad intervenire personalmente presso la Presidenza del Consiglio al fine di risolvere la questione.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Rocco PALESE (PdL) segnala che un autorevole quotidiano ha pubblicato un articolo riguardante i debiti fuori bilancio dei ministeri che, secondo la ricostruzione giornalistica, avrebbero assunto considerevoli dimensioni. Ritiene, quindi, che la Commissione dovrebbe acquisire precisi elementi informativi al riguardo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che la questione potrà essere utilmente affrontata nel corso dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee programmatiche del suo Dicastero che la Commissione dovrà svolgere a breve.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività » (COM(2013)165 final) e « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste » (COM(2013)166 final).

(Deliberazione).

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 5 giugno scorso, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle Comunicazioni della Commissione europea COM(2013) 165 final e COM (2013) 166 final del 20 marzo 2013, in materia di Unione economica e monetaria, relative rispettivamente alla Creazione di uno strumento di convergenza e competitività e al Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica. Evidenzia che, ai sensi del citato programma, la Commissione dovrebbe procedere alle audizioni di rappresentanti del Governo, in particolare del Ministro dell'economia e delle finanze, o di altro rappresentante del

medesimo Ministero, e del Ministro per gli affari europei; di altri soggetti istituzionali nazionali – Banca d'Italia, Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato; di euro-parlamentari italiani membri della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, eventualmente mediante videoconferenza, nonché di esperti della materia. Osserva che, poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Bruno TABACCI (Misto-CD) rileva come sia fondamentale, in considerazione dell'importanza strategica delle materie affrontate, che le istituzioni da audire siano rappresentate al massimo livello.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle Comunicazioni della Commissione europea COM(2013) 165 final e COM (2013) 166 final del 20 marzo 2013, in materia di Unione economica e monetaria, relative rispettivamente alla Creazione di uno strumento di convergenza e competitività e al Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.

C. 841-A Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative all'operatività del Dipartimento (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	119
---	-----

AUDIZIONI

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative all'operatività del Dipartimento.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Marco CAUSI (PD), Enrico ZANETTI (SCpI), Sebastiano BARBANTI (M5S) e Girolamo PISANO (M5S), cui risponde Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia la dottoressa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini. Atto n. 5 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini.

Atto n. 5.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento – sulla proposta di nomina del professore Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Fa presente, anzitutto, che sulla persona del professor Olivieri, a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, è stata acquisita l'intesa con ambedue le regioni interessate, la regione

Umbria e la regione Marche, intesa che credo vada giudicata positivamente, anche perché consente (come riportato nella nota indirizzata dai presidenti delle due Giunte regionali al Ministro dell'Ambiente ed allegata alla proposta di nomina) di superare la gestione commissariale del Parco (peraltro affidata allo stesso professor Olivieri dall'11 febbraio 2013), e di ridare piena funzionalità a tutti gli organi di vertice dell'ente parco: Presidenza, Giunta esecutiva, Consiglio direttivo e Comunità del Parco.

Detto questo, aggiunge che la lettura del *curriculum* del professor Olivieri, allegato alla proposta di nomina nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 14 del 1978, testimonia che nel caso in questione il procedimento di intesa fra il Ministero e le regioni interessate ha consentito di individuare una figura di provata competenza e di profilo di rilievo nazionale.

Ricorda, infatti, solo per citare alcuni degli elementi di informazione che si rinvennero nel suo curriculum, che il professor Olivieri, docente presso il Dipartimento di patologia, diagnostica e clinica veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia, è com-

ponente della Commissione Scientifica CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) presso il Ministero dell'Ambiente, ha condotto attività di insegnamento e di ricerca particolarmente importanti nel caso di specie, come quelle dirette a studiare e migliorare le tecniche di gestione del pascolo nelle zone montane e marginali, anche con l'obiettivo di utilizzare le attività di allevamento per la prevenzione degli incendi, ovvero quelle relative alla nutrizione e alimentazione degli animali e all'allevamento degli ungulati selvatici e della selvaggina.

Sotto questo profilo, ritiene si possa senz'altro affermare che il professor Olivieri possieda tutte quelle competenze e capacità professionali che costituiscono un bagaglio indispensabile per ben amministrare un ente importante come quello del Parco nazionale dei Monti Sibillini e per rafforzare la sua azione a tutela dello straordinario patrimonio naturalistico che esso rappresenta.

Ritiene, inoltre, che la profonda conoscenza delle attività agricole e pastorali dei territori del Parco, che rappresentano una delle principali attività economiche di quelle comunità, possa costituire una solida base per porsi alla guida dell'ente parco con una rinnovata consapevolezza della necessità di coniugare, in un rapporto stretto con gli amministratori locali, le esigenze di conservazione dell'ambiente con quelle di valorizzazione del patrimonio culturale ma anche delle attività e delle produzioni tipiche, che fanno del territorio di ogni parco nazionale italiano un *unicum* da difendere nella sua interezza.

Conclude, proponendo quindi che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento all'esame parlamentare di proposte di nomina come quella in questione, comunica di aver rappresentato alla Presidente della Camera il dibattito svoltosi in Commissione, in occasione dell'esame delle proposte di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte e del signor Luca Santini a presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (atti nn. 1 e 3), circa la necessità di poter procedere in futuro alle audizioni in seduta pubblica dei candidati a nomine governative. Nel ricordare che su tale tema è in corso una riflessione presso la Giunta per il regolamento, propone di rinviare il seguito dell'esame della proposta di nomina in titolo ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00011 Dell'Orco: Adeguamento dei *guardrail* al fine di diminuirne la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote (*Seguito della discussione e rinvio*) 122

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 125

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 126

RISOLUZIONI

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 13.

7-00011 Dell'Orco: Adeguamento dei *guardrail* al fine di diminuirne la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 maggio l'onorevole Dell'Orco ha illustrato i contenuti della risoluzione, che sono intervenuti i deputati Vecchio, Tullo, Brandolin, Coppola e De Lorenzis e che il rappre-

sentante del Governo aveva fatto presente che era allo studio dei competenti uffici del Ministero il profilo relativo agli impegni finanziari, in relazione al quale sarebbe stato comunque necessario acquisire elementi informativi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA sottolinea che, in merito alle statistiche di incidentalità citate nella risoluzione, appare necessario fare chiarezza sul fatto che i dati ISTAT relativi alle vittime su motocicli e ciclomotori a causa di urto con un ostacolo accidentale o fisso presente sulla carreggiata o ai margini della stessa, non comprendono esclusivamente l'urto contro barriere di sicurezza, ma anche l'urto contro altri ostacoli che possono presentarsi accidentalmente sulla carreggiata (ad esempio carichi dispersi) o che sono ostacoli fissi collocati sulla carreggiata stessa (ad esempio isole, colonnine, transenne). Osserva pertanto che, dai dati ISTAT disponibili, non si rileva una cor-

relazione univoca tra il numero di incidenti mortali occorsi ai motociclisti e i dispositivi di ritenuta veicolare. Evidenza che nella nuova formulazione del tracciato ISTAT, attualmente allo studio dell'apposito gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al quale partecipano rappresentanti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell'UNI, degli enti proprietari delle strade e dei concessionari, dei costruttori di barriere, nonché docenti universitari ed esperti del settore (tutti soggetti coinvolti nei vari processi che portano all'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale arricchiti da orientamenti tecnico-scientifici provenienti dal mondo accademico), è stato proposto di distinguere l'urto contro ostacolo, tra ostacolo fisso e ostacolo accidentale presente sulla carreggiata, aggiungendo un nuovo campo descrittivo del tipo di ostacolo urtato.

Ritiene che, per approfondire gli aspetti relativi alla pericolosità della barriera installata sia necessaria un'accurata analisi della dinamica dell'incidente che riguardi tutte le componenti coinvolte, uomo-ambiente-veicolo, e che permetta di poter verificare per ogni incidente, in base alla tipologia di impatto, il corretto funzionamento della barriera stessa.

Fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto fondamentale intervenire nel settore, considerato che la categoria dei motociclisti rappresenta un'importante percentuale degli utenti della strada e che nell'ambito delle prove d'urto previste dalla normativa europea e dalla legislazione italiana vigente, ai fini della verifica di conformità dei dispositivi di protezione della circolazione, l'urto del motociclista contro la barriera non è di fatto preso in considerazione. Sottolinea, infatti, che nell'elenco delle prove richieste per la marcatura CE dei dispositivi di ritenuta stradale non risultano presenti prove d'urto di motociclisti contro le barriere stradali. Fa presente che, per superare tale vuoto, il Ministero e l'UNI nel giugno 2008, in stretta collaborazione con le Associazioni e gli esperti di settore, hanno fatto istanza

al Comitato Europeo di Normazione (CEN) per l'elaborazione di una norma tecnica sui dispositivi di protezione ausiliari per i motociclisti, istituendo un apposito gruppo di lavoro europeo. Giudica utile ricordare che nel momento in cui si costituisce un gruppo di lavoro europeo non è possibile emanare norme nazionali (vige il cosiddetto *stand-still*) e che l'Italia, ipotizzando che i tempi per l'approvazione della norma tecnica europea (denominata EN 1317-8) potessero protrarsi a lungo, ha in più occasioni richiesto una deroga allo *stand-still*, ma la richiesta non è mai stata accolta in ambito europeo.

In questo contesto, mentre il CEN proseguiva nel proprio lavoro, elaborando una bozza della norma tecnica denominata prEN 1317-8, su sollecitazione e con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'UNI ha elaborato e pubblicato un progetto dal titolo UNI TR11370 « Dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti – Classi di prestazioni, modalità di prova e criteri di accettazione » pubblicato nel luglio 2010.

Ricorda che l'approvazione del passaggio della prEN 1317-8 a norma tecnica europea (quindi come EN1317-8) da parte del CEN si sarebbe dovuta concretizzare nel 2011, ma in sede di riunione CEN tenutasi il 16-17 giugno 2011 è stata votata a maggioranza una risoluzione (con voto contrario del rappresentante italiano) che ha dello sviluppo economico determinato il declassamento della prEN 1317-8 da possibile norma tecnica (EN) a *Technical Specification* (TS), come peraltro già correttamente evidenziato dal presentatore nella scorsa seduta. Rileva che questa circostanza ha di fatto determinato un ulteriore ritardo nella possibilità di emanare una norma tecnica europea in grado di determinare le prove da eseguire per i dispositivi di protezione stradale per motociclisti. Rammenta che la differenza tra bozza di norma prEN e specifica tecnica TS è notevole, poiché l'approvazione di norma come EN avrebbe comportato una probabile obbligatorietà della adozione della norma stessa in tutti i Paesi della CE.

Fa comunque presente che la TS può essere adottata dagli Stati, permanendo la possibilità che possa essere promossa a norma tecnica europea, ed eventualmente diventare norma armonizzata.

Sottolinea che, in seguito al declassamento sopra descritto, ed essendo dunque venuto meno l'obbligo del rispetto dello *stand-still*, il Ministero si è subito attivato per predisporre un provvedimento che disciplini le prove d'urto e l'installazione dei dispositivi di protezione per i motociclisti. Tale provvedimento è in fase avanzata di elaborazione all'interno del gruppo di lavoro succitato istituito presso il Ministero e prevede l'adozione della UNI CEN/TS1317-8 e l'installazione dei dispositivi stradali di sicurezza per motociclisti (DSM) continui su barriere di sicurezza stradale discontinue. Osserva che l'aspetto che merita particolare attenzione e che risulta di maggiore delicatezza riguarda la definizione delle modalità di installazione dei dispositivi di protezione per motociclisti, in particolare se decidere di installarli ad integrazione di una barriera esistente oppure no. Rileva che l'integrazione così fatta potrebbe di fatto alterare il funzionamento della barriera omologata o marcata CE, a seconda che su di essa urti un veicolo pesante o leggero: nel primo caso, potrebbero distaccarsi parti significative del dispositivo di protezione per motociclisti determinando in tal modo un possibile pericolo alla circolazione stradale; nel secondo caso, la presenza della suddetta integrazione potrebbe provocare un comportamento anomalo del veicolo a seguito dell'impatto, innescando per esempio fenomeni di imbardata, rollio o beccheggio, non riscontrati viceversa nell'esecuzione delle prove eseguite per il conseguimento della marcatura CE o del certificato di omologazione.

Sottolinea che, come facilmente intuibile dalle considerazioni sopra riportate, l'integrazione di una barriera esistente con un dispositivo di protezione per motociclisti rappresenta un aspetto che richiede particolare attenzione ed un accurato studio tecnico, poiché in sostanza si deve fare in modo che il risultato finale, a seguito

dell'integrazione di una barriera con il dispositivo di protezione per motociclisti, sia quello di una barriera adatta al contenimento per tutti i tipi di veicoli, pesanti, leggeri e per i mezzi a due ruote.

Giudica rilevante un altro aspetto del provvedimento ossia la definizione dei punti preferenziali dell'infrastruttura stradale ove prevedere l'utilizzazione dei dispositivi di protezione per motociclisti; tale scelta deve tenere in considerazione parametri tecnici quali il raggio di curvatura, l'andamento plano-altimetrico del tracciato stradale, l'aderenza della pavimentazione, la velocità di percorrenza.

Evidenzia che gli interventi dell'Amministrazione vanno peraltro nella direzione seguita dal progetto SMARTRRS (Smart Road Resistent System), concluso nel 2012, che risulta interessante, tramite tecnologia ITS, più il lato infrastrutturale che la barriera stessa.

Fa presente che, nelle more della definizione della suddetta norma italiana, che come già detto è in fase avanzata di elaborazione, gli enti proprietari o concessionari delle strade possono richiedere al Ministero l'autorizzazione per l'installazione, in via sperimentale, di dispositivi di protezione per motociclisti.

Quanto agli impegni chiesti nell'atto di indirizzo, esprime parere favorevole sul primo impegno del dispositivo, a condizione che venga riformulato come segue: « a specificare che il gruppo di lavoro già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in una fase successiva rispetto agli obiettivi già fissati, che prevedono l'utilizzo della TS attualmente approvata in sede CEN, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, analizzi i criteri di individuazione delle tratte maggiormente a rischio; » esprime parere favorevole sul secondo degli impegni, sottolineando peraltro, come già evidenziato in precedenza, che esso risulta parzialmente superato; esprime parere favorevole sul terzo impegno del dispositivo, a condizione che venga riformulato come segue: « a dare attuazione, in particolare, all'articolo 47 della citata legge n. 120 del 29 luglio 2010 utilizzando i criteri di indivi-

duazione delle tratte maggiormente a rischio così come specificato in apposito provvedimento ministeriale»; esprime parere favorevole sul quarto impegno, a condizione che venga espunto il riferimento all'incontro dei Ministri dei trasporti previsto a giugno 2013 ed esprime parere favorevole sul quinto impegno.

Mario TULLO (PD), nel ringraziare il sottosegretario per l'articolato intervento, avverte che il proprio gruppo ha presentato una risoluzione di contenuto analogo che è in attesa di pubblicazione e chiede pertanto che possa essere valutata la possibilità di pervenire ad un testo unitario.

Michele DELL'ORCO (M5S), nell'apprezzare l'intervento del rappresentante del Governo, osserva che non dovrebbero sussistere problemi di omologazione perché si interverrebbe sui *guardrail* soltanto attraverso una sovrapposizione di elementi che riducano l'impatto e non attraverso una loro modifica. Si riserva di valutare le riformulazioni proposte dal sottosegretario e il testo dei colleghi del Partito democratico, al fine di pervenire ad un testo unitario.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni.

C. 997 Meta ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 giugno scorso il relatore, onorevole Piso, ha svolto la relazione illustrativa, che il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame e che sono intervenuti i deputati Vecchio, Dell'Orco, Bonaccorsi, Brandolin e nel corso del dibattito è emersa la necessità di un approfondimento riguardo alla tipologia di sanzioni oggetto della decurtazione del 20 per cento.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA nel fare presente che, ai fini di una compiuta espressione del Governo sul provvedimento in esame, è necessario acquisire le valutazioni dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e finanze, si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Vincenzo PISO (PdL), *relatore*, riguardo alle richieste di approfondimento emerse nel dibattito, fa presente che il provvedimento, intervenendo sull'articolo 202 del codice della strada, prevede una generale riduzione del 20 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice medesimo, nei casi in cui il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Ricorda che il vigente comma 2-bis dell'articolo 202 del codice prevede che, per alcune gravi violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente sia ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. Qualora il conducente non si avvalga di tale facoltà, questi è tenuto a versare all'agente accertatore una cauzione, pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa; qualora il conducente non versi la somma prevista a titolo di cauzione la norma dispone il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non

sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni, con spese a carico del trasgressore.

Osserva che la proposta di legge in esame, alla lettera *d*), numero 1) del comma 1), novella il comma 2-*bis* del citato articolo 202, e dispone che anche per le fattispecie oggetto del citato comma l'importo da versare sia ridotto del venti per cento rispetto al minimo. Per completezza di informazione rileva che le violazioni alle quali fa riferimento il comma 2-*bis* sono quelle commesse dai titolari di patente necessarie a guidare mezzi pesanti, di portata superiore a 3,5 tonnellate (C, C+E, D o D+E) dai seguenti articoli del Codice della strada: articolo 142, commi 9 e 9-*bis*, relativi al superamento dei limiti di velocità di oltre 40 chilometri orari; articolo 148, relativo alla violazione dei divieti di sorpasso; articolo 167, relativo alla circolazione con eccedenza del carico superiore al 10 per cento rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione; articolo 174, commi 5, 6 e 7, e articolo 178, commi 5, 6 e 7 relativi al mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo prescritti ai conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, se la violazione ha durata superiore al 10 per cento rispetto al limite. Ritiene, pertanto, che il testo della proposta di legge, così come formulato, non presenti problemi di coordinamento con la vigente normativa dettata dal Codice della strada e che, al fine di assicurare la coerenza della disciplina sanzionatoria che intendiamo introdurre, sia opportuno prevedere che la riduzione del 20 per cento si applichi a tutte le fattispecie di violazione previste.

Ivan CATALANO (M5S), nel ribadire il proprio disaccordo sulla riduzione indiscriminata dell'importo delle sanzioni per qualunque fattispecie, chiede chiarimenti al relatore riguardo all'assenza di oneri per la finanza pubblica dal momento che occorre precisare come possa essere sostenuta la spesa necessaria per dotare gli organi di polizia stradale dei dispositivi

che permettano il pagamento in forma elettronica delle sanzioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che già nella giornata del 5 giugno scorso sono stati richiesti i pareri alle Commissioni competenti in sede consultiva, tra cui le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio) presso le quali i dicasteri che, come ha evidenziato il rappresentante del Governo, hanno competenza in materia di sanzioni pecuniarie, potranno esprimere le proprie valutazioni. Osserva altresì che il parere della Commissione Bilancio offrirà gli elementi utili ad una appropriata considerazione dei profili finanziari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Intervengono il Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato e il viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catri-calà.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro dello sviluppo economico Flavio ZANONATO e il Viceministro dello sviluppo economico Antonio CATRICALÀ svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il presidente Michele Pompeo META e i deputati Lorenza BONACCORSI (PD), Mirella LIUZZI (M5S), Davide CAPARINI (LNA), Sandro BIASOTTI (PdL), Stefano QUARANTA (SEL), Franco BRUNO (MISTO), Vincenza BRUNO BOS-SIO (PD) e Paolo COPPOLA (PD).

Il Ministro dello sviluppo economico Flavio ZANONATO e il viceministro dello

sviluppo economico Antonio CATRICALÀ rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META (PD), *presidente*, ringrazia il Ministro Zanonato e il Viceministro Catricalà per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA) e di Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici (CONFARCA) in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) 128

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 128

Sui lavori della Commissione 128

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 129

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 giugno 2013.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA) e di Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici (CONFARCA) in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.50

Variazione nella composizione della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che il deputato Giancarlo Giorgetti è entrato a far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Marco DA VILLA (M5S), con riferimento alle notizie apparse sugli organi di stampa circa le intenzioni del Governo di procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento in materia di liberalizzazioni, ritiene opportuno sottolineare come sarebbe preferibile che l'Esecutivo completi l'iter attuativo dei provvedimenti di liberalizzazione già approvati nella precedente legislatura, quali ad esempio quello attualmente all'esame della Commissione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1).

Gianluca BENAMATI (PD), con riferimento agli annunciati provvedimenti del Governo in materia di liberalizzazioni, riterrebbe opportuno che la risoluzione che la X Commissione si accinge ad approvare, a conclusione del ciclo di audizioni svolte nell'ambito dell'esame della relazione del Governo in materia di liberalizzazione, sia approvata prima dell'emanazione dell'eventuale nuovo pacchetto di liberalizzazioni annunciato dal Governo.

Raffaello VIGNALI (Pdl) ribadisce l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, Gianpiero D'Alia, prima di procedere all'approvazione dell'atto di indirizzo della Commissione in materia di liberalizzazioni ed invita la presidenza a garantire che tale audizione possa svolgersi in tempi rapidi.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, assicura che riferirà al presidente Epifani le questioni poste dai colleghi intervenuti.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Luigi TARANTO (PD) ritiene opportuno che la Commissione, anche in vista dell'espressione del parere alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro, si soffermi su determinati aspetti relativi alla sospensione dell'IMU e, in particolare, sull'impatto della sospensione dell'imposta sugli immobili strumentali per l'esercizio del-

l'attività di impresa, la cui stima può essere valutata tra gli 8 e i 9 miliardi del gettito complessivo IMU, con un incremento rispetto al precedente regime ICI valutato tra i 4 e i 5 miliardi di euro. Tra gli elementi da considerare nella valutazione di tale impatto occorre tenere presenti diversi fattori: l'aliquota media IMU è superiore a quella dell'ICI, l'incremento dei moltiplicatori catastali, in particolare per la categoria D; il pagamento avviene inoltre sulla base dell'aliquota praticata in corso d'anno e bisogna tenere conto che circa il 50 per cento dei comuni italiani ha elevato l'aliquota di base, il 45,8 per cento l'ha mantenuta stabile e soltanto il 2 per cento l'ha ridotta. Sottolinea altresì l'importanza che la sospensione del pagamento dell'IMU sia stata finalizzata al ridisegno della tassazione sugli immobili e che tra i principi di riforma sia stata segnalata la deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa. Si tratta di immobili che possono essere considerati a tutti gli effetti fattori della produzione e che meritano di essere inquadrati all'interno della categoria dei costi di produzione. È stato, tuttavia, rilevato che una detassazione degli immobili strumentali non comporterebbe nessun beneficio per le imprese che non chiudono il loro esercizio in utile ed è stata per questo prospettata la possibilità di estendere la deducibilità non solo al reddito di impresa, ma anche all'IRAP. Ricorda altresì che la Copaff (Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) in audizione presso le Commissioni di merito, ha evidenziato che, accanto alla tecnica della deducibilità sarebbe opportuno procedere ad un alleggerimento dell'IMU sugli immobili strumentali soprattutto attraverso interventi diretti sulle aliquote e sui moltiplicatori. Ritiene che questo suggerimento potrebbe essere inserito nella proposta di parere dal formulare alle Commissioni di merito. Sottolinea altresì che, nella transizione dal regime dell'ICI a quello dell'IMU, le imprese – a differenza di quanto avviene per altre categorie di immobili – non hanno beneficiato dell'esenzione ai fini della tassazione sui redditi e questo, a suo avviso,

sollecita un intervento compensativo per l'impatto dell'imposta sugli immobili strumentali. Ulteriori questioni meritevoli di essere inserite nella proposta di parere sono la valutazione dell'impatto dell'IMU sull'inventurato dell'edilizia da un periodo di almeno tre anni. Ricorda, infine, che il decreto-legge in esame riguarda anche il rifinanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga che trova tra le sue fonti di finanziamento il ricorso al Fondo per la decontribuzione del salario di secondo livello e alle risorse finora destinate ai fondi per la formazione continua. Ritiene che l'operazione meriti questo sacrificio, tuttavia ritiene si possa inserire nel parere un'osservazione volta ad invitare il Governo a valutare l'impatto di queste coperture sugli interventi a legislazione corrente.

Marco DA VILLA (M5S) esprime forti perplessità sul provvedimento in esame nel suo complesso, sottolineando in particolare l'incongruenza fra quanto dichiarato dall'Agenzia del demanio sui tempi necessari per l'aggiornamento delle rendite catastali (circa cinque anni) e quanto previsto dal provvedimento che ipotizza addirittura la data del prossimo 31 agosto. Ritiene non opportuno svolgere ulteriori considerazioni sul merito del provvedimento, perché reputa si tratti di un provvedimento di immagine che non porterà alcun beneficio ai cittadini.

Raffaello VIGNALI (PdL) osserva che la sospensione dell'imposta sugli immobili è

stata un intervento necessario e non un'operazione di immagine che si risolverebbe in un boomerang per il Governo, se le famiglie italiane il prossimo settembre dovessero pagare una rata doppia dell'imposta municipale sugli immobili. Certamente la copertura è questione di non poco conto, mentre la riforma della tassazione complessiva degli immobili rappresenta un intervento molto complesso che dovrà tenere in considerazione molte fattispecie particolari quali, ad esempio, quella degli immobili posseduti dalle società di comodo.

Condivide inoltre le considerazioni svolte dal collega Taranto e sollecita, in particolare, il relatore sulla questione della tassazione degli immobili inventurati delle imprese edili, in un momento di fortissima difficoltà del settore immobiliare.

Esprime alcune perplessità circa l'opportunità di lasciare alla discrezionalità dei comuni la manovrabilità dell'IMU sulle imprese o su particolari categorie di immobili quali la seconda casa. Lamenta che la condizione della finanza pubblica non consente di fare interventi di carattere più generale. Suggestisce tuttavia di inserire nella proposta di parere alcune linee-guida che potranno essere utili, in futuro, alla Commissione Finanze per una riforma più complessiva del sistema fiscale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile (<i>Deliberazione</i>)	131
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	132

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

(*Deliberazione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 6 giugno 2013, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine co-

noscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento al programma dell'indagine appena deliberata, fa presente che è a disposizione della Commissione un'apposita documentazione – consultabile anche sul sito Internet della Camera dei deputati – predisposta al fine di approfondire le relative tematiche. Comunica, altresì, che è stato già definito un elenco di esperti e centri di ricerca, da audire con assoluta priorità temporale, che è ovviamente suscettibile di eventuali integrazioni e aggiornamenti da parte dei gruppi, anche sulla base delle indicazioni che dovessero emergere nel corso delle prime audizioni svolte.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile.**PROGRAMMA**

Nel corso delle comunicazioni rese al Parlamento lo scorso 29 aprile all'atto dell'insediamento del nuovo Governo, il Presidente del Consiglio ha evidenziato la necessità di « ridurre le tasse sul lavoro, in particolare su quello stabile e quello per i giovani neoassunti », aiutando « le imprese ad assumere giovani a tempo indeterminato, con defiscalizzazioni o con sostegni ai lavoratori con bassi salari, condizionati all'occupazione, in una politica generale di riduzione del costo del lavoro e del peso fiscale ». Sottolineando il rilievo strategico dell'investimento sui giovani, ha poi preannunciato l'intenzione di « rafforzare l'apprendistato, che ha dato buoni risultati in Paesi vicini » e di apportare modifiche alla legge n. 92 del 2012 nel senso « suggerito dalla Commissione dei saggi istituita dal Presidente della Repubblica, che riducano le restrizioni al contratto a termine finché dura l'emergenza economica ».

Le priorità indicate dal presidente del Consiglio sono state ribadite e sviluppate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Lavoro della Camera sulle linee programmatiche del suo dicastero, svoltasi il 15 maggio. In tale occasione, il Ministro ha inoltre informato che sono allo studio ipotesi normative di staffetta generazionale e la riforma dei centri per l'impiego, mentre sul piano del metodo ha sottolineato la necessità di procedere alla verifica dei risultati prodotti dalla norme vigenti prima di ipotizzarne la modifica, secondo un approccio sperimentale che non può prescindere dall'analisi dei dati che misurano e rappresentano i fenomeni oggetto di regolazione.

Nel quadro delle priorità politiche individuate dal Governo per fronteggiare l'emergenza occupazionale, la Commissione ritiene che una indagine conoscitiva, in questa fase di avvio della legislatura, sia necessaria per acquisire gli elementi di valutazione necessari al fine di assumere decisioni politiche il più possibile condivise e supportate da dati certi.

L'indagine verterà, essenzialmente, su due aspetti.

Il primo investe la riduzione del carico fiscale sul lavoro. Nella scorsa legislatura Governo e Parlamento sono intervenuti ripetutamente sul tema, attraverso norme volte a incidere sulla quota IRAP relativa al costo del lavoro (articolo 2 del decreto-legge n. 201 del 2011); per la tassazione agevolata dei contratti di produttività (articolo 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010; articolo 33, comma 12, della legge n. 183 del 2011; articolo 1, commi 481-482, della legge n. 228 del 2012); con un regime fiscale semplificato per i cosiddetti « contribuenti minimi », al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro (articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011); con vari crediti d'imposta volti a promuovere l'assunzione di personale da parte delle imprese.

Anche nelle legislature precedenti, peraltro, non sono mancate misure volte a stimolare l'occupazione attraverso la leva fiscale. Tra gli esempi più significativi si possono ricordare il taglio di 5 punti del cuneo fiscale da parte del Governo Prodi (articolo 1, commi 266-269, della legge n. 296 del 2006), la tassazione agevolata dei contratti di produttività a livello azien-

dale (introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008) e, prima ancora, il credito d'imposta per le assunzioni a tempo indeterminato del Governo Amato (articolo 7 della legge n. 388 del 2000).

Trattandosi di un tema sul quale il Governo intende tornare con nuove misure legislative, appare opportuno, in via preliminare, operare una verifica degli effetti prodotti da tali interventi normativi, valutandone attentamente costi e benefici. Ciò appare necessario al fine di garantire piena efficacia alle misure, riducendo gli spazi per comportamenti elusivi o di tipo opportunistico da parte dei beneficiari degli interventi (comportamenti che, per quanto legittimi, in passato hanno sovente comportato un impatto in termini occupazionali assai più limitato di quanto auspicato, come documentato da autorevoli studi) e di adottare misure la cui rispondenza agli obiettivi perseguiti dal legislatore sia stata comprovata nella prassi applicativa. In tale contesto, può essere opportuno allargare l'analisi alle esperienze recenti di altri Paesi che si trovano a fronteggiare problemi analoghi, al fine di individuare, laddove emergano dai confronti internazionali, gli strumenti di intervento più efficaci. Si tratta, oltretutto, di un approccio auspicato, da ultimo, nella «relazione dei saggi», ove si afferma che «è indispensabile che Governo e Parlamento si avvalgano in modo sistematico e strutturato, prima dell'approvazione di nuove norme, dell'apporto conoscitivo delle amministrazioni dotate di competenza tecnica e di indipendenza (Istat, Banca d'Italia, Autorità indipendenti, ecc.) nella valutazione d'impatto delle politiche: l'esito di tali valutazioni dovrebbe avere ampia diffusione presso l'opinione pubblica». Sulla scorta dei risultati di tale verifica sarà possibile disporre degli elementi necessari per individuare, in particolare, le categorie di lavoratori sulle quali concentrare le risorse, l'entità delle misure da mettere in campo e la loro durata nel tempo. Una ricognizione di questo genere, ovviamente, implica che l'ascolto non si limiti alle parti

sociali ma si estenda a quei soggetti (istituzioni pubbliche e private ed esponenti del mondo accademico e della ricerca) che si occupano di valutazione delle politiche pubbliche e analisi del mercato del lavoro.

Un secondo aspetto riguarda i correttivi alla legge n. 92 del 2012 (di riforma del mercato del lavoro) nelle parti in cui, alla luce dei primi mesi di esperienza applicativa, sono emersi profili di criticità e margini di miglioramento. L'analisi dovrà concentrarsi, in particolare, sugli strumenti di primo accesso al mercato del lavoro e sulle forme contrattuali a maggiore diffusione tra i giovani lavoratori e le donne. In tale contesto, appare prioritario affrontare i problemi emersi nell'utilizzo dei contratti a termine (soprattutto in alcuni settori produttivi) e dell'apprendistato. Anche in questo ambito, prima di mettere in cantiere interventi correttivi, occorre procedere alla verifica dei risultati prodotti dalla legge di riforma, attingendo ai dati messi a disposizione nell'ambito dell'attività di monitoraggio prevista dalla legge stessa (che si prestano a interpretazioni non sempre univoche) e allargando l'ascolto ai soggetti che in tale attività sono a vario titolo coinvolti. Si tratta, in sostanza, sebbene in un contesto istituzionale ed economico per molti aspetti diverso, di tentare di replicare l'approccio gradualista di verifica sperimentale e progressiva dei risultati che ha consentito, nella Germania della prima metà degli anni 2000, di implementare con successo la riforma del mercato del lavoro attraverso le cosiddette «leggi Hartz».

Per quanto concerne, in particolare, i contratti a termine, occorre domandarsi se l'attuale fase di contrazione economica non giustifichi un (momentaneo) allentamento dei vincoli, che consenta un più agevole ricorso a tale forma contrattuale (intervenendo, ad esempio, sugli intervalli di tempo tra successive assunzioni a termine) senza tuttavia esporre i lavoratori a rischi aggiuntivi di un uso improprio dello strumento. Parimenti, una adeguata riflessione dovrà investire anche il lavoro autonomo, a partire dalle misure relative alle cosiddette «partite IVA», della cui nuova

disciplina va monitorato con attenzione l'impatto sulla realtà economica e occupazionale.

Sullo specifico tema dell'apprendistato, che ancora stenta a decollare nel nostro Paese, potrebbe poi essere opportuno assumere elementi conoscitivi in merito all'utilizzo di tale strumento nei Paesi ove esso è tradizionalmente più diffuso (Germania, Austria) e da anni utilizzato con buoni risultati quale strumento privilegiato di accesso al mercato del lavoro per i giovani, al fine di agevolarne l'utilizzo da parte delle nostre imprese.

Analoga valutazione dovrebbe investire ipotesi normative di cosiddetta « staffetta generazionale », partendo dalle analoghe misure legislative (e dai relativi effetti in termini occupazionali e di costi per il bilancio statale) già introdotte in passato nel nostro ordinamento statale (1984, 1991, 1999 e 2007) o adottate in alcune regioni (Lombardia), nonché dall'esperienza di altri Paesi europei (come la Francia). A tale riguardo, in particolare, andrebbe valutato quale schema di incentivi possa risultare più idoneo a rendere appetibile, a lavoratori prossimi al raggiungimento dell'età pensionabile, la scelta di ridurre il proprio impegno lavorativo, prendendo in considerazione l'ipotesi di garantire la contribuzione previdenziale figurativa per la quota mancante e, se del caso, anche l'integrazione (in misura variabile) della minore retribuzione percepita. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di una riconduzione della solidarietà generazionale all'interno dello schema dei contratti di solidarietà espansivi, eventualmente facendo leva anche su nuove ipotesi di pensionamento flessibile anticipato.

Sempre nel quadro dell'attuazione della legge n. 92 del 2012, infine, la Commissione non potrebbe esimersi dall'estendere l'analisi alla questione dei centri per l'impiego (e, più in generale, al rapporto pubblico/privato nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro), cui il Governo

annette grande rilievo strategico (come confermato dalla volontà di riaprire i termini per l'esercizio della delega legislativa contenuta nella citata legge n. 92 del 2012 e non esercitata) anche ai fini dell'attivazione delle risorse europee nell'ambito dell'iniziativa *Youth guarantee*.

Per quanto concerne il concreto svolgimento dell'indagine, poiché sui temi sopra indicati il Governo ha annunciato l'adozione a breve di proprie iniziative legislative, occorre che il ciclo di audizioni si svolga a ritmo serrato e in tempi molto rapidi, con un approccio operativo che tenga conto della necessità di renderne politicamente spendibili – entro la fine del mese di giugno – le prime risultanze nell'ambito del confronto parlamentare che ne seguirà, fermo restando che l'indagine potrà comunque proseguire autonomamente rispetto all'eventuale iniziativa legislativa urgente del Governo.

A tal fine, l'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:

esperti nelle materie oggetto dell'indagine e centri di ricerca, associazioni e istituti, anche di carattere universitario, nonché organismi, nazionali e internazionali, specializzati sulle tematiche del mercato del lavoro e del monitoraggio sull'attuazione delle riforme;

ISTAT;

ISFOL;

CNEL;

Italia Lavoro;

assessorati regionali al lavoro;

organizzazioni sindacali e datoriali;

sistema delle cooperative;

associazioni rappresentative dei consulenti del lavoro e delle professioni.

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato per il 31 luglio 2013.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini, in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.
Audizione dei rappresentanti delle associazioni Ente nazionale protezione animale (ENPA), Lega antivivisezione (LAV), Legambiente, Lega italiana protezione uccelli (LIPU), WWF Italia e Federazione nazionale Pro Natura 135

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio e C. 761 Russo 135
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian 135

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 giugno 2013.

Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini, in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni Ente nazionale protezione animale (ENPA), Lega antivivisezione (LAV), Legambiente, Lega italiana protezione uccelli (LIPU), WWF Italia e Federazione nazionale Pro Natura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 13.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 11 giugno 2013.

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio e C. 761 Russo.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 136

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 138

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 giugno 2013.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'esame in Assemblea del provvedimento è previsto a partire dal prossimo lunedì 17 giugno e che le Commissioni riunite VI e XI iniziano nella giornata di oggi l'esame degli emendamenti, e proseguiranno le votazioni nelle giornate di mercoledì ed eventualmente giovedì mattina. Segnala che potrebbe pertanto essere opportuno concludere l'esame del provvedimento già nella giornata di oggi o domani, salvo poi riconvocarsi giovedì ove le modifiche apportate investissero profili di competenza della XIV Commissione.

Paolo TANCREDI (Pdl), *relatore*, condivide la proposta avanzata dal presidente e, tenuto conto dei profili di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Vega COLONNESE (M5S) osserva come la normativa europea raccomandi il trasferimento della tassazione dalle persone e dal lavoro alle cose e sarebbe quindi favorevole

all'imposizione di tasse patrimoniali. L'IMU però è una patrimoniale che, nei fatti, considerando il nucleo familiare – la deduzione è direttamente proporzionale al numero dei figli residenti con meno di 26 anni di età – può essere ritenuta molto vicina alla tassazione personale: la sua abolizione, quindi, in questo senso, non contrasta con la normativa europea.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

Luca PASTORINO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Coglie quindi l'occasione per sottolineare che il settore fiscale è un ambito tipico per esprimere i paradossi della casa comune europea; si tratta attualmente di una sorta di edificio senza interruttori della corrente. Il fisco è uno strumento essenziale per dar vita a un'efficace politica economica, del quale, tuttavia, l'Unione Europea può disporre solo in misura estremamente ridotta. Ritiene quindi che in una diversa sede si dovrà ragionare se l'Unione sia capace di esprimere le giuste priorità politiche e se il processo di riforma istituzionale stia procedendo lungo la via più giusta. Nonostante tutto, l'Unione si è trovata più volte a raccomandare agli Stati membri delle misure più o meno specifiche in ambito fiscale, sia al fine di coordinare politiche spesso dannosamente divergenti, sia cercando d'indirizzare una minima azione fiscale comune, volta al rilancio dell'economia e del lavoro e a presidio dell'equità sociale. Parole chiare in merito le ha usate il Consiglio Europeo che, nelle Conclusioni della sessione del 1° e 2 marzo 2012, ha sottolineato l'insufficienza degli sforzi comuni intrapresi per dare seguito alla strategia per il lavoro e la crescita Europa 2020. In quella sede sono stati inoltre evidenziati alcuni possibili interventi per il rilancio della strategia per lo sviluppo, tra cui la riforma dei sistemi tributari, in modo da renderli più efficaci ed efficienti, eliminare le esenzioni ingiustificate, ampliare la base imponibile, combattere la

frode e l'evasione fiscale e – di particolare interesse per la discussione odierna – spostare l'onere fiscale dal lavoro.

La Commissione ha perseguito l'indirizzo del Consiglio europeo. Già nella Raccomandazione del 13 Luglio 2010 sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, aveva chiesto agli Stati membri di sviluppare sistemi fiscali « più favorevoli alla crescita, all'occupazione e all'ambiente » e aveva ribadito l'esigenza di regimi fiscali a sostegno di piccole e medie imprese e innovazione e ricerca. Da ultimo, nell'Analisi annuale della crescita 2013, la Commissione ha affermato senza ambiguità che, contrariamente alla tendenza in corso, sarebbe consigliabile « spostare l'onere fiscale complessivo verso basi imponibili meno nocive per la crescita e la creazione di posti di lavoro » rendendo, nello stesso momento, i sistemi tributari « più efficienti, competitivi ed equi ». Più precisamente, la Commissione ha raccomandato riforme neutre in termini di carico fiscale, che potrebbero realizzarsi con una riduzione considerevole dell'onere sull'occupazione e aumenti dei tributi, ad esempio, sui patrimoni o in ambito ambientale e il contrasto dell'economia sommersa e dell'evasione.

Attualmente è in discussione una proposta di raccomandazione del Consiglio presentata dalla Commissione il 29 Maggio 2013, che riguarda specificamente il programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia e tiene conto del decreto-legge 54/2013. La proposta dovrebbe essere approvata, sul piano politico, dal Consiglio europeo di giugno e, quindi, definitivamente, dal Consiglio di luglio. La proposta, al punto 5, raccomanda che l'Italia vari una riforma fiscale neutra, per trasferire il carico da lavoro e capitale ai consumi, beni immobili e ambiente, a tal fine rivedendo sia l'ambito di applicazione delle esenzioni e aliquote ridotte dell'IVA e delle agevolazioni fiscali dirette, sia il catasto, in modo da allineare gli estimi e le rendite ai valori reali di mercato. La proposta raccomanda, inoltre, la prosecuzione di una lotta incisiva all'evasione fiscale, all'economia sommersa e al lavoro irregolare.

I dati dello studio Eurostat *Taxation trends in the European Union* del 2013 parrebbero confermare le raccomandazioni delle Istituzioni europee. Se emerge che il tasso d'imposizione sul patrimonio in Italia si attesta sul 2,1 per cento, identico al livello europeo, in linea con quello spagnolo, maggiore di quello tedesco ma inferiore a quelli britannico e francese, per contro il tasso d'imposizione implicita sul lavoro è del 42,3 per cento, il secondo più alto in assoluto, ben superiore al livello europeo del 35,8 per cento. Si può aggiungere che il tasso d'imposizione implicita sui consumi è al 17,4 per cento, minore di quello europeo del 20,1 per cento e il tasso d'imposizione complessiva si attesta sul 42,5 per cento a fronte del 38,8 per cento dell'Unione.

La sospensione dell'IMU disposta dal decreto-legge 54/2013 è senz'altro un sollievo in un Paese in forte crisi e gravato da una pesante tassazione. Tuttavia, anche alla luce delle raccomandazioni e statistiche europee, non può costituire la scelta politica più adatta a riscattare il Paese, se propeudeutica a una totale abrogazione dell'imposta. La priorità dell'Italia resta il varo di una riforma fiscale neutra dal punto di vista del gettito che, in modo generale, realizza un incisivo spostamento del carico fiscale dal lavoro. In questa prospettiva, la sospensione dell'IMU non può che essere funzionale a una complessiva riforma dei tributi immobiliari, inclusa la TARES, che realizzi obiettivi di semplificazione e maggiore efficienza, anche funzionali alla lotta all'evasione fiscale, e assicuri il valore dell'autonomia costituzionale di entrata dei Comuni, nel segno dell'abbandono della filosofia adottata dallo Stato negli ultimi anni che ha mortificato ogni forma di equilibrio tra livello centrale e locale, a discapito delle politiche di buona amministrazione del territorio e, in ultima analisi, dello sviluppo del Paese.

Per concludere, in relazione al provvidenziale rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, ricorda che nel lontano 24 Giugno 1992 la Raccomandazione del Consiglio 92/441/CEE chiedeva agli Stati membri di introdurre forme di reddito mi-

nimo garantito. L'Italia è tra quei pochi Paesi europei a non aver ancora dato seguito a questa Raccomandazione. Oggi pende alla Camera una proposta di legge d'iniziativa popolare in materia. Il Governo e le Camere dovrebbero aprire rapidamente un approfondito dibattito a riguardo, per giungere all'istituzione anche in Italia di un necessario strumento di tutela universale.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni dei colleghi, ritenendo che il provvedimento in esame contribuisca a spostare l'imposizione dalle persone alle cose, dal lavoro al reddito. Si tratta di un intervento che dovrà collocarsi in una riforma tributaria più ampia, che riveda la stessa IMU, intervenendo, ad esempio, sulla tassazione dei beni strumentali alle imprese. Si tratta peraltro di un dibattito aperto, che sarà anche all'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo di fine giugno.

Ribadisce quindi la proposta di parere favorevole formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Atto n. 6.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 4 giugno 2013.

Michele BORDO, *presidente*, informa che, come convenuto, è stato richiesto a Confindustria, R.ETE Imprese Italia e Unioncamere di far pervenire alla Commissione eventuali note o osservazioni, che sono state trasmesse. È altresì a disposizione dei componenti della Commissione una nota comparativa predisposta dagli Uffici sulle sanzioni previste per la violazione del Regolamento 1005/2009 in Francia, Germania, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, esprime innanzitutto compiacimento per il metodo di lavoro seguito con la richiesta di contributi in forma scritta, che consentono di acquisire, anche in tempi contenuti, indicazioni di particolare interesse.

Evidenzia quindi come, da una prima lettura delle note pervenute, emerge la condivisione in ordine alla eccessiva onerosità delle sanzioni previste, peraltro confermata dal quadro comparativo tra diverse legislazioni. In quasi tutti i Paesi europei presi in considerazione le sanzioni appaiono infatti modulate, per ciascuna fattispecie, in relazione alla gravità del reato commesso.

Un secondo tema ricorrente è quello relativo alla necessità di pervenire ad un quadro normativo certo, attraverso una puntuale definizione dei soggetti titolari degli obblighi previsti e una precisa indicazione delle misure precauzionali, la cui mancata adozione determina sanzioni assai elevate.

Ulteriori questioni sono quelle relative ai requisiti professionali minimi, alla tenuta dei registri, e alla possibilità di prevedere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, attualmente esclusa.

Emerge quindi un profilo di criticità con riferimento alla effettiva efficacia dei controlli, affidati, oltre che all'Agenzia delle dogane solo al Ministero dell'Ambiente e riterrebbe opportuno in proposito che lo schema di decreto facesse invece un esplicito riferimento anche alle agenzie

regionali ARPA e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, che possono svolgere un ruolo importantissimo sotto tale profilo.

Al di là delle questioni di merito richiamate, evidenzia le questioni di ordine metodologico sollevate, in particolare, nella nota trasmessa da Unioncamere. Si sottolinea in primo luogo che la normativa europea è, nel settore ambientale, la prima se non l'unica fonte normativa e che il nostro Paese, recependo con grande ritardo le disposizioni europee non è poi in grado di intervenire con efficacia nei successivi processi di adeguamento normativo. La nota evidenzia poi la difficoltà per le imprese di adeguarsi alla continua produzione normativa in campo ambientale che – unita all'inefficacia dei controlli – determina un evidente svantaggio competitivo tra imprese virtuose e imprese che non rispettano le normative. Occorre pertanto passare da tante violazioni mal controllate a poche e chiare casistiche controllate e sanzionate, e rivedere l'intera materia delle sanzioni in materia ambientale secondo il criterio della proporzionalità – rendendole coerenti anche con le misure sanzionatorie previste per altre sostanze pericolose – e collocandola in un testo unico, che dia chiarezza agli operatori del settore.

Sandro GOZI (PD) chiede innanzitutto precisazioni in ordine al criterio adottato nella individuazione dei soggetti cui è stato richiesto un contributo, che pare prendere in considerazione unicamente il mondo delle imprese e non considera le realtà associative volte alla tutela dell'ambiente.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'Italia detiene il triste primato delle procedure di infrazione in materia ambientale e ritiene pertanto che occorra riflettere con attenzione sull'approccio da seguire, ovvero se si debba diminuire l'onerosità delle sanzioni o piuttosto rendere più efficace, da parte delle amministrazioni preposte, la verifica del corretto adempimento della normativa europea.

Michele BORDO, *presidente*, precisa che l'individuazione dei soggetti cui richiedere un contributo è stata definita in sede di ufficio di Presidenza della Commissione e che analogo orientamento è stato assunto dall'ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni Ambiente e Giustizia.

Paolo ALLI (Pdl), *relatore*, ritiene che quella delle sanzioni e quella dei controlli siano due strade parallele ma distinte. Per quanto concerne l'efficacia dei controlli occorre operare una valutazione realistica del caso italiano e proprio perciò ha insistito sull'opportunità di un richiamo normativo esplicito dei soggetti che effettuano le verifiche, esigenza peraltro rilevata dallo stesso mondo delle imprese. In ordine invece alle sanzioni valuta che si sia in presenza di un classico caso di *gold plating*: il problema a suo avviso non è tanto quello di ridurre le sanzioni quanto quello di una armonizzazione del quadro sanzionatorio sia rispetto alle normative di altri paesi europei che rispetto alle discipline nazionali riguardanti altre sostanze, anche più pericolose di quelle in esame.

Alessia Maria MOSCA (PD) considera prioritario il tema del ritardo dell'Italia nel recepimento della normativa europea, che penalizza il paese e la sua competitività, e ritiene si tratti di un aspetto sul quale la Commissione dovrà concentrare la propria attenzione.

Quanto al metodo di lavoro adottato, auspica che si tratti di un percorso condiviso, volto – nel perseguimento più rigoroso della tutela dell'ambiente – a salvaguardare le realtà produttive nazionali, soprattutto quelle più virtuose, che non debbono essere depresse bensì tutelate e aiutate nella loro volontà di adeguamento alle norme europee.

Vega COLONNESE (M5S) condivide il rilievo dato dal collega Gozi ai reati in materia ambientale che purtroppo così tanti danni hanno determinato in Italia. Ricorda che proprio in questi giorni è di attualità il processo davanti alla quinta sezione del Tribunale di Napoli, su pre-

sunti illeciti nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania fino al 2004, e occorre avere sempre presente la necessità di adeguarsi alle norme europea su una materia così delicata e importante, che coinvolge tra l'altro anche la salute dei cittadini.

Paolo TANCREDI (Pdl) intende affermare la piena condivisione del percorso di lavoro sinora seguito dalla Commissione, che non può essere ridotto alla sola volontà di diminuire le sanzioni previste dallo schema di decreto. Quanto manifestato dal relatore è piuttosto la volontà di rendere proporzionato e graduale l'apparato sanzionatorio proposto, pur nella indispensabile efficacia della rete di controlli a tutela dell'ambiente. Quello che si intende evitare è che piccole o piccolissime imprese, anche artigiane, in possesso di apparecchiature vetuste, debbano essere sottoposte magari per semplice trascuratezza a pene vessatorie e spropositate.

Sandro GOZI (PD) intende apportare un contributo costruttivo al dibattito, e ricorda che personalmente e a nome del suo gruppo ha introdotto nel corso della precedente legislatura il tema del *gold plating* in XIV Commissione, consapevole del danno in termini di concorrenza e competitività che un recepimento eccessivamente restrittivo della normativa europea può determinare per il sistema produttivo nazionale, e per le piccole e medie imprese in particolare. Non vorrebbe tuttavia, proprio perché la situazione italiana ha le sue peculiarità che tutti conoscono, che questo tema venisse utilizzato per diminuire la portata innovativa delle norme europee, anche tenuto conto del fatto che diversamente da quanto avviene in altri paesi – cita il caso della Gran Bretagna, che ha un diritto ambientale molto avanzato – in Italia il diritto ambientale è tutto di derivazione comunitaria. Occorre dunque lavorare innanzitutto nella fase ascendente affinché le esigenze di tutela dell'ambiente non debbano tradursi nel paese in penalizzazioni eccessive del sistema delle imprese, dando luogo poi alle numerosissime procedure di infrazioni

nelle quali purtroppo l'Italia è ancora oggi in vetta alle classifiche.

Antonino MOSCATT (PD) ritiene importante conciliare le richieste dell'Unione europea con le esigenze delle imprese italiane, soprattutto con riguardo alle realtà più virtuose, ricercando un giusto equilibrio nel sistema sanzionatorio.

Ritiene inoltre che quello della consultazione delle categorie interessate sia un metodo di lavoro positivo, che consente di stabilire una comunicazione di particolare utilità con il mondo produttivo.

Paolo ALLI (Pdl), *relatore*, ringrazia i colleghi per il proficuo dibattito svoltosi e sottolinea la difficile situazione connessa alle numerose procedure di infrazione in materia ambientale, della quale è ben consapevole anche in virtù della sua esperienza di Direttore generale dell'assessorato ai Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia. Ritiene che uno dei

motivi alla base di questo primato negativo dell'Italia sia la scarsa chiarezza e coerenza normativa in tale ambito, ed è in questo senso che interpreta le osservazioni pervenute dai soggetti consultati, che non chiedono sconti o sanatorie, ma certezza del diritto.

Ricorda infine che in discussione sono unicamente sanzioni e controlli e non le disposizioni in materia ambientale derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, che la normativa italiana recepisce integralmente.

Si riserva, in conclusione, di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle risultanze della discussione svoltasi.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	142
------------------------------------	-----

*Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 13.05.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sul programma dei lavori del Comitato, sulle quali si apre un dibattito in cui intervengono i deputati Claudio FAVA (SEL) e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e i senatori Giuseppe ESPOSITO (PDL) e Felice CASSON (PD).

La seduta termina alle 13.35.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Bragantini (*Esame e rinvio*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica (*Deliberazione*) 11

ALLEGATO (Programma dell'indagine) 12

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 17

ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 27

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

SEDE REFERENTE:

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (*Esame e rinvio*) 64

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-00010 Pili: Iniziative relative alla situazione dei vigili del fuoco della regione Sardegna . 72

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 84

5-00075 Ghizzoni: Sede distaccata dei Vigili del fuoco di Vignola (Modena) 73

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 86

5-00099 Fiano: Liste presentate per le elezioni amministrative nel comune di Alagna (Pavia) .. 73

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 87

5-00100 Fiano: Su una manifestazione di militanti dell'estrema destra svoltasi a Milano .. 73

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 89

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta e altri (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	74
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Testo unificato C. 482 Garavini, C. 887 Migliore e C. 1001 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 6 (<i>Emendamenti</i>)	92
SEDE CONSULTIVA:	
DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
AVVERTENZA	83

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
DL 61/13: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. C. 1139 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. C. 251 Vendola, C. 328 Francesco Sanna, C. 923 Micillo e C. 204 Burtone (<i>Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 204 Burtone</i>)	101
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione della legislazione in materia di violenza contro le donne. Audizione del generale Enrico Cataldi, Comandante del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (RaCIS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	103
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 482 ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	105
AVVERTENZA	104

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-00211 Quartapelle Procopio: Sulle relazioni con la Somalia	106
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	111

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013) 4 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e rinvio</i>)	107
---	-----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	115
---	-----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012. C. 875-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP. Atto n. 11 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	116
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche e integrazioni delle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Atto n. 13 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	117
--	-----

Sui lavori della Commissione	117
------------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività » (COM(2013)165 final) e « Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste » (COM(2013)166 final) (<i>Deliberazione</i>)	118
--	-----

AVVERTENZA	118
------------------	-----

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative all'operatività del Dipartimento (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	119
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini. Atto n. 5 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	120
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

- 7-00011 Dell'Orco: Adeguamento dei *guardrail* al fine di diminuirne la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote (*Seguito della discussione e rinvio*) 122

SEDE REFERENTE:

- Modifiche all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento delle sanzioni. C. 997 Meta ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 125

AUDIZIONI:

- Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 126

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (UNASCA) e di Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici (CONFARCA) in merito all'esame della Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese (Doc. XXVII, n. 1) 128

SEDE CONSULTIVA:

- Variazione nella composizione della Commissione 128
Sui lavori della Commissione 128
DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 129

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile (*Deliberazione*) 131
ALLEGATO (Programma) 132

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

- Nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00010 Faenzi e Oliverio e n. 7-00024 Bernini, in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita.
Audizione dei rappresentanti delle associazioni Ente nazionale protezione animale (ENPA), Lega antivivisezione (LAV), Legambiente, Lega italiana protezione uccelli (LIPU), WWF Italia e Federazione nazionale Pro Natura 135

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio e C. 761 Russo 135
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian 135

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

- DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo. C. 1012 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (*Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole*) 136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Atto n. 6 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	138
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del presidente	142
------------------------------------	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



17SMC0000350